



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	43
DATA	25/07/2025

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. LGS. 267/2000)
----------	---

L'ANNO **DUEMILAVENTICINQUE**, IL GIORNO **VENTICINQUE** DEL MESE DI **LUGLIO**
ALLE ORE **17,00**, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/SECONDA CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA CHE E' STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

- 1) ORDINE ACHILLE
- 2) PRESTA MARTINA
- 3) SOLLAZZO SIMONE *
- 4) BARTALOTTA FRANCESCO
- 5) BELCASTRO MICHAELA
- 6) CASELLA MARIANO
- 7) BENVENUTO FLAVIA
- 8) LISERRE FRANCESCO

PRESENTI	ASSENTE
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

- 9) PERROTTA ANTONINO
- 10) PASCALE GIUSEPPE
- 11) PASCALE MARCELLO
- 12) CAUTERUCCIO ANTONIO
- 13) MARSIGLIA DANIELA

PRESENTI	ASSENTE
	X
X	
X	
X	
X	
X	

ASSEGNAZI	N.	13
IN CARICA	N.	13

PRESENTI	N.	11
ASSENTI	N.	2

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **MARIANO CASELLA** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. ROSA SANTORO.

* PRIMA DELLA DISCUSSIONE NEL PUNTO ALL'O.O.G. SI ALLONTANA IL CONSIGLIERE SIMONE SOLLAZZO, IL QUALE NON PRENDERÀ PARTE NEPPURE ALLA VOTAZIONE.

IL PROPOSITOR

VISTO l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

CONSIDERATO che sono pervenute sentenze esecutive e provvisoriamente esecutive ed atti di precezzo da cui derivano debiti fuori bilancio, da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, con documentazione istruttoria collazionata nei fascicoli agli atti dell'Ufficio contenzioso;

VISTO che i suddetti debiti fuori bilancio sono riepilogati in elenco nel Prospetto di riepilogo dei debiti fuori bilancio, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati i settori di competenza dei procedimenti relativi al riconoscimento di legittimità di ciascuno dei debiti;

VISTA la relazione del Responsabile dell'Ufficio contenzioso, che pure si allega alla presente;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

DATO ATTO che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, ove ciò risulti ancora possibile;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]"

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal competente Responsabile, sulla proposta di debito fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonché il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare al presente provvedimento immediata esecutività, al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento dei debiti oggetto di riconoscimento;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione;

VISTO il D.L. 31-05-2010, n. 78 e succ. modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) DI RICONOSCERE** la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e provvisoriamente esecutive ed atti di precezzo per come esplicitato nel prospetto riepilogativo allegato;
- 2) DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **Euro 38.033,46** trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027 approvato;
- 3) DI DEMANDARE** ai singoli Responsabili delle Aree l'immediata liquidazione ed il pagamento degli importi dovuti, in ragione e delle pronunce rese nelle materie ed ambiti di rispettiva competenza
- 4) DI INVIARE** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti - in ottemperanza alla Legge 289/2002 - e all'organo di revisione contabile;
- 5) DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



IL PROPONENTE - IL SINDACO

Avv. Achille ORDINE

P A R E R I

ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO CONTENZIOSO

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, Lì **21.07.2025**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

FRANCESCA TROMBIERO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, Lì **21.07.2025**



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

GIOVANNI GAMBA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO IL PARERE ESPRESSO DAL REVISORE UNICO DEI CONTI CON VERBALE N. 9 DEL 22/07/2025

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 11; ASSENTI N. 2; VOTANTI N. 10; VOTI FAVOREVOLI N. 6;

VOTI CONTRARI N. 2 (PASCAL M., MARSIGUA A.);

ASTENUTI N. 2 (PASCALE G., CAUTERUCIO A.)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)



**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
(Mariano CASELLA)

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 11; ASSENTI N. 2; VOTANTI N. 10; VOTI FAVOREVOLI N. 6
VOTI CONTRARI N. 2 (PASCALE M., MARSICUZA B.);
ASTENUTI N. 2 (PASCALE G., CAUTERUCCIO A.)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mariano CASELLA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, li 27/08/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Avv. Francesca TROMBIERO)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Avv. Francesca TROMBIERO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

Diamante, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Avv. Francesca TROMBIERO)

VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE - TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

Si allontana il Consigliere Comunale Simone Sollazzo.

Illustra Il Sindaco Avv. Achille Ordine e dice l'ammontare complessivo del debito.

Prende la parola il Consigliere Comunale Marsiglia Daniela per puntualizzare che si tratta di una delibera che viene approvata ogni anno e di sentenza esecutive per cui l'organo consiliare non ha grande margine di valutazione e l'unica attività è quella di riconoscerle per riportare l'iscrizione in bilancio. Anticipa voto contrario e ribadisce quanto già fatto presente nelle scorse amministrazioni mettendo in evidenza la difficoltà di gestione del contenzioso e l'invito ad evitare l'aumento del fondo contenzioso.

Prende la parola il Consigliere Comunale Marcello Pascale che ribadisce voto contrario e sottolinea che rimane in aula per far mantenere il numero legale. Sottolinea che anche con un voto si concretizza il massimo impegno alla responsabilità per mandare avanti la macchina amministrativa.

Il Sindaco Avv. Achille Ordine ringrazia la Consigliera Comunale Marsiglia Daniela e sottolinea che sono procedimenti già definiti prima dell'insediamento di questa amministrazione. Per la continuità amministrativa non si può sottrarsi ad adottare dei provvedimenti e ribadisce che questa amministrazione è impegnata a deflazionare il contenzioso.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Pascale sottolinea che questa è una sorte che tocca a tutte le amministrazioni chiamate a far fronte a questa situazione.

Il Consigliere Comunale Marcello Pascale concorda con quanto detto e crede che si debba cercare di porre le basi e le condizioni per evitare il contenzioso e che possano ridursi al minimo.

Si passa alla votazione.

Con voti due contrari (Marsiglia Daniela e Marcello Pascale) e due astenuti (Antonio Cauteruccio e Pascale Giuseppe) e sei favorevoli si approva.

Con la stessa votazione si approva anche l'immediata esecutività.



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, 10 – 87023 Diamante (CS) – Telefono 0985/81398 – Fax 0985/81021

Pec: protocollodiamante@pec.it – Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788

SETTORE QUINTO UFFICIO CONTENZIOSO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 267/2000) - RELAZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA CONSILIARE ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 267/2000.

Premesso che l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) annovera, al primo comma, lettera a), i debiti derivanti da sentenze esecutive tra i debiti dell'Ente locale che devono essere assoggettati alla particolare procedura di riconoscimento, mediante provvedimento del Consiglio Comunale, prevista per i debiti fuori bilancio. I debiti di tale categoria, benché siano già di per sé legittimi derivando da atti dell'autorità giudiziaria quali appunto sono le sentenze esecutive di condanna, sono assoggettati alla predetta complessa procedura di legittimazione in considerazione del fatto che sono debiti estranei alla volontà dell'Ente e si perfezionano al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa. In ragione di ciò, stante il disposto normativo, per tutti i pagamenti di debiti derivanti da sentenze esecutive non può ritenersi sufficiente il ricorso alla normale procedura di assunzione degli impegni di spesa. Più precisamente la Corte dei Conti, in sede consultiva, ha affermato che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. E. L., perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale. Tuttavia, la Corte ritiene che tali debiti, rispetto alle ordinarie procedure contabili di spesa, non possano essere considerati come appartenenti al normale sistema di bilancio. Gli stessi, pertanto, devono essere ricondotti al sistema attraverso, appunto, la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che nella fattispecie ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario. In altre parole, anche se i debiti da sentenza hanno già di per sé una propria legittimità, tanto che il Consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, è comunque necessario il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale perché esso svolge una funzione di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Atteso che devesi procedere al pagamento delle somme di cui ai seguenti debiti fuori bilancio ex all'art. 194 primo comma, lettera a) del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) relativi a sentenze esecutive, o altri titoli ad esse equiparati e notificati in forma esecutiva all'Ente, ad oggi non ancora oggetto di riconoscimento:

ALFANO VALENTINA

SENTENZA N. 211/22 GIUDICE DI PACE DI PAOLA

SPESE DI LITE Euro 308,00, di cui €. 43,00 per spese anticipate ed €. 265,00 per compenso oltre rimborso forfettarie nella misura di legge, IVA, CPA come per legge

TOTALE Euro 359,94

PRESTA GIUSEPPE

SENTENZA N. 211/22 GIUDICE DI PACE DI PAOLA

SPESE DI LITE Euro 308,00, di cui €. 43,00 per spese anticipate ed €. 265,00 per compenso oltre rimborso forfettarie nella misura di legge, IVA, CPA come per legge

TOTALE Euro 359,94

TOCCI FILOMENA

SENTENZA N. 225/22 GIUDICE DI PACE DI PAOLA

SPESE DI LITE Euro 308,00, di cui €. 43,00 per spese anticipate ed €. 265,00 per compenso oltre rimborso forfettarie nella misura di legge, IVA, CPA come per legge

TOTALE Euro 359,94

BRUNO LUIGI

SENTENZA N. 371/22 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.mo

SPESE DI LITE 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, IVA e CPA

TOTALE Euro 193,70

CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO PALUMBO

DECRETO INGIUNTIVO N. 8/2025 - GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.mo

SORTE CAPITALE EURO 2.496,60 OLTRE INTERESSI – COMPENSI – SPESE FORFETTARIE – CPA

INTERESSI TOTALE Euro 2.869,06
EURO 60,16

TOTALE Euro 2.929,22

LUIGI COSTABILE

DEBITO GIA' RICONOSCIUTO CON LA DELIBERA DI C. C. N. 35 del 30.07.2024, per un importo pari a Euro 380,64.

Si riconosce la differenza a seguito delle ulteriori procedure.

TOTALE Euro 162,63

TOTALE €. 4.365,37

Atteso che può, altresì, procedersi al pagamento delle somme di cui ai seguenti debiti fuori bilancio, ex art. 194 primo comma, lettera a) del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali), relativamente a sentenze provvisoriamente esecutive, ma non ancora notificate in formula esecutiva all'Ente ed ad oggi non ancora oggetto di riconoscimento, che l'Ente non ha impugnato e/o non intende impugnare ed alle quali intende dare esecuzione per non aggravare le spese a suo carico; posto che la convenienza del riconoscimento deve essere, in tal caso, riposta nell'evitare che tali titoli possano essere precettati e formare oggetto di procedure esecutive:

MANZOLILLO CONO

SENTENZA N. 33/23 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.mo

SPESE DI LITE 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, IVA e CPA

TOTALE Euro 193,70

IMMOBILIARE COSTRUZIONI DE MARCO S.R.L.

SENTENZA N. 195/23 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE Euro 134,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, iva e cpa

TOTALE Euro 238,51

ARCURI DANIELE

SENTENZA N. 176/23 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.mo

SPESE DI LITE 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, IVA e CPA

TOTALE Euro 193,70

ITALO GUIAGLIANO

SENTENZA N. 60/2025 TRIBUNALE DI PAOLA

SPESE DI LITE 462,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, IVA e CPA

TOTALE Euro 674,11

DROGHINI STELLA ANNARITA

SENTENZA N. 1314/2022 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie e CPA

TOTALE Euro 195,70

RENDI IOLANDA

SENTENZA- CAUSA ISCRITTA AL N. 475/2023 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE 130,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, e CPA

TOTALE Euro 200,48

AUTOTRASPORTI BARONE

SENTENZA- N. 120/2022 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE 308,00, di cui 43,00 per spese e 265,00 per compenso oltre spese forfettarie, e CPA

TOTALE Euro 361,94

PRESTA IMMACOLATA

SENTENZA- N. 160/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

SPESE DI LITE 107,50 per esborsi e 505,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge

TOTALE Euro 732,55

SALE LILIANA

SENTENZA- N. 744/2025 TAR CALABRIA

SPESE DI LITE 1000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato

TOTALE Euro 1.759,12

DE ROSE ANGELO – DE ROSE PATRIZIA

SENTENZA N. 94/2023 TRIBUNALE DI PAOLA – Euro 4.570,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, accessori IVA, CPA come per legge.

DE ROSE SAMUELE – ROIBAN ELENA MARIANA

SENTENZA N. 94/2023 TRIBUNALE DI PAOLA – Euro 4.570,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 10.933,42

ORDINE DOMENICO

SENTENZA – CAUSA ISCRITTA AL 1184/2021 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO - Euro 5.809,00 oltre, spese generali,, accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 8.476,02

INWIT S.p.a.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO n. 2736/2025 – EURO 4.000,00 per Spese legali oneri ed accessori come per legge.

TOTALE EURO 5.836,48

SOLLAZZO GAETANO

SENTENZA N 8/2024 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI COSENZA

SPESE DI LITE: EURO 30,00 PER SPESE E EURO 300,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI , oltre IVA, CPA come per legge e accessori.

TOTALE Euro 467,63

VINCENZO ORLANDO

SENTENZA N 4204/2023 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI COSENZA

SPESE DI LITE: EURO 650,00 oltre accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 948,42

VINCENZO ORLANDO

SENTENZA N 282/2025 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI COSENZA

SPESE DI LITE: EURO 850,00 oltre accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 1.240,25

GIACINTO CRUDO

SENTENZA N 397/2025 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI COSENZA

SPESE DI LITE: EURO 117,50 oltre accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 171,43

GENTA ANGELA

SENTENZA N 231/2025 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE: EURO 200,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 334,82

ORLANDO GIOVANNI

SENTENZA N 284/2024 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE: EURO 457,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 709,81

TOTALE €. 33.668,09

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €. 38.033,46

Diamante, 21.07.2025

Responsabile Ufficio Contenzioso



Avv. *Francesca Trombiero*



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, 10 – 87023 Diamante (CS) – Telefono 0985/81398 – Fax 0985/81021

protocollodiamante@pec.it Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788

SETTORE QUINTO UFFICIO CONTENZIOSO

Settore Competente: Ufficio Polizia Municipale

1) MANZOLILLO CONO

SENTENZA N. 33/23 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.mo

SPESE DI LITE 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, IVA e CPA

TOTALE Euro 193,70

2) ALFANO VALENTINA

SENTENZA N. 211/22 GIUDICE DI PACE DI PAOLA

SPESE DI LITE Euro 308,00, di cui €. 43,00 per spese anticipate ed €. 265,00 per compenso oltre rimborso forfettarie nella misura di legge, IVA, CPA come per legge

TOTALE Euro 359,94

3) PRESTA GIUSEPPE

SENTENZA N. 211/22 GIUDICE DI PACE DI PAOLA

SPESE DI LITE Euro 308,00, di cui €. 43,00 per spese anticipate ed €. 265,00 per compenso oltre rimborso forfettarie nella misura di legge, IVA, CPA come per legge

TOTALE Euro 359,94

4) IMMOBILIARE COSTRUZIONI DE MARCO S.R.L.

SENTENZA N. 195/23 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO
SPESE DI LITE Euro 134,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, iva e cpa

TOTALE Euro 238,51

5) TOCCI FIOMENA

SENTENZA N. 225/22 GIUDICE DI PACE DI PAOLA

SPESE DI LITE Euro 308,00, di cui €. 43,00 per spese anticipate ed €. 265,00 per compenso oltre
rimborso forfettarie nella misura di legge, IVA, CPA come per legge

TOTALE Euro 359,94

6) ARCURI DANIELE

SENTENZA N. 176/23 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.mo

SPESE DI LITE 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, IVA e CPA

TOTALE Euro 193,70

7) BRUNO LUIGI

SENTENZA N. 371/22 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.mo

SPESE DI LITE 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, IVA e CPA

TOTALE Euro 193,70

8) ITALO GUAGLIANO

SENTENZA N. 60/2025 TRIBUNALE DI PAOLA

SPESE DI LITE 462,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, IVA e CPA

TOTALE Euro 674,11

9) DROGHINI STELLA ANNARITA

SENTENZA N. 1314/2022 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie e CPA

TOTALE Euro 195,70

10) RENDA IOLANDA

SENTENZA- CAUSA ISCRITTA AL N. 475/2023 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE 130,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie, e CPA

TOTALE Euro 200,48

11) AUTOTRASPORTI BARONE

SENTENZA- N. 120/2022 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE 308,00, di cui 43,00 per spese e 265,00 per compenso oltre spese forfettarie, e CPA

TOTALE Euro 361,94

12) PRESTA IMMACOLATA

SENTENZA- N. 160/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

SPESE DI LITE 107,50 per esborsi e 505,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge

TOTALE Euro 732,55

13) SALE LILIANA

SENTENZA- N. 744/2025 TAR CALABRIA

SPESE DI LITE 1000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato

TOTALE Euro 1.759,12

Settore Competente: Ufficio Tecnico

14) CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO PALUMBO

DECRETO INGIUNTIVO N. 8/2025 - GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.mo

SORTE CAPITALE EURO 2.496,60 OLTRE INTERESSI – COMPENSI – SPESE FORFETTARIE – CPA

TOTALE Euro 2.869,06

INTERESSI

Euro 60,16

TOTALE Euro 2.929,22

15) DE ROSE ANGELO – DE ROSE PATRIZIA

SENTENZA N. 94/2023 TRIBUNALE DI PAOLA – Euro 4.570,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, accessori IVA, CPA come per legge.

DE ROSE SAMUELE – ROIBAN ELENA MARIANA

SENTENZA N. 94/2023 TRIBUNALE DI PAOLA – Euro 4.570,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 10.933,42

16) ORDINE DOMENICO

SENTENZA – CAUSA ISCRITTA AL 1184/2021 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO - Euro 5.809,00 oltre, spese generali,, accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 8.476,02

17) INWIT S.p.a.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO n. 2736/2025 – EURO 4.000,00 per Spese legali oneri ed accessori come per legge.

TOTALE EURO 5.836,48

Settore Competente: Ufficio Tributi.

18) SOLLAZZO GAETANO

SENTENZA N 8/2024 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI COSENZA

SPESE DI LITE: EURO 30,00 PER SPESE E EURO 300,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI , oltre IVA, CPA come per legge e accessori.

TOTALE Euro 467,63

19) LUIGI COSTABILE

DEBITO GIA' RICONOSCIUTO CON LA DELIBERA DI C. C. N. 35 del 30.07.2024, per un importo pari a Euro 380,64.

Si riconosce la differenza a seguito delle ulteriori procedure.

TOTALE Euro 162,63

20) VINCENZO ORLANDO

SENTENZA N 4204/2023 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI COSENZA

SPESE DI LITE: EURO 650,00 oltre accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 948,42

21) VINCENZO ORLANDO

SENTENZA N 282/2025 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI COSENZA

SPESE DI LITE: EURO 850,00 oltre accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 1.240,25

22) GIACINTO CRUDO

SENTENZA N 397/2025 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI COSENZA

SPESE DI LITE: EURO 117,50 oltre accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 171,43

23) GENTA ANGELA

SENTENZA N 231/2025 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE: EURO 200,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 334,82

24) ORLANDO GIOVANNI

SENTENZA N 284/2024 GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SPESE DI LITE: EURO 457,00 oltre spese anticipate, spese forfettarie, accessori IVA, CPA come per legge.

TOTALE Euro 709,81

TOTALE COMPLESSIVO EURO 38.033,46



La Responsabile del Settore

Avv. Trombiero Francesca

COMUNE DI -DIAMANTE

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 del 22.07.2025

PARERE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE

Il Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 17.12.2024 per il triennio in corso 2025/2027 nella persona del sottoscritto Dott. Domenico VALIA interpellato per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), n 6, del D.lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 267/2000)" della somma complessiva da riconoscere pari ad Euro 38.033,46

VISTI

- L'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (omissis);*- L'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;*

CONSIDERATA

la deliberazione n° 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie secondo la quale «*// pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere*

preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento»;

ESAMINATE


- le sentenze/decreti ingiutivi allegate al presente parere da cui si rilevano condanne a carico dell'Ente pari ad Euro 38.033,46 da riconoscere quali Debiti Fuori Bilancio;
- la proposta di deliberazione di Consiglio con la quale si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a), D.lgs. n. 267/2000 derivanti dal menzionato provvedimento giurisdizionale;

DATO ATTO

- che le sentenze/decreti ingiuntivi sono dotati di esecutività;
- che la fattispecie rientra – consequenzialmente – nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo;

CONSIDERATO

che la copertura finanziaria della spesa avverrà mediante apposita variazione di storno in corso di approvazione così dettagliata:



DESCRIZIONE	PERIODO	VALORE	DETTO	NOTE
FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	10102/36	38.034,00 €		DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE NELLA SEDUTA CONSILARE DEL 25/07/2025
IMPOSTE ET TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	10102/37	10.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
ALTRI BENI DI CONSUMO PER SEGRETERIA GENERALE	10102/20	1.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	10103/4	2.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10904/9	2.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
FORNITURA PIANTE E CONCIMI PER MESSA A DIMORA NEL TERRITORIO COMUNALE	10902/1	1.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE	1776	2.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	10401/4	2.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	11209/1	2.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO	10111/1	5.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE	10904/3	3.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
SERVIZIO DI AUTOESPURGO	10904/5	2.377,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE E PIAZZE COMUNALI, ECC	11005/14	1.657,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER UFFICIO MANUTENTIVO	10106/7	1.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER UFFICIO URBANISTICA	10801/4	1.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLE	10401/7	1.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
SPESI PER PASSAGGIO A CONTABILITA' ARMONIZZATA, CONTO DEL PATRIMONIO, TRASMISSIONI IVA/IRAP, GESTIONE UFFICIO	10103/6	1.000,00 €		QUOTA SPESA NON ATTIVATA
TOTALI USCITA		- €	- €	- €

TENUTO CONTO

- del parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Settore V - Servizio Contenzioso
 - Avv. Francesca TROMBIERO per come contenuto nella bozza di deliberazione di Giunta Comunale trasmessa;
- del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore II – Servizio Finanziario e Contabile – Rag. Giovanni GAMBA per come contenuto nella bozza di deliberazione di Giunta Comunale trasmessa;

INVITATO L'ENTE

- a trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289 per lo svolgimento del controllo previsto dalla normativa di riferimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A).

Diamante, 22.07.2025



L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Domenico VALIA


RIEPILOGO MAIL

21/02/2025

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI - AVVOCATO PER CONTO PARTE VITTORIOSA (SENT.
33/23 GDP BELVEDERE M.MO)

Manzolillo Lando

Data: 17/02/2025

CON LA PRESENTE SI TRASMETTE LA RICHIESTA IN OGGETTO CON ALLEGATA LA RELATIVA SENTENZA ED IL MANDATO AD LITEM CON FACOLTÀ DI RISCUOTERE SOMME.

CORDIALI SALUTI

F.TO
AVV. GIUSEPPE MARCHESE

Studio Legale Avv. Giuseppe Marchese

Via Benedetto Croce, 26 - 87023 Diamante (CS)

Tel. 0985.877273♦ Cell. 338.6318046

e-mail avvmarchesediamante@gmail.com avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Codice FISCALE MRCGPP73M20A773G Partita IVA 02595650785

Allegati:

- RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO PER CONTO PARTE VITTORIOSA.pdf
- SENTENZA n. 33-23 GDP BELVEDERE MARITTIMO.pdf
- COPIA MANDATO AD LITEM CON FACOLTÀ DI RISCUOTERE SOMME.pdf

del 14/02/25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SENT. N. 33/23
CRON. N. 300/23
REP. N.
R.G. N. 662/22
UD. DIS.
DEP. 15 MAR. 2022

nella persona dell'Avv. Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 662/2022 R.G.A.C.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Tra

MANZOLILLO Cono (C.F. MNZ CNO 28R21 D292F), nato a Teggiano (SA),
il 21/10/1928, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Marchese, in Diamante (CS), Via Benedetto Croce, 26, giusto mandato steso a
margine del ricorso introduttivo.

Ricorrente

E

Comune di Diamante (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC), via Zavatti 8, presso lo
studio dell'avv. Mario Perugini che lo rappresenta e difende unitamente
all'avv. Marietta De Rango (determinazione n. 794 del 16.11.2021 e Delibera
della Giunta Municipale n. 269 del 25/11/2022)

Resistente

CONCLUSIONI

All'udienza del 25/01/2022 le parti concludevano come a verbale e in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI della DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25/11/2022, Il ricorrente proponeva formale
opposizione avverso il verbale di contestazione n. 235 del 09/08/2022 elevato

per la supposta violazione dell'art. 158-c lett. G e comma 4 bis C.d.S. (sosta negli spazi riservati agli invalidi)

Il ricorrente, in particolare, evidenziava la titolarità della concessione n. 76, quale disabile autorizzato alla sosta.

Costituito in giudizio il Comune resistente, contestava in toto la domanda introduttiva chiedendone il rigetto

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Visionati gli atti di causa, si rinviene l'autorizzazione n. 76 alla sosta negli spazi riservati ai portatori di Handicap, rilasciata dallo stesso Comune di Diamante, con scadenza 04/01/2024, in favore del sig. Manzolillo Cono, riconosciuto invalido dalla Commissione Medica competente già a far data dal 22/11/2005 (cfr. in atti).

Non pare vi siano altre ragioni da analizzare rilevanti, il ricorso va accolto e il verbale elevato deve essere annullato.

Le spese di lite seguiranno il criterio della soccombenza e saranno liquidate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MANZOLILLO Cono, contro Comune di Diamante, con atto depositato il 25/11/22, iscritto al n. 662/2022 R.G.A.C., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla in tutto il verbale di contestazione n. 235/2022 elevato dalla Polizia Municipale di Diamante.
- 2) Condanna il Comune di Diamante al pagamento delle spese di lite che.

liquida in € 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie nella
misura di legge, IVA e C.p.A come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo li 25/01/2023

E' POSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 15 MAR 2023

Il Cancelliere
Massimiliano Pepe

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Daniela Turco



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3-bis
Legge n. 53/1994**

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Marchese (C.F. MRCGPP73M20A773G), iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola (CS), difensore, come in atti, del signor MANZOLILLO CONO (MNZCNO28R21D292F), ho notificato - ad ogni effetto di legge - il seguente provvedimento giurisdizionale:

- **SENTENZA n. 33-23 GDP BELVEDERE MARITTIMO.pdf (SENTENZA_n._33-23_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO.pdf);**
- **ATTESTO** che la copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta mediante scansione;
- **DICHIARO** che la presente notificazione è effettuata in relazione al procedimento n. 662/22 RGAC Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (**Manzolillo Cono c/ Comune di Diamante**), definito con il medesimo provvedimento giurisdizionale;
- nei confronti del **COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788)**, con sede in Via P. Mancini n. 10, Diamante (CS), in persona del Sindaco *pro-tempore*, trasmettendo l'allegata copia informatica conforme - a mezzo posta elettronica certificata - all'indirizzo PEC protocollodiamante@pec.it, estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it).

Diamante li, 12/02/2025

F.to digitalmente da **Avv. Giuseppe Marchese**

RIEPILOGO MAIL

21/02/2025

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI - AVVOCATO DISTRATTARIO (SENT. 211/22 GDP
BELVEDERE M.MO)

Data: 17/02/2025

CON LA PRESENTE SI TRASMETTE LA RICHIESTA IN OGGETTO CON ALLEGATA LA RELATIVA SENTENZA.

CORDIALI SALUTI

F.TO
AVV. GIUSEPPE MARCHESE

Studio Legale Avv. Giuseppe Marchese

Via Benedetto Croce, 26 - 87023 Diamante (CS)

Tel. 0985.877273♦ Cell. 338.6318046

e-mail avvmarchesediamante@gmail.com avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Codice FISCALE MRCGPP73M20A773G Partita IVA 02595650785

Allegati:

- RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO DISTRATTARIO.pdf
- SENTENZA n. 211-22 GDP BELVEDERE MARITTIMO F.E..pdf

Prot 3250 del 13/02/25



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Paola, Dott. Carlo Le Pera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 254 R.G.A.C. dell'anno 2022

TRA

ALFANO VALENTINA (LFNVNT86L57E131R) nata il 17.07.1986 a

Gragnano (NA), residente in Scalea (CS), Contrada Piano Grande n. 9,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Marchese
(MRCGPP73M20A773G) presso lo studio del quale in Diamante (CS), alla
Via Benedetto Croce n. 26 è elettivamente domiciliata – ricorrente.

CONTRO

COMUNE DI DIAMANTE (00362420788), in persona del Sindaco pro-
tempore – opposto, contumace.

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Alfano Valentina proponeva opposizione al verbale n. 1074/2022, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Diamante, per la violazione dell'art. 126, comma 2, del Codice della Strada, per non avere comunicato, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo con il quale veniva commessa l'infrazione contestata con il verbale n. 2919/2021, precedentemente notificato al

N° 254/2022 R.G.A.C

N° 211/21 Sent.

N° Rep.

N° 831/21 Cron.

Oggetto:

Opposizione a

sanzione

amministrativa

29.06.2022

Il Giudice Supplente
Dott. Carlo Le Pera

medesimo.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ed ordinato il deposito degli atti relativi all'accertamento.

Il Comune di Diamante, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non depositava gli atti relativi all'accertamento, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.

La causa veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 29.06.2022 e contestuale deposito delle motivazioni.

2. – La parte ricorrente ha affermato che il verbale prodromico, e cioè, l'atto di accertamento infrazione n. 2919/2021, contenente l'invito a comunicare i dati del conducente del veicolo, non era stato mai notificato.

Pertanto, ha sostenuto di non essere mai stato destinatario dell'ordine di comunicazione dei dati.

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

L'Autorità convenuta, rimasta contumace, non ha prodotto in giudizio la prova della notifica del verbale di accertamento infrazione con il quale veniva intimata la comunicazione dei dati.

Conseguentemente, in mancanza della prova della condotta contestata, deve essere annullato il verbale impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Alfano Valentina,

accoglie il ricorso e annulla il verbale di accertamento infrazione n. 1074/2022, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Diamante.

Condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi € 308,00 di cui € 43,00 per spese ed € 265,00 per compenso, oltre rimb. forf, i.v.a. e c.p.a. come per legge, somme da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marchese.

Belvedere Marittimo, li 29.06.2022

Il Giudice di Pace

Dott. Carlo La Pergola

DEPOSITO CANCELLERIA
OGGI 30 GIU. 2022
a cancelliere C





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO

P.zza Stazione, 8 tel. 0985849145 - cod. Fiscale 92006630781 pec: prot.gdp.belvederemarittimo@giustiziacer.it

La presente copia composta da n° 3 fogli, per complessive n° 3 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio (fascicolo n° 254 /2022 R.G.A.C.) che si rilascia in forma Esecutiva a richiesta dell'Avv. Giuseppe Marches

Belvedere Marittimo, li 20 OTT. 2022

IL CANCELLIERE
Istr. Massimiliano PEPE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli uffici della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Belvedere Marittimo, li 20 OTT. 2022

IL CANCELLIERE
Istr. Massimiliano PEPE

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3-bis
Legge n. 53/1994**

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Marchese (C.F. MRCGPP73M20A773G)**, iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola (CS), in proprio quale difensore distrattario *ex art. 93 c.p.c.*, con studio in Via Benedetto Croce n. 26, Diamante (CS), ho notificato - ad ogni effetto di legge - il seguente provvedimento giurisdizionale:

- SENTENZA n. 211-22 GDP BELVEDERE MARITTIMO F.E..pdf (SENTENZA_n. 211-22_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO_F.E..pdf);
- ATTESTO che la copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta mediante scansione;
- DICHIARO che la presente notificazione è effettuata in relazione al procedimento n. 254/2022 RGAC Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (**Alfano Valentina c/ Comune di Diamante**), definito con il medesimo provvedimento giurisdizionale;

- nei confronti del **COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788)**, con sede in Via P. Mancini n. 10, Diamante (CS), in persona del Sindaco *pro-tempore*, trasmettendo l'allegata copia informatica conforme - a mezzo posta elettronica certificata - all'indirizzo PEC protocollodiamante@pec.it, estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it).

Diamante li, 12/02/2025

F.to digitalmente da **Avv. Giuseppe Marchese**

RIEPILOGO MAIL

21/02/2025

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI - AVVOCATO DISTRATTARIO (SENT. 222/22 GDP
BELVEDERE M.MO)

Data: 17/02/2025

CON LA PRESENTE SI TRASMETTE LA RICHIESTA IN OGGETTO CON ALLEGATA LA RELATIVA SENTENZA.

CORDIALI SALUTI

F.TO
AVV. GIUSEPPE MARCHESE

Studio Legale Avv. Giuseppe Marchese

Via Benedetto Croce, 26 - 87023 Diamante (CS)

Tel. 0985.877273♦ Cell. 338.6318046

e-mail avvmarchesediamante@gmail.com avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Codice FISCALE MRGPP73M20A773G Partita IVA 02595650785

Allegati:

- RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO DISTRATTARIO.pdf
- SENTENZA n. 222-22 GDP BELVEDERE MARITTIMO F.E..pdf

PR-T 3244 del 12/06/2022

UD 15/06/22



3

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Paola, Dott. Carlo Le Pera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 215 R.G.A.C. dell'anno 2022

TRA

PRESTA GIUSEPPE (PRSGPP64B07A773T) nato il 07.02.1964 a

Belvedere Marittimo (CS), ivi residente in Contrada Castromurro n. 249,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marchese
(MRCGPP73M20A773G), elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore in Diamante, Via Benedetto Croce n. 26, – ricorrente.

CONTRO

COMUNE DI DIAMANTE (00362420788), in persona del Sindaco pro-
tempore, con sede in Via P. Mancini, 10, elettivamente domiciliato in
Civitanova Marche (MC), Via Zavatti 8, presso lo studio dell'Avv. Mario
Perugini (PRGMRA76A30E388R) che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Marietta De Rango (DRNMTT68L63D086A), amministratore
Unico e legale rappresentante della De Rango e Associati s.r.l. Società tra
Avvocati – opposto.

15.06.2022

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Presta Giuseppe proponeva opposizione al verbale n. 791/2022, redatto

N° 215/2022 R.G.A.C

N° 222/22 Sent.

N° Rep.

N° 969/22 Cron.

Oggetto:

Opposizione

sanzione

amministrativa

dalla Polizia Locale del Comune di Diamante, per la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, rilevata a mezzo apparecchiatura per il controllo della velocità, modello Scout Speed Matr. 0203001.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ed ordinato il deposito degli atti relativi all'accertamento.

Il Comune di Diamante si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 15.06.2022, la causa era decisa con dispositivo letto in udienza.

2. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto in riferimento ai motivi di opposizione relativi alla mancata segnalazione dell'apparecchio rilevatore della velocità, e alla mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata.

In relazione alla mancata segnalazione dell'apparecchio rilevatore della velocità si osserva che nell'ipotesi in cui la velocità di un veicolo venga rilevata mediane lo scout speed, sussiste l'obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile del dispositivo (Cassazione civile, sez. II, 22/10/2021, n. 29595).

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

Nel caso in esame, come emerge dalle foto prodotte dal Comune convenuto,

Il Giudice Supplente
Dott. Carlo Le Pera

la presenza dello strumento di rilevazione della velocità era segnalato da segnali temporanei, posizionati a terra, poco visibili per dimensioni e posizione e pertanto non risultano soddisfatti i requisiti imposti dalla legge sulla segnalazione preventiva. Inoltre, sotto il profilo della segnalazione dello strumento, anche il verbale non soddisfa i requisiti di legge atteso che "ai fini della legittimità della contestazione riguardante il superamento dei limiti di velocità, accertato tramite sistemi elettronici di rilevamento, è necessario che il verbale attesti anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso della postazione di controllo" (Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2014, n. 5997).

In riferimento alla dedotta mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata il verbale in esame riproducendo pedissequamente l'art. 201 del c.d.s., indica che la contestazione non è avvenuta perché "*non necessaria immediatamente in quanto l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari* (art. 201 c 1/ bis lettera e) e D.lgs. 285/1992 codice della strada e art. 384 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.s., Legge 214/03)".

Si deve però osservare che in forza della norma riprodotta sul verbale di

Il Signore D'Appolito
Dott. Carlo Letta

accertamento in esame, la contestazione differita è possibile in tre differenti casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l'uno all'altro: determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari.

Conseguentemente, il generico richiamo della norma non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per la quale la contestazione non è avvenuta immediatamente.

In sostanza, non è posto in discussione la legittima e discrezionale scelta della Pubblica Amministrazione in ordine all'utilizzazione del sistema di rilevazione dell'infrazione, che nel caso di specie è quella dello Scout Speed in modalità dinamica, ma piuttosto la mancata esplicitazione del motivo per cui la contestazione non è stata effettuata immediatamente.

Tanto più che nel caso in esame, essendo lo Scout Speed installato all'interno del veicolo della Polizia in movimento, era sicuramente possibile, in linea teorica, contestare la violazione nell'immediatezza. Pertanto, anche sotto questo profilo, il verbale impugnato appare viziato.

Pertanto, deve essere annullato il verbale di accertamento infrazione impugnato.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Presta Giuseppe,
accoglie il ricorso e annulla il verbale di accertamento infrazione n.
791/2022, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Diamante.

Condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro tempore, al
pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in
complessivi € 308,00 di cui € 43,00 per spese ed € 265,00 per compenso,
oltre rimb. forf. i.v.a. e c.p.a. come per legge, somme da distrarsi in favore
dell'Avv. Giuseppe Marchese.

Belvedere Marittimo, li 15.06.2022

Il Giudice di Pace

Dott. Carlo La Pera

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 LUG. 2022

Il cancelliere C

[Signature]





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO
P.zza Stazione, 8 tel. 0985849145 - cod. Fiscale 92006630781 pec: prot.gdp.belvederemarittimo@giustiziacer.it

La presente copia composta da n° 5 fogli, per complessive n° 5 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio (fascicolo n° 215 /20 20 R.G.A.C.) che si rilascia in forma Esecutiva a richiesta dell'Avv. Giovanni MARCHESE

Belvedere Marittimo, li 20 OTT. 2022



IL CANCELLIERE
Istr. Massimiliano PEPE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli uffici della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Belvedere Marittimo, li 20 OTT. 2022



IL CANCELLIERE
Istr. Massimiliano PEPE

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA *ex art. 3-bis*
Legge n. 53/1994

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Marchese (C.F. MRCGPP73M20A773G)**, iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola (CS), in proprio quale difensore distrattario *ex art. 93 c.p.c.*, con studio in Via Benedetto Croce n. 26, Diamante (CS), ho notificato - ad ogni effetto di legge - il seguente provvedimento giurisdizionale:

- SENTENZA n. 222-22 GDP BELVEDERE MARITTIMO F.E..pdf (SENTENZA_n. 222-22_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO_F.E..pdf);
- ATTESTO che la copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta mediante scansione;
- DICHIARO che la presente notificazione è effettuata in relazione al procedimento n. 215/2022 RGAC Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Presta Giuseppe c/ Comune di Diamante), definito con il medesimo provvedimento giurisdizionale;
- nei confronti del **COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788)**, con sede in Via P. Mancini n. 10, Diamante (CS), in persona del Sindaco *pro-tempore*, trasmettendo l'allegata copia informatica conforme - a mezzo posta elettronica certificata - all'indirizzo PEC protocollodiamante@pec.it, estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it).

Diamante li, 12/02/2025

F.to digitalmente da **Avv. Giuseppe Marchese**

RIEPILOGO MAIL

21/02/2025

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI - AVVOCATO DISTRATTARIO (SENT. 32/23 GDP
BELVEDERE M.MO)

Data: 17/02/2025

INNObra 28
DBHORE

CON LA PRESENTE SI TRASMETTE LA RICHIESTA IN OGGETTO CON ALLEGATA LA RELATIVA SENTENZA.

CORDIALI SALUTI

F.TO
AVV. GIUSEPPE MARCHESE

Studio Legale Avv. Giuseppe Marchese

Via Benedetto Croce, 26 - 87023 Diamante (CS)

Tel. 0985.877273♦ Cell. 338.6318046

e-mail avvmarchesediamante@gmail.com avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Codice FISCALE MRCGPP73M20A773G Partita IVA 02595650785

Allegati:

- RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO DISTRATTARIO.pdf
- SENTENZA n. 32-23 GDP BELVEDERE MARITTIMO.pdf



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO**

nella persona della Dott.ssa Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 694/2022 R.G.A.C.

Oggetto: opposizione al verbale n. 6655 del 27/08/2022, notificato in data 03/12/2022, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante, per la violazione dell'art. 7/9-14 C.D.S.

Tra

IMMOBILIARE COSTRUZIONI DE MARCO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Maiera (CS), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Marchese, giusta procura stesa a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Diamante,

Via B. Croce, 26

RICORRENTE

E

Comune di Diamante in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Perugini (determina n. 794 del 16/11/2021, Delibera di Giunta Municipale n. 5 del 10/01/2021) unitamente all'Avv. Marietta De Rango

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del giorno 25/01/2023 le parti concludevano come a verbale e in atti.

SENT. N. 32/C

CRON. N. 121/2

REP. N.

R.G. N. 694/22

UD. DIS.

25 GEN.

DEP.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

Con ricorso depositato in data 21/12/2022, il ricorrente proponeva formale opposizione avverso il verbale già emarginato in oggetto. Il ricorrente invocava, tra gli altri motivi, la mancata notifica del verbale di violazione presupposto entro il termine di 90 giorni, la quale comporta l'estinzione della sanzione principale e con essa, per vincolo di dipendenza, l'estinzione della sanzione. Conclusivamente, pertanto, richiedeva l'annullamento del verbale in questa sede opposto.

Si costituiva in giudizio il Comune di Diamante il quale richiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Orbene, il Giudicante ritiene opportuno inquadrare la normativa di riferimento per addivenire alla soluzione della fattispecie *de qua*.

L'art. 14 della Legge n. 689/81, al primo comma, sancisce che "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa".

Il successivo secondo comma prevede che "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni".

dall'accertamento”.

Infine, a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.

Nel caso che ci occupa, il verbale di accertamento del 27/08/2022 veniva notificato solo in data 03/12/2022(cfr. in atti).

Alla luce di ciò, pertanto, la notifica risulta essere tardiva, in quanto veniva effettuata dopo i 90 giorni previsti dalla normativa richiamata dall'art. 201 C.d.S., con conseguente necessario annullamento del verbale opposto.

Per le motivazioni appena esposte, il ricorso deve essere accolto

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, considerati i parametri di cui al DM Giustizia 20/07/2012, n. 140 e succ. modifiche (D.M. 10 marzo 2014, n.55) nei minimi stabiliti e senza la fase istruttoria che non si è svolta.

PQM

Il Giudice di Pace di Paola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IMMOBILIARE COSTRUZIONI s.r.l. contro il Comune di Diamante, in persona del Sindaco, l.r.p.t., iscritta al n. 694/2022 R.G.A.C., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, annulla *in toto* il verbale n. 6655 del 27/08/2022, notificato in data 03/12/2022, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante, per la violazione dell'art. 7/9-14 C.D.S
- 2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 134,00, oltre spese esenti, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore

antistatario.

Così deciso in Belvedere Marittimo, li 25/01/2023

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Daniela Turco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25 GEN 2023

Il cancelliere C
D'Alessandro



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3-bis
Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Marchese (C.F. MRCGPP73M20A773G), iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola (CS), in proprio quale difensore distrattario *ex art. 93 c.p.c.*, con studio in Via Benedetto Croce n. 26, Diamante (CS), ho notificato - ad ogni effetto di legge - il seguente provvedimento giurisdizionale:

- SENTENZA n. 32-23 GDP BELVEDERE MARITTIMO.pdf (SENTENZA_n._32-23_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO.pdf);
- ATTESTO che la copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta mediante scansione;
- DICHIARO che la presente notificazione è effettuata in relazione al procedimento n. 694/22 RGAC Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Immobiliare Costruzioni De Marco c/ Comune di Diamante), definito con il medesimo provvedimento giurisdizionale;
- nei confronti del COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788), con sede in Via P. Mancini n. 10, Diamante (CS), in persona del Sindaco *pro-tempore*, trasmettendo l'allegata copia informatica conforme - a mezzo posta elettronica certificata - all'indirizzo PEC protocollodiamante@pec.it, estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it).

Diamante li, 12/02/2025

F.to digitalmente da Avv. Giuseppe Marchese

RIEPILOGO MAIL

17/02/2025

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Data: 12/02/2025

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale. In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio: - Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html> - Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma> - PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0> - Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

- SENTENZA_n._222-22_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO_F.E..pdf
- Relata_notifica_132.pdf.p7m

RIEPILOGO MAIL

21/02/2025

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI - AVVOCATO DISTRATTARIO (SENT. 225/22 GDP
BELVEDERE M.MO)

Data: 17/02/2025

To: ecuFil...
...l...m...

CON LA PRESENTE SI TRASMETTE LA RICHIESTA IN OGGETTO CON ALLEGATA LA RELATIVA SENTENZA.

CORDIALI SALUTI

F.TO
AVV. GIUSEPPE MARCHESE

Studio Legale Avv. Giuseppe Marchese

Via Benedetto Croce, 26 - 87023 Diamante (CS)

Tel. 0985.877273♦ Cell. 338.6318046

e-mail avvmarchesediamante@gmail.com avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Codice FISCALE MRCGPP73M20A773G Partita IVA 02595650785

Allegati:

- RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO DISTRATTARIO.pdf
- SENTENZA n. 225-22 GDP BELVEDERE MARITTIMO F.E..pdf

Prot 3247 del 12/02/25
UD 15/06/2022



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Paola, Dott. Carlo Le Pera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 243R.G.A.C. dell'anno 2022

TRA

TOCCI FIOMENA (TCCFMN58B50C588W) nata il 10.02.1958 a Cetraro (CS), e SETTECERZE DANTE (STTDNT51P07C588H), nato il 07.09.1951 a Cetraro (CS), entrambi residenti in Cetraro (CS), Via Veneto III Traversa n. 8, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Marchese (MRCGPP73M20A773G), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Diamante, Via Benedetto Croce n. 26, – ricorrenti.

CONTRO

COMUNE DI DIAMANTE (00362420788), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via P. Mancini, 10, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC), Via Zavatti 8, presso lo studio dell'Avv. Mario Perugini (PRGMRA76A30E388R) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marietta De Rango (DRNMTT68L63D086A), amministratore Unico e legale rappresentante della De Rango e Associati s.r.l. Società tra Avvocati – opposto.

N° 243/2022 R.G.A.C
N° 223/22 Sent.
N° Rep.
N° 975/11 Cron.

Oggetto:
Opposizione a
sanzione
amministrativa

15.06.2022

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Tocci Filomena e Settecerze Dante proponevano opposizione al verbale n. 1265/2022, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Diamante, per la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, rilevata a mezzo apparecchiatura per il controllo della velocità, modello Scout Speed Matr. 4173.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ed ordinato il deposito degli atti relativi all'accertamento.

Il Comune di Diamante si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 15.06.2022, la causa era decisa con dispositivo letto in udienza.

2. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto in riferimento ai motivi di opposizione relativi alla mancata segnalazione dell'apparecchio rilevatore della velocità, e alla mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata.

In relazione alla mancata segnalazione dell'apparecchio rilevatore della velocità si osserva che nell'ipotesi in cui la velocità di un veicolo venga rilevata mediane lo scout speed, sussiste l'obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile del dispositivo (Cassazione civile, sez. II, 22/10/2021, n. 29595).

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con

dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

Nel caso in esame, come emerge dalle foto prodotte dal Comune convenuto, la presenza dello strumento di rilevazione della velocità era segnalato da segnali temporanei, posizionati a terra, poco visibili per dimensioni e posizione e pertanto non risultano soddisfatti i requisiti imposti dalla legge sulla segnalazione preventiva. Inoltre, sotto il profilo della segnalazione dello strumento, anche il verbale non soddisfa i requisiti di legge atteso che “ai fini della legittimità della contestazione riguardante il superamento dei limiti di velocità, accertato tramite sistemi elettronici di rilevamento, è necessario che il verbale attesti anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso della postazione di controllo” (Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2014, n. 5997).

In riferimento alla dedotta mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata il verbale in esame riproducendo pedissequamente l'art. 201 del c.d.s., indica che la contestazione non è avvenuta perché “*non necessaria immediatamente in quanto l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari* (art. 201 c 1/ bis lettera e) e D.lgs. 285/1992 codice della strada e art. 384 del Regolamento

d'Esecuzione del C.d.s., Legge 214/03)".

Si deve però osservare che in forza della norma riprodotta sul verbale di accertamento in esame, la contestazione differita è possibile in tre differenti casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l'uno all'altro: determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari.

Conseguentemente, il generico richiamo della norma non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per la quale la contestazione non è avvenuta immediatamente.

In sostanza, non è posto in discussione la legittima e discrezionale scelta della Pubblica Amministrazione in ordine all'utilizzazione del sistema di rilevazione dell'infrazione, che nel caso di specie è quella dello Scout Speed in modalità dinamica, ma piuttosto la mancata esplicitazione del motivo per cui la contestazione non è stata effettuata immediatamente.

Tanto più che nel caso in esame, essendo lo Scout Speed installato all'interno del veicolo della Polizia in movimento, era sicuramente possibile, in linea teorica, contestare la violazione nell'immediatezza. Pertanto, anche sotto questo profilo, il verbale impugnato appare viziato.

Pertanto, deve essere annullato il verbale di accertamento infrazione impugnato.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

*Giudice Supplente
Dott. Carlo Lanza*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Tocci Filomena e Settecerze Dante, accoglie il ricorso e annulla il verbale di accertamento infrazione n. 1265/2022, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Diamante.

Condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi € 308,00 di cui € 43,00 per spese ed € 265,00 per compenso, oltre rimb. forf. i.v.a. e c.p.a. come per legge, somme da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Marchese.

Belvedere Marittimo, lì 15.06.2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 LUGLIO 2022

Il cancelliere C. e

Il Giudice di Pace





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO

P.zza Stazione, 8 tel. 0985849145 - cod. Fiscale 92006630781 pec: prot.gdp.belvederemarittimo@giustiziacer.it

La presente copia composta da n° 5 fogli, per complessive n° 5 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio (fascicolo n° 843 /2022 R.G.A.C.) che si rilascia in forma Esecutiva a richiesta dell'Avv. Giuseppe MARCHESE

Belvedere Marittimo, li 20 OTT. 2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli uffici della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Belvedere Marittimo, li 20 OTT. 2022



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3-bis
Legge n. 53/1994**

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Marchese (C.F. MRCGPP73M20A773G), iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola (CS), in proprio quale difensore distrattario ex art. 93 c.p.c., con studio in Via Benedetto Croce n. 26, Diamante (CS), ho notificato - ad ogni effetto di legge - il seguente provvedimento giurisdizionale:

- SENTENZA n. 225-22 GDP BELVEDERE MARITTIMO F.E..pdf (SENTENZA_n. 225-22_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO_F.E..pdf);
- ATTESTO che la copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta mediante scansione;
- DICHIARO che la presente notificazione è effettuata in relazione al procedimento n. 243/2022 RGAC Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Tocci Filomena c/ Comune di Diamante), definito con il medesimo provvedimento giurisdizionale;

- nei confronti del **COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788)**, con sede in Via P. Mancini n. 10, Diamante (CS), in persona del Sindaco *pro-tempore*, trasmettendo l'allegata copia informatica conforme - a mezzo posta elettronica certificata - all'indirizzo PEC protocollodiamante@pec.it, estratto dal registro IPA.

Diamante li, 12/02/2025

F.to digitalmente da **Avv. Giuseppe Marchese**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

SENT. N. 106/23
CRON. N. 582/2

IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

nella persona della Dott.ssa Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

REP. N. _____
R.G. N. 106/23

UD. DIS. _____
DEP. 17 MAG.

Nella causa iscritta al n. 106/2023 R.G.A.C.

Oggetto: opposizione al verbale n. 7303/2022 del 01/12/2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante, per la violazione delle norme di cui all'art. 142, comma 8, del C.d.S. notificato in data 15/02/2023.

Tra

Arcuri Daniele (C.F. - RCR DNL 50A24 A773E), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marchese in Diamante (CS), Via Benedetto Croce n.26, giusta procura a margine al ricorso.

RICORRENTE

E

Comune di Diamante (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Mario Perugini, giusta determinazione n. 794 del 16/11/2021 del Responsabile del Settore V contenzioso e Delibera Municipale in atti unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Marietta de Rango giusta procura posta su foglio separato ma congiunta alla memoria di costituzione.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 03/05/23 le parti concludevano come a verbale e in atti ai

quali si rimanda.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

Il ricorrente, con ricorso, proponeva formale opposizione avverso i verbali di contestazione in oggetto per la violazione dell'art. 142, comma 8, le doglianze vengono così sintetizzate:

- 1) Mancata contestazione immediata dell'infrazione;
- 2) Mancata prova della perfetta efficienza delle apparecchiature;
- 3) Mancata segnalazione della presenza di postazione di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità in entrambi i sensi di marcia.

Si costituiva in giudizio il Comune di Diamante il quale i richiedevano il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Ritenuta soddisfatta l'attività istruttoria in base a quanto le parti hanno prospettato e allegato in atti la causa veniva decisa

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Alcune censure mosse dal ricorrente sono fondate e meritevoli di accoglimento.

In particolare, sulla segnaletica. Sotto il profilo della segnalazione dello strumento, il verbale non soddisfa i requisiti di legge atteso che "ai fini della legittimità della contestazione riguardante il superamento dei limiti di velocità, accertato tramite sistemi elettronici di rilevamento, è necessario che il verbale attesti anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di

*preavviso della postazione di controllo" (Cassazione civile, sez. VI,
14/03/2014, n. 5997) In materia, la normativa di riferimento è il D.L. 3 agosto
2007, n. 117, inoltre, il DM. dei Trasporti, Decreto del 15 agosto 2007, che,
in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge richiamato,
recante disposizioni urgenti modificate del Codice della Strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, prevede che: "le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione del codice
della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno".*

La normativa richiamata espressamente prevede che: "considerato che l'art. 3,
comma 1, lettera b) del decreto -legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce
esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità
stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si
applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in
maniera dinamica la velocità, ovvero ad inseguimento.

In merito occorre fare delle precisazioni ritenuto che il Decreto Ministeriale
da ultimo richiamato deve essere coordinato con l'obbligo di informazione
dovuto agli automobilisti, imposto con norma gerarchicamente sovraordinata
(cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 654/16; numerose sentenze del Tribunale
ordinario di Paola, dott. Caroleo, alle quali si rimanda, ove si procede a
disapplicare l'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto -legge 3 agosto 2007 in
favore della normativa primaria.) si da attuare quella necessaria finalità di

prevenzione cui necessariamente sono destinati tali dispositivi. Ed invero, la segnalazione all'utenza, è destinata a spiegare efficacia non soltanto nei rapporti organizzativi interni della P.A. (cfr. Cass. 12833/2007), ma anche ad orientare la condotta di guida degli utenti e preavvertirli del possibile accertamento con metodiche elettroniche. In conclusione se la strumentazione che rileva la velocità a distanza è di prassi e non diretta far fronte a sporadici rilevamenti dettati dall'urgenza, non si può ignorare la dovuta informazione all'utenza (art. 142, comma 2 bis, del Codice della Strada, cfr. in merito Tribunale di Belluno, sentenza n. 535 del 12/10/2017). La conclusione ora richiamata è sostenuta anche numerose sentenze della Cassazione ormai con orientamento quasi uniforme (cfr. Cass. Civ. n. 5997 del 14/03/2014; o Corte di Cassazione- ordinanza n. 29595/2021, Sez. seconda Civile-), ove si ribadisce che “*la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti determinandone la nullità*”. Nel caso specifico, le foto accluse al fascicolo della resistente non danno alcuna contezza immediata della distanza intercorrente tra i segnali e il punto di rilevamento invero, per prevalente giurisprudenza (Cass. 25769/2015; Cass. Ord. 20327/2018; Cass. Civile n. 32104/2019), in presenza di apparecchi elettronici mobili presidiati da un organo della polizia stradale (com'è il caso di specie) la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, ricordando che le postazioni mobili

di controllo devono essere segnalate nel minimo "ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità" (così stabilisce l'art. 4 della circolare 3 agosto 2007 sul d.l. 117/2017 recante modifiche al Codice della Strada) così come nel massimo devono avere caratteristiche di adeguatezza (in sostanza il punto di rilevamento non può essere posto a notevole distanza dal cartello di preavviso). Ancora sulla cartellonistica, pare necessario richiamare una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione- ordinanza n. 29595/2021, Sez. seconda Civile- che chiaramente consolida il principio appena enunciato ove, trattando di un caso analogo su 'Scout Speed', ritiene che l'autovettura dei vigili urbani sulla quale esso è installato debba riportare una scritta luminosa e ben visibile, proprio al fine di soddisfare l'esigenza del presegnalazione. Inoltre, In riferimento alla dedotta mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata il verbale in esame riproducendo pedissequamente l'art. 201 del c.d.s., indica che la contestazione non è avvenuta perché "non necessaria immediatamente in quanto l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (art. 201 c 1/ bis lettera e) e D.lgs. 285/1992 codice della strada e art. 384 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.s., Legge 214/03)". Si deve però osservare che in forza della norma riprodotta sul verbale di accertamento in esame, la contestazione differita è possibile in tre

differenti casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l'uno all'altro: determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari. Conseguentemente, il generico richiamo della norma non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per la quale la contestazione non è avvenuta immediatamente. In sostanza, non è posto in discussione la legittima e discrezionale scelta della Pubblica Amministrazione in ordine all'utilizzazione del sistema di rilevazione dell'infrazione, che nel caso di specie è quella dello Scout Speed in modalità dinamica, ma piuttosto la mancata esplicitazione del motivo per cui la contestazione non è stata effettuata immediatamente. Risulta, infine, violato l'art. 4 del Decreto Legge 20/06/2002 n. 121 per la mancata indicazione del decreto prefettizio che autorizza il rilevamento con modalità differita, invero "la mancata indicazione degli estremi del decreto Prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione". (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 26441 del 20.12.2016). Per tali ragioni valutate come assolutamente preminentí tra le varie doglianze avanzate dal ricorrente, dunque, per necessità di sintesi espositiva, il verbale di contestazione deve essere annullato.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM

55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore del ricorrente, parte vittoriosa. Tuttavia, considerato il progressivo e considerevole aumento presso questo ufficio di cause aventi lo stesso oggetto tanto da assumere i connotati della serialità (Cfr. Cass. Civ., Sez. terza, n. 1972 del 29 gennaio 2014) pare opportuno procedere alla liquidazione delle spese da contenersi entro i parametri minimi previsti, con eliminazione della fase istruttoria che non si è svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Arcuri Daniele contro Comune di Diamante (CS), in persona del Sindaco, l.r.p.t., iscritta al n. 106/2023 R.G.A.C., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, annulla *in toto* il verbale n. 7303/2022 del 01/12/2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante, per la violazione delle norme di cui all'art 142, comma 8, del C.d.S, notificato in data 15/02/2023.
- 2) Condanna il Comune di Diamante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie nella misura di legge, IVA e C.P.A come per legge, da distrarsi ex art. 93 C.P.C. all'antistatario procuratore.

Così deciso in Belvedere Marittimo, il 03/05/2023



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3-bis
Legge n. 53/1994**

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Marchese (C.F. MRCGPP73M20A773G), iscritto all'elenco degli Avvocati dell'Ordine di Paola (CS), in proprio quale difensore distrettario ex art. 93 c.p.c., con studio in Via Benedetto Croce n. 26, Diamante (CS), ho notificato - ad ogni effetto di legge - il seguente provvedimento giurisdizionale:

- SENTENZA n. 176-23 GDP BELVEDERE MARITTIMO GDP BELVEDERE M.MO.pdf (SENTENZA_n_176-23_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO.pdf);

- ATTESTO che la copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta mediante scansione;

- DICHIARO che la presente notificazione è effettuata in relazione al procedimento n. 106/23 RGAC Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Arcuri Daniele c/ Comune di Diamante), definito con il medesimo provvedimento giurisdizionale;

- nei confronti del COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788), con sede in Via P. Mancini n. 10, Diamante (CS), in persona del Sindaco *pro-tempore*, trasmettendo l'allegata copia informatica conforme - a mezzo posta elettronica certificata - all'indirizzo PEC protocollo.diamante@pec.it, estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it).

Diamante li, 12/02/2025

F.to digitalmente da Avv. Giuseppe Marchese

MAIL PROTOCOLLA

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Data: 12/02/2025
Ora: 11:32:14

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale. In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio: - Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html> - Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma> - PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0> - Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

- SENTENZA_n._176-23_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO.pdf
- Relata_notifica_135.pdf.p7m



7

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SENT. N. 371/22CRON. N. 13/7/22

REP. N. _____

R.G. N. 279/22

UD. DIS. _____

DEP. 28 SET. 2022

nella persona della Dott.ssa Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 279/2022 R.G.A.C.

Oggetto: opposizione al verbale n. 1438/2022 del 14/04/2022, elevato dalla

Polizia Municipale del Comune di Diamante, per la violazione delle norme di

cui all'art 142, comma 8, del C.d.S, notificato in data 13/05/22

Tra

Bruno Luigi, C.F. - BRN LGU 63B09 D289D, nato il 09/02/1963, a

Diamante (CS), in Via Parigi, 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe

Marchese elettiivamente domiciliato presso il suo studio in Diamante (CS), via

Benedetto Croce, 26, giusta procura a margine al ricorso

RICORRENTE

E

~~GIUDICE SUPPLEMENTARE
DANIELA TURCO~~

Comune di Diamante (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.

rappresentato e difeso dall'avv. Mario Perugini, giusta determinazione n. 794

del 16/11/2021 del Responsabile del Settore V contenzioso e Delibera

Municipale in atti, unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Maietta de Rango

giusta procura posta su foglio separato ma congiunta alla memoria di

costituzione.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 28/09/22 le parti concludevano come a verbale e in atti ai

quali si rimanda.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

La ricorrente, con ricorso, proponeva formale opposizione avverso il verbale di contestazione in oggetto per la violazione dell'art. 142, comma 8, le doglianze vengono così sintetizzate:

- 1) Mancata contestazione immediata dell'infrazione;
- 2) Mancata prova della perfetta efficienza delle apparecchiature;
- 3) Mancata segnalazione della presenza di postazione di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità in entrambi i sensi di marcia.

Si costituiva in giudizio il Comune di Diamante il quale richiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Ritenuta soddisfatta l'attività istruttoria in base a quanto le parti hanno prospettato e allegato in atti la causa veniva decisa

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Alcune censure mosse dal ricorrente sono fondate e meritevoli di accoglimento.

In particolare, sulla segnaletica. Sotto il profilo della segnalazione dello strumento, il verbale non soddisfa i requisiti di legge atteso che "ai fini della legittimità della contestazione riguardante il superamento dei limiti di velocità, accertato tramite sistemi elettronici di rilevamento, è necessario che il verbale attesti anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di

UNICO SUPPLEMENTO
DANIELA TURCO

preavviso della postazione di controllo” (Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2014, n. 5997) In materia, la normativa di riferimento è il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, inoltre, il DM dei Trasporti, Decreto del 15 agosto 2007, che, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge richiamato, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, prevede che: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno”.

La normativa richiamata espressamente prevede che: “considerato che l’art. 3, comma I, lettera b) del decreto –legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stanziate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità, ovvero ad inseguimento.

In merito occorre fare delle precisazioni ritenuto che il Decreto Ministeriale da ultimo richiamato deve essere coordinato con l’obbligo di informazione dovuto agli automobilisti, imposto con norma gerarchicamente sovraordinata (cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 654/16; numerose sentenze del Tribunale ordinario di Paola, dott. Caroleo, alle quali si rimanda, ove si procede a disapplicare l’art. 3, comma I, lettera b) del decreto –legge 3 agosto 2007 in favore della normativa primaria) si da attuare quella necessaria finalità di

*GIUDICE SUPPLENTE
DANIELA TURCO*

prevenzione cui necessariamente sono destinati tali dispositivi. Ed invero, la segnalazione all'utenza, è destinata a spiegare efficacia non soltanto nei rapporti organizzativi interni della P.A. (cfr. Cass. 12833/2007), ma anche ad orientare la condotta di guida degli utenti e preavvertirli del possibile accertamento con metodiche elettroniche. In conclusione se la strumentazione che rileva la velocità a distanza è di prassi e non diretta far fronte a sporadici rilevamenti dettati dall'urgenza, non si può ignorare la dovuta informazione all'utenza (art. 142, comma 2 bis, del Codice della Strada, cfr. in merito Tribunale di Belluno, sentenza n. 535 del 12/10/2017). La conclusione ora richiamata è sostenuta anche numerose sentenze della Cassazione ormai con orientamento quasi uniforme (cfr: Cass. Civ. n. 5997 del 14/03/2014; o Corte di Cassazione- ordinanza n. 29595/2021, Sez. seconda Civile-), ove si ribadisce che *"la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità"*. Nel caso specifico, le foto accluse al fascicolo della resistente non danno alcuna contezza immediata della distanza intercorrente tra i segnali e il punto di rilevamento invero, per prevalente giurisprudenza (Cass. 25769/2015; Cass. Ord. 20327/2018; Cass. Civile n. 32104/2019), in presenza di apparecchi elettronici mobili presidiati da un organo della polizia stradale (com'è il caso di specie) la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, ricordando che le postazioni mobili

GIUDICE SUPPLENTE
DANIELE TURCO

di controllo devono essere segnalate nel minimo "ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità" (così stabilisce l'art. 4 della circolare 3 agosto 2007 sul d.l. 117/2017 recante modifiche al Codice della Strada) così come nel massimo devono avere caratteristiche di adeguatezza (in sostanza il punto di rilevamento non può essere posto a notevole distanza dal cartello di preavviso). Ancora sulla cartellonistica, pare necessario richiamare una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione- ordinanza n. 29595/2021, Sez. seconda Civile- che chiaramente consolida il principio appena enunciato ove, trattando di un caso analogo su 'Scout Speed', ritiene che l'autovettura dei vigili urbani sulla quale esso è installato debba riportare una scritta luminosa e ben visibile, proprio al fine di soddisfare l'esigenza del presegnalazione. Inoltre, In riferimento alla dedotta mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata il verbale in esame riproducendo pedissequamente l'art. 201 del c.d.s., indica che la contestazione non è avvenuta perché "non necessaria immediatamente in quanto l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (art. 201 c 1/ bis lettera e) e D.lgs. 285/1992 codice della strada e art. 384 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.s., Legge 214/03)". Si deve però osservare che in forza della norma riprodotta sul verbale di accertamento in esame, la contestazione differita è possibile in tre

differenti casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l'uno all'altro: determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari. Conseguentemente, il generico richiamo della norma non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per la quale la contestazione non è avvenuta immediatamente. In sostanza, non è posto in discussione la legittima e discrezionale scelta della Pubblica Amministrazione in ordine all'utilizzazione del sistema di rilevazione dell'infrazione, che nel caso di specie è quella dello Scout Speed in modalità dinamica, ma piuttosto la mancata esplicitazione del motivo per cui la contestazione non è stata effettuata immediatamente. Risulta, infine, violato l'art. 4 del Decreto Legge 20/06/2002 n. 121 per la mancata indicazione del decreto prefettizio che autorizza il rilevamento con modalità differita, invero "la mancata indicazione degli estremi del decreto Prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione". (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 26441 del 20.12.2016). Per tali ragioni valutate come assolutamente preminenti tra le varie doglianze avanzate dal ricorrente, dunque, per necessità di sintesi espositiva, il verbale di contestazione deve essere annullato.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM

GIUDICE SUPPLEMENTARE
DANIELA TURCO

55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore del ricorrente, parte vittoriosa. Tuttavia, considerato il progressivo e considerevole aumento presso questo ufficio di cause aventi lo stesso oggetto tanto da assumere i connotati della serialità (Cfr. Cass. Civ., Sez. terza, n. 1972 del 29 gennaio 2014) pare opportuno procedere alla liquidazione delle spese da contenersi entro i parametri minimi previsti, con eliminazione della fase istruttoria che non si è svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Bruno Luigi, contro Comune di Diamante (CS), in persona del Sindaco, l.r.p.t., iscritta al n. 279/2022 R.G.A.C., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:


- 1) Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, annulla *in toto* il verbale n. 1438/2022 del 14/04/2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante, per la violazione dell'art 142, comma 8, del C.d.S, notificato in data 13/05/22
- 2) Condanna il Comune di Diamante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie nella misura di legge, IVA e C.P.A come per legge, da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Belvedere Marittimo, li 28/09/2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28 SET. 2022

Il cancelliere C

[Handwritten signature]





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO

P.zza Stazione, 8 tel. 0985849145 - cod. Fiscale 92006630781 pec: prot.gdp.belvederemarittimo@giustiziacer.it

La presente copia composta da n° 07 fogli, per complessive
n° 07 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio (fascicolo n° 279 /2022 R.G.A.C.) che si rilascia in
forma Esecutiva a richiesta dell'Avv. Giuseppe Narese

Belvedere Marittimo, li 20 OTT. 2022

IL CANCELLIERE
Istr. Massimiliano PEPE

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli uffici della
Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Belvedere Marittimo, li 20 OTT. 2022

IL CANCELLIERE
Istr. Massimiliano PEPE

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3-bis
Legge n. 53/1994**

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Marchese (C.F. MRCGPP73M20A773G), iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Paola (CS), in proprio quale difensore distrattario ex art. 93 c.p.c., con studio in Via Benedetto Croce n. 26, Diamante (CS), ho notificato - ad ogni effetto di legge - il seguente provvedimento giurisdizionale:

- SENTENZA n. 371-22 GDP BELVEDERE MARITTIMO F.E.pdf (SENTENZA_n.371-22_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO_F.E.pdf);

- ATTESTO che la copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo da cui è stata estratta mediante scansione;

- DICHIARO che la presente notificazione è effettuata in relazione al procedimento n. 279/2022 RGAC Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Bruno Luigi c/ Comune di Diamante), definito con il medesimo provvedimento giurisdizionale;

- nei confronti del COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788), con sede in Via P. Mancini n. 10, Diamante (CS), in persona del Sindaco *pro tempore*, trasmettendo l'allegata copia informatica conforme - a mezzo posta elettronica certificata - all'indirizzo PEC protocollo.diamante@pec.it, estratto dal registro IPA (indicepa.gov.it).

Diamante li, 12/02/2025

F.to digitalmente da Avv. Giuseppe Marchese

MAIL PROTOCOLLO

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Data: 12/02/2025
Ora: 16:52:43

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale. In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio: - Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html> - Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma> - PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0> - Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

- SENTENZA_n._371-22_GDP_BELVEDERE_MARITTIMO_F.E..pdf
- Relata_notifica_137.pdf.p7m



8

DFB

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1303/2022, vertente

TRA

Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via P. Mancini 10, C.F. e P.IVA 00362420788, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Mario Perugini, C.F. PRGMRA76A30E388R e dall'Avv. Marietta De Rango, CF DRNMTT68L63D086A, amministratore unico e legale rappresentante della De Rango e Associati S.r.l. Società tra Avvocati, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova Marche (MC), Via Zavatti 8, PEC avvmarioperugini@puntopec.it e avv.mariettaderango@pec.giuffre.it

Appellante

E

Avv.to Italo Guaglano, nato a Diamante (CS) il 16.06.1956, (C.F.: GGLTLI56Hl6D289P) e residente in Diamante (CS) alla C.da Lauro N.2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Filomena Liserre, c.f. LSRFMN67M63A773U, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.da Unno 125, 87020 Buonvicino (CS), PEC avv.filomenaliserre@pec.giuffre.it

Appellato

Oggetto

appello avverso la sentenza n. 380/2021 resa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, depositata in Cancelleria in data 23/03/2022.

Conclusioni delle parti

come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza n. 60/2025 pubbl. il 14/01/202

Con sentenza n. 380/2021 il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, così provvedeva: "1) Accoglie la proposta opposizione e per l'effetto, annulla in toto il verbale n. 474/2021 del 28.06.21 ed il verbale n. 555/2021 del 28.06.21, entrambi redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante per la violazione rispettivamente dell'art. 142 comma 7 ed art. 142 comma 8 del C.d.S.; 2) Condanna il Comune di Diamante in persona del suo l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive Euro 100,00 il tutto oltre iva, e cap e rimborso forfettario ope legis con distrazione ex art.93 cpc in favore del procuratore costituto".

Il procedimento di primo grado ha avuto ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso i verbali di contestazione nr. 474/2021 e 555/2021 del 28/6/2021, relativi ad eccesso di velocità, elevati a suo carico dalla Polizia Municipale di Diamante per violazione di cui all'art. 142 co. 8 del Codice della Strada, perché conduceva, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nei verbali, un veicolo lungo la SS 18 in Diamante a velocità superiore al limite previsto, accertamento avvenuto attraverso apparecchio Scout Speed Fixed posto a bordo dell'autovettura della Polizia Locale che ha elevato i verbali in questione.

In particolare, il verbale N.474/2021 atteneva alla contestazione intervenuta giorno 28.06.21 alle ore 11,02 relativa al veicolo targato GD537BY di proprietà dell'avv. Italo Guagliano, fatto accertato in località Diamante dal Km271+600 al Km 274+400 direzione Nord, mentre il verbale N.555/2021 riguardava a contestazione del giorno 28.06.2021 (medesimo giorno) alle ore 10.16, relativamente ad analogo veicolo, fatto accertato in località Diamante ss 18 dal Km 271 + 600 al Km 274+400 direzione Sud

In entrambi gli atti i verbalizzanti dichiaravano di non aver potuto procedere all'immediata contestazione delle violazioni per come riportato nei verbali, ossia: “*motivi: non necessaria immediatamente in quanto l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo perché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (art. 201 comma 1 bis lettera e) e d.lgs. 285/1992 del cds.*”.

Avverso la pronuncia indicata ha proposto appello il Comune di Diamante con un unico motivo di gravame con il quale eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che l'apparecchio "scout speed" possa operare anche mentre la vettura su cui è installato è in movimento, così da poter procedere all'immediata contestazione della violazione, chiedendo volersi accertare l'inammissibilità della contestazione immediata, nonché nella parte in cui non è stata

Sentenza n. 60/2025 pubbl. il 14/01/202

riconosciuta la validità della motivazione indicata, avendo il Giudice di Pace ritenuto che *tale motivazione è assolutamente generica perché non consente di appurare quale sia la ragione concreta per cui non è avvenuta la contestazione immediata da ciò ne discende l'illegittimità del verbale che pertanto deve essere annullato*", prescindendo dalla valutazione delle caratteristiche dello strumento utilizzato.

L'appello è infondato e viene rigettato.

Lo "scout speed" è un autovelox installato a bordo di veicoli impiegati dagli organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento, come nelle circostanze in esame, sia in modalità stazionaria, in grado di captare la velocità dei veicoli in entrambe le direzioni a diverse decine di chilometri di distanza, ed è una strumentazione autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 1323, dell'8 marzo 2012, e n. 2430 del 03.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive integrazioni.

Non può essere accolto, quindi, l'assunto di parte appellante secondo il quale la mancata immediata contestazione sarebbe derivata automaticamente dall'utilizzo dello strumento indicato in quanto non è impedito all'autorità una immediata contestazione, anzi è possibile all'agente verificare la violazione del Codice della Strada nell'immediatezza dell'evento stesso, trattandosi di strumento gestibile anche in tempo reale.

Nessuna particolare diversa caratteristica degli strumenti specificatamente utilizzati dal Comune di Diamante rispetto al tipo generale, tale da impedire il rilievo immediato, è stata dimostrata.

Non è, altresì, sufficiente il riferimento operato dall'appellante alla circostanza che il dispositivo utilizzato consente l'accertamento in tempo successivo ai sensi dell'art. 201 co.1-bis lett e) C.d.S., in quanto detta norma abilita la contestazione differita solo in presenza di determinate condizioni, fra di loro diverse ed alternative, mancanti nei verbali contestati.

L'accertamento con l'indicato strumento rientra, infatti, nella dizione normativa di cui all' art. 201 c. 1 del C.d.S., il quale prevede che "*qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata*" il verbale rechi, oltre agli "*estremi precisi e dettagliati della violazione*", anche "*la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata*", elencando al seguente comma 1-bis i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, individuando tre differenti motivi particolari, ossia "*poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari*", ma facendo sempre salva l'applicazione del comma precedente ("*Fermo restando quanto indicato dal comma 1*").

Ne consegue che ove la contestazione non avvenga immediatamente, analogamente a quanto disposto in generale per tutti gli atti amministrativi, è fatto obbligo all'Autorità procedente di indicare nel

relativo verbale notificato la motivazione specifica della mancanza, e quindi una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S. che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, pena l'illegittimità del verbale.

L'indicato obbligo non consente “*alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione*” in ordine alla non adozione di misure idonee a garantire l'immediata contestazione (come chiarito dalla Suprema Corte, ex plurimis Cass. n. 376 del 2008, Cass. n. 5861 del 2005, Cass. n. 11971 del 2003), per cui la verifica dell'infrazione può essere accertata e contestata anche successivamente se non materialmente possibile nell'immediatezza, ma ciò non può tradursi nella esclusione dell'obbligo di motivazione.

Non è, infatti, necessario l'immediato accertamento in presenza dei dispositivi indicati se ciò non è materialmente possibile, ma se detta contestazione immediata della violazione non è stata effettuata il verbale deve contenere in modo esaustivo e completo la congrua enunciazione dei motivi che l'hanno impedita, al fine di consentire la comprensione della ratio della condotta nonché l'esercizio del diritto di difesa, in conformità a quanto precisato in sentenza impugnata.

In tal senso, la giurisprudenza ha ritenuto illegittime le omesse motivazioni, le motivazioni insufficienti e quelle apparenti.

Tra le motivazioni apparenti, e quindi illegittime, rientra, appunto, la motivazione per relationem adottata in entrambi i verbali in esame, nei quali è stato effettuato un mero richiamo all'art. 201 C.d.S., che è stato genericamente riportato -“*perché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (art. 201 comma 1 bis lettera e) e d.lgs. 285/1992 del cds.*”-, senza indicare effettivamente le specifiche ragioni per cui non si è potuto procedere a contestazione immediata e quale dei tre motivi previsti dalla norma ricorreva nei due casi concreti.

Trattasi, pertanto, di motivazione apparente, che impone l'annullamento del provvedimento (vedi, ex multis, Cass., sez I, sent. n.16073 del 18 agosto 2004: “*in tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudicelegitrimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredata di una motivazione meramente apparente*”).

Si fa presente, inoltre, che in entrambi i casi la rilevazione con lo strumento dello “scout speed” è stata effettuata in modalità dinamica, risultando dai verbali il suo utilizzo sul veicolo in movimento della stessa Polizia Municipale che procedeva in senso contrario di marcia rispetto a quello

contravvenzionato, ed avendo le parti confermato la foto frontale in fase di avvicinamento, in strada posta nel comune di Diamante con limite di velocità a 50 Km orari, a doppio senso di circolazione ed in orari diurni (h 10.16 e h. 11.02), il che non impediva automaticamente la tempestiva contestazione in mancanza di ulteriori indicazioni del caso concreto tali da giustificare adeguatamente la mancanza di possibilità di procedere immediatamente.

Ad ulteriore sostegno del gravame, inoltre, l'appellante rileva la legittimità della mancata immediata contestazione in applicazione dell'art. 201 C.d.S. in quanto la vettura dell'appellato proveniva in entrambi i casi dal senso opposto di marcia rispetto al verso in cui era posizionata la vettura della Polizia, asserendo che la contestazione immediata sarebbe stata possibile solo invertendo il veicolo e procedendo ad inseguire il primo mezzo, trattandosi di una strada extraurbana secondaria posta all'interno del perimetro del centro abitato, ma detta giustificazione ex post non è legittima né esauriente, non essendo contenuta ed esplicitata in verbale, per come prima detto.

Per le motivazioni suindicate, la sentenza impugnata va confermata, con rigetto dell'appello.

In applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata. Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto al valore della controversia (inferiore ad € 1.100,00), nella misura corrispondente ai parametri medi - ritenuti equi considerato l'oggetto del contendere, la natura ed il valore della controversia, esclusa la fase di trattazione, pari ad € 462,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge).

Le spese di lite vengono distratte in favore del difensore della parte appellata che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93, co. 1 c.p.c.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
- 2- condanna l'appellante alla rifusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata che liquida in complessive € 462,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
- 3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.

Sentenza n. 60/2025 pubbl. il 14/01/202

RG n. 1303/202

Sentenza n. cronol. 303/2025 del 14/01/202

Così deciso in Paola, 14.01.2025

IL GIUDICE

(dott. Luigi Varrecchione)

STUDIO LEGALE Avv. FILOMENA LISERRE
C.da Urmo, 125 – 87020 Buonvicino (CS)
Tel. Fax 0985 877314 – Pers. 320 7526218
e-mail: avv.filomenaliserre@gmail.com
p.e.c.: avv.filomenaliserre@pec.giuffre.it

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC

Ex art. 3 bis Legge N. 53/1994

Io sottoscritta Avv. Filomena Liserre (C.F.: LSRFMN67M63A773U) iscritta all'albo degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Paola (CS) in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. mod., quale rappresentante e difensore domiciliatario dell' Avv. Italo Guagliano (C. F.: GGLTLI56H16D289P), per il quale si procede alla notifica in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, c.p.c. in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, in relazione al giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Paola, N. R.G. 1303/2022

Notifico

- Al Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. e P.IVA 00362420788);
- Al Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F. e P.Iva 00362420788) presso i suoi rappresentanti, difensori e procuratori domiciliatari costituiti in atti Avv.ti Mario Perugini (CF.: PRGMRA76A30E388R) e Marietta De Rango (C.F. DRNMTT68L63D086A), ai fini e per gli effetti dell' articolo 325 c.p.c., dalla mia personale casella di PEC registrata presso INIPEC avv.filomenaliserre@pec.giuffre.it, unitamente alla presente relata, firmata digitalmente, Copia della **Sentenza N. 60/2025 emessa all'esito del giudizio iscritto al N. R.G. 1303/2022 in data 14.01.2025 dal Tribunale Civile di Paola nella persona del Dott. Luigi Varrecchione e pubblicata in pari data (Nome file: 7896572s.pdf)**

A

- Comune di Diamante in persona del legale rappresentante pro – tempore all' indirizzo di posta elettronica certificata protocollodiamante@pec.it corrispondente al domicilio indicato nel pubblico elenco IPA;
- Avv. Mario Perugini all'indirizzo di posta elettronica certificata avvmarioperugini@puntopec.it corrispondente al domicilio digitale indicato nel pubblico elenco INIPEC;
- Avv. Marietta De Rango all' indirizzo di posta elettronica certificata avv.mariettaderango@pec.giuffre.it corrispondente al domicilio indicato nel pubblico elenco INIPEC

Attesto

Ai sensi degli artt. 196 octies e 196 undecies disp. att. c.p.c. che l' allegato file: 7896572s.pdf (Sentenza N.60/2025 del 14.01.2025 emessa all' esito del giudizio iscritto al N. R.G. 1303/2022 dal Tribunale Civile di Paola nella persona del Dott.

Luigi Varrecchione e pubblicata in pari data) è copia conforme, alla copia digitale
presente nel fascicolo informatico del procedimento N. 1303/2022 R.G. Tribunale
Civile di Paola da cui è stata estratta.

Buonvicino, 3.03.2025

Avv. Filomena Liserre

Firmato digitalmente da

Filomena Liserre

CN = Filomena Liserre

C = IT

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

nella persona della Dott.ssa Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 284/2022 R.G.A.C.

CRON. N. 1314/22

REP. N. 367/22

R.G. N. 284/22

UD. DIS.

DEP. 20 SET. 2022

Oggetto: opposizione al verbale n. 1308/2022 del 24/03/2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante, per la violazione delle norme di cui all'art 142, comma 8, del C.d.S. notificato in data 15/04/22

Tra

La Sig.ra Droghini Stella Annaria, (C.F. DRG SLL 77B0 7G97 5E), nata il 07/02/1977, a Praia a Mare (CS), ed ivi residente in via Fratelli Cervi, N. 21 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Raffo, (C.F. RFF MSM 73L31 A773Q), il cui studio in Belvedere Marittimo (CS), via Dei Normanni, n. 14, elettivamente domicilia giusta procura stesa in calce al ricorso

RICORRENTE

E

Comune di Diamante (CS), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Mario Perugini, giusta determinazione n. 794 del 16/11/2021 del Responsabile del Settore V contenzioso e Delibera Municipale in atti, unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Maietta de Rango giusta procura posta su foglio separato ma congiunta alla memoria di costituzione.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 28/09/22 le parti concludevano come a verbale e in atti ai

Totale € 195,70

Sentenza n 382/20 (Rg 442/20) IMPIERI Salvatore/ Comune di Diamante:

Pecora municipale
N° 40/22

Onorari	€ 134,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 20,10
Cassa Avvocati (4%)	€ 6,16
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
bollo	<u>2,00</u>

Totale € 205,26

365/22

Sentenza n 496/14 (RG 599/13): Droghini/ Comune di Diamante:

Onorari	€ 126,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 18,90
Cassa Avvocati (4%)	€ 5,80
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
bollo	<u>2,00</u>

Totale € 195,70

Operazioni non soggette a IVA effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario agevolato).

Totale a versare € 1.159,08

Resto in attesa di Vs celere e cortese riscontro della presente lettera entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della presente, ai fini della ratifica per accettazione, dell'intero contenuto, diversamente mi vedrò costretto, mio malgrado a procedere esecutivamente.

Si comunicano altresì le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento di quanto dovuto e a seguito del quale verrà rimessa fattura:

IBAN IT18L0100581020000000003068

Distinti saluti.

The image shows a handwritten signature "Massimo Raffo" written over a circular studio stamp. The stamp contains the text "STUDIO LEGALE" at the top, "Avv. Massimo Raffo" in the center, and "Pecora" at the bottom. There is also some smaller, illegible text or a logo on the right side of the stamp.

CONCLUSIONI

All'udienza del 28/09/22 le parti concludevano come a verbale e in atti ai quali si rimanda.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiaro che la presente sentenza viene redatto ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

La ricorrente, con ricorso, proponeva formale opposizione avverso il verbale di contestazione in oggetto per la violazione dell'art. 142, comma 8, le doglianze vengono così sintetizzate.

- 1) Mancata contestazione immediata dell'infrazione;
- 2) Mancata prova della perfetta efficienza delle apparecchiature;
- 3) Mancata segnalazione della presenza di postazione di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità in entrambi i sensi di marcia.

Si costituiva in giudizio il Comune di Diamante il quale richiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Ritenuta soddisfatta l'attività istruttoria in base a quanto le parti hanno prospettato e allegato in atti la causa veniva decisa.

Nel merito la domanda è fondata e merito accoglimento.

Alcune censure mosse dal ricorrente sono fondate e meritevoli di accoglimento.

In particolare, sulla segnaletica. Sotto il profilo della segnalazione dello strumento, il verbale non soddisfa i requisiti di legge atteso che "ai fini della legittimità della contestazione riguardante il superamento dei limiti di velocità, occorre tramite sistemi elettronici di rilevamento, è necessario che

3 di 7

"il verbale attesti anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso della postazione di controllo" (Cassazione civile, sez. VI, 14.03.2014, n. 5997) In materia, la normativa di riferimento è il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, inoltre, il DM dei Trasporti, Decreto del 15 agosto 2007, che, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge richiamato, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, prevede che: "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite dal regolamento di esenzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno".

La normativa richiamata espressamente prevede che: "considerato che l'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto -legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stanzionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità, ovvero ad inseguimento.

In merito occorre fare delle precisazioni ritenuto che il Decreto Ministeriale da ultimo richiamato deve essere coordinato con l'obbligo di informazione dovuto agli automobilisti, imposto con norma gerarchicamente sovrordinata (ctr. Tribunale di Firenze, sentenza 654/16; numerose sentenze del Tribunale ordinario di Paola, dott. Caroleo, alle quali si rimanda, ove si procede a disapplicare l'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto -legge 3 agosto 2007 in

favore della normativa primaria e si da attuare quella necessaria finalità di prevenzione cui necessariamente sono destinati tali dispositivi. Ed invero la segnalazione all'utenza, è destinata a spiegare efficacia non soltanto nei

favore della normativa primaria) si da attuare quella necessaria finalità di prevenzione cui necessariamente sono destinati tali dispositivi. Ed invero, la segnalazione all'utenza, è destinata a spiegare efficacia non soltanto nei rapporti organizzativi interni della P.A. (cfr. Cass. 12833/2007), ma anche ad orientare la condotta di guida degli utenti e preavvertirli del possibile accertamento con metodiche elettroniche. In conclusione se la strumentazione che rileva la velocità a distanza è di prassi e non diretta far fronte a sporadici rilevamenti dettati dall'urgenza, non si può ignorare la dovuta informazione all'utenza (art. 142, comma 2 bis, del Codice della Strada, cfr. in merito Tribunale di Belluno, sentenza n. 535 del 12/10/2017). La conclusione ora richiamata è sostenuta anche numerose sentenze della Cassazione ormai con orientamento quasi uniforme (cfr: Cass. Civ. n. 5997 del 14/03/2014; o Corte di Cassazione- ordinanza n. 29595/2021, Sez. seconda Civile-), ove si ribadisce che "*la preventiva segnalazione invoca ed adegua della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità*". Nel caso specifico, le foto accluse al fascicolo della resistente non danno alcuna contezza immediata della distanza intercorrente tra i segnali e il punto di rilevamento invero, per prevalente giurisprudenza (Cass. 25769/2015; Cass. Ord. 20327/2018; Cass. Civile n. 32104/2019), in presenza di apparecchi elettronici mobili presidiati da un organo della polizia stradale (com'è il caso di specie) la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere

valutata in relazione allo stato dei luoghi, ricordando che le postazioni mobili di controllo devono essere segnalate nel minimo "ad almeno 400 m. in avanti

valutata in relazione allo stato dei luoghi, ricordando che le postazioni mobili di controllo devono essere segnalate nel minimo "ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità" (così stabilisce l'art. 4 della circolare 3 agosto 2007 sul d.l. 117/2017 recante modifiche al Codice della Strada) così come nel massimo devono avere caratteristiche di adeguatezza (in sostanza il punto di rilevamento non può essere posto a notevole distanza dal cartello di preavviso). Ancora sulla cartellonistica, pare necessario richiamare una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione- ordinanza n. 29595/2021, Sez. seconda Civile- che chiaramente consolida il principio appena enunciato ove, trattando di un caso analogo su 'Scout Speed', ritiene che l'autovettura dei vigili urbani sulla quale esso è installato debba riportare una scritta luminosa e ben visibile, proprio al fine di soddisfare l'esigenza del presegnalazione. Inoltre, in riferimento alla dedotta mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata il verbale in esame riproducendo pedissequamente l'art. 201 del c.d.s., indica che la contestazione non è avvenuta perché "non necessaria immediatamente in quanto l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile per nei modi regolamentari (art. 201 c. 1 bis lettera e) e D.lgs. 285/1992 codice della strada e art. 384 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.s., Legge 214/03)" Si deve però osservare che in forza della norma riprodotta sul

6 di 7

verbale di accertamento in esame, la contestazione differita è possibile in tre differenti casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l'uno all'altro: determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari. Conseguentemente, il generico richiamo della norma non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per la quale la contestazione non è avvenuta immediatamente. In sostanza, non è posto in discussione la legittima e discrezionale scelta della Pubblica Amministrazione in ordine all'utilizzazione del sistema di rilevazione dell'infrazione, che nel caso di specie è quella dello Scout Speed, in modalità dinamica, ma piuttosto la mancata esplicitazione del motivo per cui la contestazione non è stata effettuata immediatamente. Risulta, infine, violato l'art. 4 del Decreto Legge 20/06/2002 n. 121 per la mancata indicazione del decreto prefettizio che autorizza il rilevamento con modalità differita, invero "la mancata indicazione degli estremi del decreto Prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione" (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 26441 del 20.12.2016). Per tali ragioni valutate come assolutamente preminentи tra le varie doglianze avanzate dal ricorrente, dunque, per necessità di sintesi espositiva, il verbale di contestazione deve essere annullato.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 e p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto

26441 del 20.12.2016) Per tali ragioni valutate come assolutamente

7 di 7

tra le varie doglianze avanzate dal ricorrente, dunque, per
di sintesi espositiva, il verbale di contestazione deve essere
annullato.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91
c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto

6

dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM
55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore del ricorrente,
parte vittoriosa. Tuttavia, considerato il progressivo e considerevole aumento
presso questo ufficio di cause aventi lo stesso oggetto tanto da assumere i
connotati della serialità (Cfr. Cass. Civ., Sez. terza, n. 1972 del 29 gennaio
2014) pare opportuno procedere alla liquidazione delle spese da contenersi
entro i parametri minimi previsti, con eliminazione della fase istruttoria che
non si è svolta.

PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando,
sulla domanda proposta da Drogini Stella Maria contro Comune di
Diamante (CS), in persona del Sindaco, Ir.pt., iscritta al n. 284/2022,
R.G.A.C., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, annulla *in toto* il
verbale n. 1308/2022 del 24/03/2022, elevato dalla Polizia Municipale
del Comune di Diamante, per la violazione dell'art. 142, comma 8, del
C.d.S. notificato in data 15/04/22
- 2) Condamna il Comune di Diamante al pagamento delle spese di lite che
liquidata in € 126,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie nella
misura di legge, IVA e C.P.A come per legge, da distarsi ex art. 91
c.p.c. in favore del procuratore antisistario.

Così deciso in Belvedere Marittimo, li 28/06/2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI - 28/06/2022

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Daniela Turco



10

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Belvedere Marittimo
Sezione S1 SEZIONE UNICA BELVEDERE M.**

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo Dott. DANIELA TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 475 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: RENDA IOLANDA (RNDLND75748A773W)
rappr. e dif. dall'Avv. MASSIMO RAFFO (RFFMSM73L31A773Q)

E

Controparte: COMUNE DI DIAMANTE (00362420788)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Preliminariamente va dichiarata la contumacia del Comune di Diamante che non si costituiva in giudizio nei modi e termini di legge nonostante la regolarità della notifica del decreto di comparizione

Con ricorso ritualmente depositato in data 10/07/2023, la ricorrente proponeva opposizione al verbale di contestazione per violazione al Codice della Strada n.. 674/2023 relativo a presunta infrazione commessa in data 06.04.2023 ore 10:34, elevato nei confronti della Ricorrente dagli agenti del Comando di Polizia Municipale resistente, con il quale gli è stato intimato il pagamento della

complessiva somma pari ad euro 191,65 - unitamente alla decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida per ogni singola violazione citata - per la presunta violazione dell'art. 142 comma 8, del CdS

Il predetto deduceva l'illegittimità e/o nullità del verbale di accertamento per indeterminatezza del luogo dell'accertamento, mancata segnalazione dello strumento di controllo nonché dei motivi di contestazione differita e altri per i quali si rimanda al ricorso

il rilievo evidenziato dal ricorrente in ordine alla mancanza della contestazione immediata è fondato.

Se pur vero che ai sensi della lettera e) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S., è possibile la contestazione differita laddove "*l'accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della violazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari*".

Nella specificazione a verbale risulta attestato che lo strumento utilizzato, Scout Speed Fixed Matr.1220149, era gestito direttamente dagli agenti di polizia locale (a bordo dell'autoveicolo e gestito direttamente dalla polizia locale- così a verbale) ma non v'è la specificazione ulteriore del perché non v'è stato il fermo dell'autoveicolo siccome richiesto dall'art. 201 cds, co 1bis (per es. impossibilità di fermare il veicolo in tempi regolamentari), le motivazioni utilizzate pertanto col richiamo dell'articolo possono attestarsi come clausole di mero stile (cfr. a verbale)

Ma la contestazione più rilevante ritenuta esclusiva e assorbente di ogni altra dogliananza è quella evidenziata dal ricorrente sulla mancata corretta segnalazione dell'apparecchio usato per il rilevamento della velocità.

Tale motivo risulta fondato e prevalente

L'art. 142, comma 6 bis, del C.d.S. prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate

Belvedere M.mo, li 3.04.2025

via PEC:

Spett.le

COMUNE DI DIAMANTE

IN PERSONA DEL SINDACO LRPT

OGGETTO: SENTENZE NN. 422/22, 120/22, 369/22, 382/20, 67/24

Con riferimento alle sentenze in oggetto (che si allegano alla presente), al fine di conoscere le intenzioni di codesta Amministrazione in relazione al pagamento delle somme dovute e sancite con le stesse e al fine di evitare gli ulteriori costi di un'azione esecutiva, si rimettono i seguenti conteggi, prima di procedere esecutivamente:

CONTEGGI

Sentenza n 67/24 (RG 475/23): Renda Iolanda/Comune di Diamante:

Onorari	€ 130,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 19,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 5,98
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
Bollo	2,00
Totale € 200,48	

Sentenza n 120/22 (RG 84/22): AUTOTRASPORTI Barone Giuseppe Figli snc/ Comune di Diamante:

Onorari	€ 265,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 39,75
Cassa Avvocati (4%)	€ 12,19
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
Bollo	2,00
Totale € 361,94	

Sentenza n 422/22 (RG 396/22): Romanò Cetulico/Comune di Diamante:

Onorari	€ 126,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 18,90
Cassa Avvocati (4%)	€ 5,80
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
Bollo	2,00

Peciale Cetulico n°34/2023

e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.

Sulla segnaletica. In materia, la normativa di riferimento è il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, inoltre, il DM. dei Trasporti, Decreto del 15 agosto 2007, che, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge richiamato, recante disposizioni urgenti modificate del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, prevede che: "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno".

L'art. 3, comma I, lettera b) del decreto –legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità, ovvero ad inseguimento.

In merito occorre fare delle precisazioni ritenuto che il Decreto Ministeriale da ultimo richiamato deve essere coordinato con l'obbligo di informazione dovuto agli automobilisti, imposto con norma gerarchicamente sovraordinata (cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 654/16) sì da attuare quella necessaria finalità di prevenzione cui necessariamente sono destinati tali dispositivi. Ed invero, la segnalazione all'utenza, è destinata a spiegare efficacia non soltanto nei rapporti organizzativi interni della P.A. (cfr. Cass. 12833/2007), ma anche ad orientare la condotta di guida degli utenti e preavvertirli del possibile accertamento con metodiche elettroniche. Se pure è possibile, quindi, concepire la possibilità dell'utilizzo di dispositivi mobili utili a reprimere condotte di guida gravemente colpevoli anche senza la presenza di segnaletica adeguata, il fatto che, come nel caso in esame, il rilevatore di velocità,

Scout Speed, venga utilizzato come un dispositivo elettronico fisso lungo la rete stradale, in evidente sostituzione degli autovelox di vecchia generazione, comporta, in assenza di segnalazione, il venir meno di quella essenziale finalità di prevenzione sopra evidenziata. In conclusione, se la strumentazione che rileva la velocità a distanza è di prassi e non diretta far fronte a sporadici rilevamenti dettati dall'urgenza, non si può ignorare la dovuta informazione all'utenza. (art. 142, comma 2 bis, del Codice della Strada, cfr. in merito Tribunale di Belluno, sentenza n. 535 del 12/10/2017).

La conclusione ora richiamata è sostenuta anche da recente sentenza (Cass. Civ. n. 5997 del 14/03/2014), la quale ha ribadito che *“la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità”*.

Inoltre, anche il Tribunale di Paola è intervenuto sull'obbligo della segnalazione dello strumento Scout Speed. In particolare, il Dott. Franco Caroleo, con la sentenza n. 767 del 22/11/2018, ha precisato che l'art. 3 del decreto ministeriale del 15/08/2007, il quale fa una distinzione tra strumenti di rilevamento fissi e mobili, non prevedendo per i secondi l'obbligo di informazione agli utenti della strada, deve essere disapplicato, in quanto l'art. 142, comma 6 bis, C.d.S., nella seconda parte, demanda alla fonte ministeriale soltanto la regolamentazione relativa all'impiego dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione luminosi e non già ulteriori regolamentazioni, come quella che concerne l'obbligatorietà o meno della segnalazione degli strumenti agli utenti della strada. Per quest'ultimo aspetto, infatti, trova piena applicazione la norma di rango primario contenuta nell'art. 142, comma 6 bis, C.d.S., la quale nella prima parte prevede che *“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di*

dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”, senza alcuna distinzione tra postazioni mobili e fisse.

Ma recente Cassazione è andata anche oltre. Nella sentenza ultima della Suprema Corte n. 25544, pubblicata il 31.09.2023, viene specificato che il cartello dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità deve essere segnalato adeguatamente, ben visibile e posto ad una distanza specifica altrimenti la multa presa con il rilevatore è nulla.

I due requisiti che devono essere soddisfatti in modo autonomo e distinto sono *“distanza e visibilità”*.

Tra l'ultimo cartello che avvisa della presenza del rilevatore elettronico della velocità e l'apparecchio, secondo la Cassazione, ci deve essere una distanza di almeno un chilometro.

L'apparecchiatura usata per la rilevazione della velocità dev'essere segnalata con diverse formule chiare. I cartelli devono essere leggibili, non devono presentare graffiti o alterazioni, le dimensioni devono consentirne la lettura.

Il cartello poi deve essere ripetuto dopo ogni intersezione e l'apparecchio non può essere posizionato a meno di un chilometro dal cartello che indica il limite di velocità.

Inoltre, l'art. 81 del DPR n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) prevede che i segnali verticali hanno validità dal punto ove è stata apposta la tabella iniziale e detta efficacia termina con la prima intersezione, salvo che non venga ripetuta dopo la stessa. Il giudice intende conformarsi a tale orientamento

Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita dal Comune in ordine alla cartellonistica e alle sue caratteristiche per come evidenziate, il ricorso è accolto e il verbale deve essere annullato.

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, considerati i parametri di cui al DM Giustizia 20/07/2012, n. 140 e succ. modifiche (D.M. 10 marzo 2014, n.55), nei minimi stabiliti

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
RENDI IOLANDA ,
nei confronti di
COMUNE DI DIAMANTE ,
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara la contumacia del Comune di Diamante
- 2) Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, annulla in toto il verbale n verbale di contestazione per violazione al Codice della Strada n.. 674/2023 relativo a presunta infrazione commessa in data 06.04.2023 elevato nei confronti della Ricorrente dagli agenti del Comando di Polizia Municipale di Diamante, per la presunta violazione dell'art. 142 comma 8, del CdS
- 3) Condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese legali che liquida in € 130,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014.

Così deciso in Belvedere Marittimo, lì 15-4-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. DANIELA TURCO



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Paola, Dott. Carlo Le Pera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 84 R.G.A.C. dell'anno 2022

TRA

AUTOTRASPORTI BARONE GIUSEPPE & FIGLI S.N.C. (p. iva 02397250784), con sede legale in Belvedere Marittimo (CS), via sant'Antonio Abate n. 108, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Barone Elisabetta (C.F. BRNLBT73B57A773K), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Raffo (RFFMSM73L31A773Q) presso lo studio della quale in Belvedere Marittimo (CS) alla Via dei Normanni, n. 14, è elettivamente domiciliata – ricorrente.

N° 84/2022 R.G.A.C

N° 10/22 Sent.

N° / Rep.

N° 785/22 Cron.

Oggetto:

Opposizione a

sanzione

amministrativa

13.04.2022

CONTRO

COMUNE DI DIAMANTE (00362420788), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Via P. Mancini, 10, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC), Via Zavatti 8, presso lo studio dell'Avv. Mario Perugini (PRGMRA76A30E388R) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marietta De Rango (DRNMTT68L63D086A), amministratore Unico e legale rappresentante della De Rango e Associati s.r.l. Società tra Avvocati – opposto.

De Rango e Associati s.r.l.

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La società Autotrasporti Barone Giuseppe & Figli s.n.c. proponeva opposizione ai verbali n. 3487/2021 e n. 183/2022, redatti dalla Polizia Locale del Comune di Diamante, per la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, rilevata a mezzo apparecchiatura per il controllo della velocità, modello Scout Speed Matr. 4042 la prima e Scout Speed Fidex Matr 0203001 la seconda.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ed ordinato il deposito degli atti relativi all'accertamento.

Il Comune di Diamante si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 13.04.2022, la causa era decisa con dispositivo letto in udienza.

2. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto in riferimento ai motivi di opposizione relativi alla mancata segnalazione dell'apparecchio rilevatore della velocità e alla mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata.

In relazione alla mancata segnalazione dell'apparecchio rilevatore della velocità si osserva che nell'ipotesi in cui la velocità di un veicolo venga rilevata mediane lo scout speed, sussiste l'obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile del dispositivo (Cassazione civile, sez. II, 22/10/2021, n. 29595).

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale

possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

Nel caso in esame, come emerge dalle foto prodotte dal Comune convenuto, la presenza dello strumento di rilevazione della velocità era segnalato da segnali temporanei, posizionati a terra, poco visibili per dimensioni e posizione e pertanto non risultano soddisfatti i requisiti imposti dalla legge sulla segnalazione preventiva. Inoltre, sotto il profilo della segnalazione dello strumento, anche il verbale non soddisfa i requisiti di legge atteso che “ai fini della legittimità della contestazione riguardante il superamento dei limiti di velocità, accertato tramite sistemi elettronici di rilevamento, è necessario che il verbale attesti anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso della postazione di controllo” (Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2014, n. 5997).

In riferimento alla dedotta mancata indicazione dei motivi per cui la violazione non è stata immediatamente contestata il verbale in esame riproducendo pedissequamente l'art. 201 del c.d.s., indica che la contestazione non è avvenuta perché “*non necessaria immediatamente in quanto l'accertamento è avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da quest'organo di Polizia e nella totale disponibilità dello stesso, che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità*

Il Giudice Supplente
Dott. Carlo Le Pera

di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (art. 201 c 1/ bis lettera e) e D.lgs. 285/1992 codice della strada e art. 384 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.s., Legge 214/03).

Si deve però osservare che in forza della norma riprodotta sul verbale di accertamento in esame, la contestazione differita è possibile in tre differenti casi, ben diversi tra di loro ed addirittura alternativi l'uno all'altro: determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento; impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile; impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari.

Conseguentemente, il generico richiamo della norma non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per la quale la contestazione non è avvenuta immediatamente.

In sostanza, non è posto in discussione la legittima e discrezionale scelta della Pubblica Amministrazione in ordine all'utilizzazione del sistema di rilevazione dell'infrazione, che nel caso di specie è quella dello Scout Speed in modalità dinamica, ma piuttosto la mancata esplicitazione del motivo per cui la contestazione non è stata effettuata immediatamente.

Tanto più che nel caso in esame, essendo lo Scout Speed installato all'interno del veicolo della Polizia in movimento, era sicuramente possibile, in linea teorica, contestare la violazione nell'immediatezza. Pertanto, anche sotto questo profilo, il verbale impugnato appare viziato.

Pertanto, devono essere annullati i verbali di accertamento infrazione

*S. Sgarbi - Sup. Cons.
Dott. G. L. Sgarbi*

impugnati.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società Autotrasporti Barone Giuseppe & Figli S.N.C., accoglie il ricorso e annulla i verbali di accertamento infrazione n. 3487/2021 e n. 183/2022, redatti dalla Polizia Locale del Comune di Diamante.

Condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi € 308,00 di cui € 43,00 per spese ed € 265,00 per compenso, oltre rimb. forf. i.v.a. e c.p.a. come per legge, somme da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Raffo.

Belvedere Marittimo, li 13.04.2022

Il Giudice di Pace

Dott. Carlo La Pera

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 08 GIU, 2022

Il cancelliere C.
Roma 13/04/2022



MAIL PROTOCOLLO

Mittente: avv.danilocrusco@pec.it
Destinatario: avv.mariettaderango@pec.giuffre.it
Oggetto: notificazione ai sensi della legge 53/94
Data: 24/03/2025
Ora: 19:52:44

PM
12

Buonasera, in allegato si notifica sentenza n. 319/2025 relativa al procedimento n. RG 335/2024 del Tribunale Ordinario di Paola.

In allegato si trasmette anche nota spese e coordinate bancarie per effettuare il pagamento.

Cordialmente

Avv. Danilo Crusco
Viale Giulio Cesare n. 21
87023 Diamante (CS)
tel. 328/7304721

Allegati:

- nota spese e coordinate bancarie.pdf.p7m
- SENTENZA 29037348s.pdf

Proc. n. 335 /2024 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Prima Sezione Civile

VERBALE DI UDIENZA

E' presente per parte ricorrente l'Avv. Socievole in sostituzione dell'avv. Crusco, il quale si riporta integralmente all'atto introduttivo e insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
nessuno è presente per parte resistente

Il Giudice

decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.

Paola 21/03/2025

il Giudice

Dott. Maurizio Ruggiero



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 335/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 260/2023 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, depositata il 13.1.2024 nel proc. iscritto al n. 199/2023 r.g.a.c.

TRA

PRESTA IMMACOLATA (c.f. PRSMCL62P58D289L), rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Crusco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Diamante (CS), Viale Giulio Cesare n. 21, in virtù di procura allegata

APPELLANTE

E

COMUNE DI DIAMANTE, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Mario Perugini e Marietta De Rango ed elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC), Via Zavatti n.8, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATO

CONCLUSIONI

Come da verbale dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso, tempestivamente depositato in data 18.03.24, la sig.ra Presta Immacolata proponeva appello avverso la sentenza n. 260/2023, depositata il 13.1.2024, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava in toto il verbale di contestazione opposto n. 382/2023, compensando, al contempo, le spese di lite tra le parti. L'appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui venivano compensate le spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché condannarsi il Comune di Diamante al

pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e così come modificato dal D.M. 147/2022, distraendole in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.09.24, si costituiva il Comune di Diamante, in persona del l.r.p.t., il quale chiedeva rigettarsi l'appello con ogni conseguente statuizione; con vittoria di spese e competenze.

Parte appellante ha affidato la proposta impugnazione a un unico motivo di censura.

Nello specifico, la sig.ra Presta Immacolata ha denunciato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli Artt. 111 c.6 Cost., 118 c.2 disp. Att. c.p.c. e 132 c.2 n.4 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese e competenze di giudizio. In particolare, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure, pur avendo integralmente accolto la domanda attrice, annullando in toto il verbale della Polizia Municipale del Comune di Diamante, tuttavia ha inteso compensare le spese di lite tra le parti, limitandosi a una motivazione generica, ossia: “*sussistono giusti motivi, rappresentati dalla continua evoluzione giurisprudenziale in materia, per compensare tra le Parti le spese di giudizio.*”

La sig.ra Presta, dunque, ha evidenziato come nel caso di specie non vi fossero presupposti di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altre gravi ed eccezionali ragioni come previsto ex lege, tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.

L'appellante sottolineava che i motivi che hanno indotto il primo Giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti non sono stati esplicitamente indicati, non potendosi la generica formula essere idonea a derogare il principio della soccombenza, non rilevandosi dagli atti alcun elemento che potesse indurre effettivamente a riconoscere ciò o, comunque, altre specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, considerato anche che, ormai da diverso tempo, la giurisprudenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (e quella del Tribunale di Paola in grado di appello) è univoca e concorde nel ritenere illegittime le sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale di Diamante per i rilevamenti delle infrazioni riguardo il superamento del limite di velocità sulla strada statale n. 18, apprendovi, quindi, violato il principio generale dell'ordinamento processuale civile secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali.

Tanto chiarito, l'appello è suscettibile di accoglimento, siccome fondato.

A norma di quanto dispone l'art. 91 c.p.c., “*il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa*”. Pertanto, la disposizione in esame trova il suo fondamento nel principio di soccombenza, in virtù del quale «*la necessità di ricorrere al giudice non*

deve tornare a danno di chi abbia ragione». Tuttavia, la condanna alle spese non costituisce una sanzione per la parte soccombente ma rappresenta, piuttosto, la logica conseguenza della soccombenza stessa. Essa, pertanto, consiste in una pronuncia accessoria e conseguenziale alla definizione del giudizio.

Il rigore di detta norma trova, tuttavia, un temperamento, nella successiva disposizione normativa e, in particolare, in quanto sancito al secondo comma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., sicché “*la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art 92, comma 2 c.p.c.*” (Corte di Cassazione Sez. VI Civile- L, ordinanza n. 4303/20).

Nel caso di specie, però, non si ravvisano i presupposti per poter giustificare la compensazione delle spese di lite.

Infatti, la compensazione delle spese di lite può essere disposta esclusivamente nei casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Non risulta che il giudice di primo grado abbia fornito un'adeguata motivazione allorquando, nonostante la totale soccombenza della parte resistente, ha ritenuto di giustificare ulteriormente la statuita compensazione facendo genericamente riferimento alla citata “evoluzione giurisprudenziale”.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che “*il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risultò affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi di compensazione "per giusti motivi". In difetto di tale motivazione verrebbe violato l'art 24 Cost. qualora il valore della causa fosse di modesta entità o comunque in concreto di gran lunga inferiore rispetto alle spese processuali. Né il potere equitativo attribuito al giudice dal secondo comma dell'art. 92 può comportare un giudizio di assoluto carattere extragiuridico, dovendo le ragioni del provvedimento di compensazione trovare un limite nei principi e nelle norme fondamentali dell'ordinamento, come quelli posti a garanzia dell'effettività della tutela*

giurisdizionale dei diritti e delle altre situazioni giuridiche soggettive. (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 5783 del 15/03/2006).

Con riferimento, dunque, alla sentenza oggetto di gravame, non risulta che l'iter motivazionale posto a fondamento dell'intera pronuncia possa ritenersi tale da giustificare la compensazione delle spese processuali.

Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (applicabile *ratione temporis*) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020; Cass. ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861).

Ed ancora, “*...il mancato rispetto del principio di soccombenza senza indicare sufficienti ragioni per la compensazione delle spese è una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto, l'applicazione del principio di soccombenza deve essere rispettata salvo indicazione di gravi ed eccezionali ragioni contrarie*” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/09/2024, n. 25796).

Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 17966 dell'1.07.2024), “*la particolarità della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le “oscillazioni della giurisprudenza di merito”, nella specie neanche individuate attraverso puntuale citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità*”.

Alla luce di tanto, dunque, dal vaglio del percorso motivazionale seguito nella sentenza appellata, bisognava provvedere all'applicazione del generale principio di soccombenza, in considerazione anche dei principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di Cassazione a tal riguardo.

In ragione delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza di prime cure riformata con riferimento al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite nel senso che segue.

La sig.ra Presta Immacolata ha diritto alla rifusione delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di giudizio, secondo i valori di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, indi già vigente al momento del deposito della sentenza impugnata, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto

della particolare semplicità delle questioni giuridiche affrontate, e con attribuzione all'avv. Danilo Crusco.

Si rammenta, inoltre, che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., (come aggiunto dal d.l. n. 212/2011, conv. in L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a sanzione amministrativa o a verbale di contestazione.

Trattasi, infatti, di pronunce definite (anche se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente €. 1.100,00) con giudizio secondo diritto (Cassazione civile, sez. II, sentenza 30/04/2014 n. 9556, secondo cui “*in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione*”).

Va evidenziato, infine, che, come chiarito dalla Suprema Corte, “*la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa*” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 335/2024 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata ai sensi di cui in motivazione, per il capo relativo alla statuizione sulle spese di lite;
- condanna il Comune di Diamante, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della Sig.ra Immacolata Presta, delle spese processuali, che determina in € 107,50 per esborsi ed € 505,00 per compensi di avvocato (€ 173,00 per il primo grado e € 332,00 per l'appello), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Danilo Crusco.

Paola, lì 21.3.25

Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero

STUDIO LEGALE
Avv. Danilo Crusco

Viale Giulio Cesare n. 21 - 87023 Diamante (Cs) - Tel. e fax. 0985.86352 - Cell. 328.7304721

Nota Spese in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

**Competenza: Tribunale Ordinario di Paola R.G. 335/2024
ONORARI E SPESE LIQUIDATI NELLA SENTENZA N. 319/2025**

Fase	Compenso
Onorari liquidati in sentenza	€ 505,00
Spese anticipate	€ 107,50
Rimborso Forfettario 1,5%	€ 91,88
CPA 4%	€ 28,17
TOTALE	€ 732,55

Dichiara di avvalersi del regime fiscale forfettario.

Si prega di effettuare il pagamento tramite accredito sul C/C Bancario Intesa Sanpaolo Iban:

- Iban: IT58O036980710100000001707
- Intestato a: **Danilo Crusco**

Si specifica di aver inviato esclusivamente al Comune di Diamante tale richiesta di pagamento per il soddisfacimento del proprio credito.
Con ossequi.

Diamante, 24.03.2025

Avv. Danilo Crusco

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.
ex art. 3-bis, comma 5, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Danilo Crusco** (C.F. CRSDNL90A10A773T) del Foro di Paola ho notificato con modalità telematica in data 24.03.2025, per conto della Sig.ra Immacolata Presta, nata a Diamante (CS) il 18.09.1962, residente in Diamante (CS), Viale Giulio Cesare n.21, C.F.: PRSMCL62P85D289L, nella predetta qualità in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito n. R.G. 335/2024 Tribunale Ordinario di Paola,

NOTIFICO

l'allegato documento informatico «SENTENZA 29037348s.pdf» contenente la sentenza n. 319/2025 del Tribunale Ordinario di Paola, Giudice dott. Maurizio Ruggiero,

A

Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso lo studio dell'Avv. Perugini in Civitanova Marche (MC), Via Zavatti 8, difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marietta De Rango e Mario Perugini, entrambi del Foro di Cosenza, all'indirizzo pec: avvmarioperugini@puntopec.it ed avv.mariettaderango@pec.giuffre.it, nonché all'indirizzo della parte personalmente: protocollodiamante@pec.it

Al contempo,

A T T E S T O

CONFORMITA' DOCUMENTO INFORMATICO A COPIA AUTENTICA ANALOGICA

ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, c. 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che il presente documento informatico, unito alla presente attestazione mediante allegazione al medesimo messaggio di notifica a mezzo posta elettronica certificata, è conforme alla copia autentica estratta dal fascicolo telematico.

Avv. Danilo Crusco



PM

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
SEZIONE SECONDA

Avvocato Difensore:

De Rango Marietta
 Perugini Mario

Presso:

Perugini Mario
 Pec Registri Giustizia Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 23/04/2025 con il n. 744/2025 ed esito: **Dichiara Cessata Materia Del Contendere.**

Numero Registro Generale: 1815/2024

Comune di Diamante Prot.0008689-24/04/2025-C_D289-PG-0015-0005-A 0013-0001

Parti	Avvocati
SALE LILIANA	Zammit Maria Beatrice

Contro:

Parti	Avvocati
Comune Di Diamante, ed altri	De Rango Marietta Perugini Mario

Dichiara Cessata Materia Del Contendere

Pubblicato il 23/04/2025

N. 00744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2024 REG.RIC.

 Firmato
digitalmente



A3

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 116 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2024, proposto da Liliana Sale, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Zammit, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marietta De Rango e Mario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ennio Murador, non costituito in giudizio;

nel giudizio per l'annullamento

del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 17 settembre 2024 (Doc. 1), protocollata il successivo 19 settembre 2024 con n. 19868, diretta a prendere visione ed estrarre copia degli (i) Atti e documenti di cui al procedimento inerente alla segnalazione presentata dal Sig. Ennio Murador

prot. 15141 del 18/07/2024; (ii) Atti e documenti di cui al procedimento inerente alla diffida del Comune di Diamante prot. 18246 del 29/08/2024; (iii) Verbali dei sopralluoghi effettuati in data 19 e 20 agosto congiuntamente dalla Polizia Locale e dalla Ditta Montesano, richiamati nella diffida trasmessa dal Comune di Diamante alla ricorrente il 29/08/2024 prot. 18246 (Doc. 2); nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e la conseguente emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4 c.p.a., con immediata nomina di un commissario ad acta deputato a subentrare in caso di ulteriore inerzia dell'ente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante, con la relativa documentazione;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 34, comma 5, e 116 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Ivo Correale come specificato nel verbale;

Rilevato che, con rituale ricorso ex art. 116 c.p.a. a questo Tribunale, la sig.ra Liliana Sale lamentava il mancato riscontro da parte del Comune di Diamante a sua istanza di accesso documentale, come specificata in epigrafe;

Rilevato che, in data 17 gennaio 2025, la stessa ricorrente depositava in giudizio una nota in cui evidenziava che, nelle more, l'accesso agli atti era stato concesso, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carico del Comune;

Rilevato che si costituiva in giudizio il suddetto Comune, confermando l'intervenuto accesso e giustificando le ragioni del ritardo, al fine di compensare le spese di lite;

Rilevato che parte ricorrente depositava una memoria di replica in cui insisteva per

la liquidazione delle spese di lite a suo favore;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 16 aprile 2025, la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che, alla luce della circostanza sopravvenuta, come richiamata, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., avendo la ricorrente nelle more ottenuto in via amministrativa il "bene della vita" a cui aspirava, consistente nell'accesso documentale richiesto;

Considerato che le spese di lite devono porsi a carico del Comune di Diamante, che ha provveduto a concedere l'accesso solo dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso, senza che possano avere rilievo le giustificazioni addotte nel suo atto di costituzione, legate essenzialmente all'organizzazione del personale del Comune, il quale ha comunque concesso l'accesso ritenendolo evidentemente fondato, senza giustificare per quale ragione abbia provveduto solo dopo l'iscrizione del ricorso a ruolo e non prima;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Diamante a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente, Estensore

Francesco Tallaro, Consigliere

Vittorio Carchedi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Ivo Correale**

IL SEGRETARIO

MAIL PROTOCOLLA

Mittente: avvmarioperugini@puntopec.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: Re:Sale Liliana c. Comune di Diamante - Sentenza TAR Catanzaro 23.4.2025 n. 744

Data: 27/04/2025

Ora: 17:07:45

Buonasera,
ricevo in data odierna comunicazione della Collega.
Attendo istruzioni sul da farsi e comunicazioni da rendere alla Collega che legge.
Cordiali saluti.
Avv. Mario Perugini

Da mariabeatricezammit@ordineavvocatiroma.org

A avvmarioperugini@puntopec.it, avv.mariettaderango@pec.giuffre.it

Cc

Data Sun, 27 Apr 2025 16:50:07 +0200

Oggetto Sale Liliana c. Comune di Diamante - Sentenza TAR Catanzaro 23.4.2025 n. 744

Cari Colleghi,

con riferimento al giudizio in oggetto, Vi sarei grata se voleste farmi sapere se sia intenzione del Comune da Voi assistito provvedere spontaneamente al pagamento delle spese di lite liquidate dal TAR con l'allegata sentenza n. 744/2025.

In attesa di Vostro cortese riscontro, Vi saluto cordialmente.

M. Beatrice Zammit

Allegati:

Scalea, lì 14/02/2025

Spett.le
Comune di Diamante
In persona del Sindaco *pro tempore*
Piazza P. Mancini, 10
87023 Diamante (CS)

Oggetto: Giudice di Pace di Belvedere Marittimo - decreto ingiuntivo n. 8/2025 (R.G. 394/2024) - pubblicato in data 07/01/2025

Spett.le Comune di Diamante,

in nome e per conto del condominio "Edificio Palazzo Palumbo", sito in Cirella di Diamante (CS), via Pietro Negroni, 33/35, C.F. 92005820789, in persona dell'amm.re *pro tempore* Francesco Contatore, nato a Praia a Mare (CS) il 31/07/1982 e residente in Cirella di Diamante (CS) alla via Leopoldo Pagano, snc, C.F. CNT FNC 82L31 G975E, con la presente si comunica che l'intestato spett.le Ente, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 8/2025 (R.G. 394/2024), pubblicato dal Giudice di pace di Belvedere Marittimo in data 07/01/2025, risulta essere debitore nei confronti del mio Cliente delle somme di seguito specificate:

1. Capitale	€ 2.496,60
2. Interessi legali	€ 21,38
3. Spese liquidate a decreto ingiuntivo	€ 76,00
4. Compensi liquidati a decreto ingiuntivo	€ 230,00
5. Rimborso spese forfettario al 15%	€ 34,50
6. CPA al 4%	€ 10,58
Totale	€ 2.869,06

(dico euro duemilaottocentosessantanove/06 cent)

Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato, onde evitare l'avvio della fase esecutiva, tramite bonifico a favore del Condominio "Edificio Palazzo Palumbo", utilizzando il codice IBAN: IT48D0306980623100000001662.

A pagamento avvenuto, Vorrete avere cura di inviare copia della relativa contabile allo scrivente attraverso i recapiti in calce.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Fazzari



Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 2.496,60

Data Iniziale: 03/06/2024

Data Finale: 25/06/2025

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/06/2024	31/12/2024	€ 2.496,60	2,50%	211	€ 36,08
01/01/2025	25/06/2025	€ 2.496,60	2,00%	176	€ 24,08

Totale colonna giorni: 387

Totale interessi legali: € 60,16

Capitale + interessi legali: € 2.556,76

Scalea, lì 14/02/2025

Spett.le
Comune di Diamante
In persona del Sindaco *pro tempore*
Piazza P. Mancini, 10
87023 Diamante (CS)

Oggetto: Giudice di Pace di Belvedere Marittimo - decreto ingiuntivo n. 8/2025 (R.G. 394/2024) - pubblicato in data 07/01/2025

Spett.le Comune di Diamante,

in nome e per conto del condominio “Edificio Palazzo Palumbo”, sito in Cirella di Diamante (CS), via Pietro Negroni, 33/35, C.F. 92005820789, in persona dell’amm.re *pro tempore* Francesco Contatore, nato a Praia a Mare (CS) il 31/07/1982 e residente in Cirella di Diamante (CS) alla via Leopoldo Pagano, snc, C.F. CNT FNC 82L31 G975E, con la presente si comunica che l’intestato spett.le Ente, a seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo n. 8/2025 (R.G. 394/2024), pubblicato dal Giudice di pace di Belvedere Marittimo in data 07/01/2025, risulta essere debitore nei confronti del mio Cliente delle somme di seguito specificate:

1. Capitale	€ 2.496,60
2. Interessi legali	€ 21,38
3. Spese liquidate a decreto ingiuntivo	€ 76,00
4. Compensi liquidati a decreto ingiuntivo	€ 230,00
5. Rimborso spese forfettario al 15%	€ 34,50
6. CPA al 4%	€ 10,58
Totale	€ 2.869,06

(dico euro duemilaottocentoventanove/06 cent)

Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato, onde evitare l’avvio della fase esecutiva, tramite **bonifico a favore del Condominio “Edificio Palazzo Palumbo”**, utilizzando il **codice IBAN: IT48D0306980623100000001662**.

A pagamento avvenuto, Vorrete avere cura di inviare copia della relativa contabile allo scrivente attraverso i recapiti in calce.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Fazzari



Francesco Fazzari
21.02.2025
19:07:16
GMT+01:00

MAIL PROTOCOLLA

Mittente: avv.francescofazzari@pec.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: Conteggio capitale, spese e competenze D.I. n. 8-2025 - Giudice di Pace di Belvedere Marittimo - R.G. 394/2024

Data: 21/02/2025

Ora: 19:11:59

Spett.le Comune di Diamante,
in nome e per conto del condominio “Edificio Palazzo Palumbo”, sito in Cirella di Diamante (CS), via Pietro Negroni, 33/35, C.F. 92005820789, in persona dell’amm.re pro tempore Francesco Contatore, nato a Praia a Mare (CS) il 31/07/1982 e residente in Cirella di Diamante (CS) alla via Leopoldo Pagano, snc, C.F. CNT FNC 82L31 G975E, con la presente si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Distinti saluti,

Avv. Francesco Fazzari

Allegati:

- Conteggio capitale, spese e competenze D.I. n. 8-2025.pdf

Prot. n. 3406
BGL 19/02/2025

RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI

IN FAVORE DI AVVOCATO DISTRATTARIO AI SENSI DELL'ART. 93 CPC

ALLEGATO (C)

Al Comune di Diamante
Settore V Contenzioso
PEC
protocollodiamante@pec.it

15

Il/la sottoscritto/a Avvocato **GIUSEPPE MARCHSE**, con studio in **Diamante (CS)**, Via Benedetto Croce n° 26, iscritto all'Ordine degli Avvocati di **Paola**, codice fiscale **MRCGPP73M20A773G**, partita IVA **02595650785**, indirizzo PEC al quale chiede di inviare tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta avvmarchesediamante@pec.giuffre.it.

- sentenza del Tribunale di Paola n. 94/2023 depositata in data 9/02/2023 nella quale il Giudice ha espressamente disposto la distrazione di onorari e spese a favore del sottoscritto ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

X Allegata alla presente;
X Notificata a mezzo pec in data 18/02/2025.

CHIEDE

- 1) il pagamento delle spese di lite così come disposto in sentenza e liquidate in complessive € 362,02 come sottoindicato:

Descrizione	Importo €
Compenso Onorari	9.140,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	1.371,00
Imposta di bollo	2,00
Cassa Avvocati (4%)	420,52
Spese esenti ex art 15, DPR 633/72	-
Netto da pagare	10.933,42

- 2) che il pagamento avvenga con la seguente modalità:

- bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT25X0306980710100000002270** (con spese bancarie a carico del beneficiario ai sensi dell'art. 34 del DPR 27/02/2003 N. 97).

DICHIARA

Ai fini della quantificazione delle spese legali dovute
- di avvalersi del regime fiscale agevolato – forfettario 2025;

AUTORIZZA

Il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della gestione della presente richiesta di rimborso.

Diamante li, 18 febbraio 2025

Firma
Giuseppe
Marchese
Firmato digitalmente
da Giuseppe Marchese
Data: 2025.02.18
12:02:38 +01'00'

Allegati: copia sentenza.

1. N.B. A SEGUITO DELL'ISTRUZIONE DELLA PRESENTE VERRÀ RICHIESTA LA TRASMISSIONE DI FATTURA INTESTATA AL PROPRIO CLIENTE E RIPORTANTE LA SEGUENTE DICITURA "IL PAGAMENTO SARÀ EFFETTUATO DAL COMUNE DI DIAMANTE, SOCCOMBENTE, IN VIRTÙ DELLA DISTRAZIONE DISPOSTA CON SENTENZA N. DEL EMESSA DA CHE PROVVEDERA' ANCHE AL VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO"



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

AS

Il Tribunale di Paola, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Grazia Elia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1593 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente

TRA

Comune di Diamante, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso, dagli avvocati Francesco Storelli e Ivan Marsiglia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Diamante, via P. Mancini n.15, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

attore

E

De Rose Angelo (c.f.: DRSNGL72A11D289D), nato a Diamante il 11.1.1972, **De Rosa Patrizia** (c.f.: DRSPRZ75H62D289P), nata a Diamante il 22.6.1975, **De Rosa Samuele** (c.f.: DRSSML83P24A773U), nato a Belvedere Marittimo il 24.9.1983, e **Roiban Elena Mariana** (c.f.: RBNLMR87T61Z129N), nata a Tiroviste (Romania) il 21.12.1987, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Marchese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Diamante, via Benedetto Croce n. 26, come da procura in calce alle rispettive comparse di costituzione e di risposta

convenuti – attori in riconvenzionale

Bevilacqua Armando (c.f.: BVLRND55C26I171Q), nato il 26.3.1955 a Santa Caterina Albanese, e **De Rosa Angiolina** (c.f.: DRSNLN61H43D289R), nata a Diamante il 3.6.1961

convenuti contumaci

Oggetto: azione di rivendicazione.

CONCLUSIONI

All'udienza del 18.10.2022 le parti hanno rassegnato le conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Diamante, dopo aver dedotto di essere proprietario dell'appartamento collocato al piano terreno dello stabile



Repert. n. 130/2023 del 09/02/2023

condominiale denominato "Capocabana", corrente in Diamante (Cs) – Fraz. Cirella, alla via Porto n. 20 e identificato al catasto del medesimo comune al foglio n. 4, p.la n.1019, sub. 94, nonché di due appartamenti collocati nello stabile condominiale denominato "Palumbo", corrente in Diamante (Cs), alla via Piero Negroni e identificati al catasto dello stesso comune al foglio n. 13, p.la n.72, rispettivamente, al sub. 4 e al sub. 6, ha lamentato l'abusiva occupazione degli stessi da parte dei convenuti. In particolare, ha dedotto che, a seguito di un sopralluogo eseguito in data 2.12.2011, aveva accertato che l'immobile corrente alla via Porto n. 20 era stato abusivamente occupato, per circa 128 mq., da De Rosa Samuele, che aveva eseguito anche svariati lavori nei locali oggetto di occupazione. Ha così sostenuto di aver emesso nei confronti del predetto convenuto l'ordinanza di sgombero n. 44 del 6.12.2011. Lo stesso attore ha, altresì, dedotto di aver verificato, a seguito di un successivo sopralluogo, che era stata occupata un'ulteriore porzione di immobile, oltre alla relativa area di corte ed erano stati eseguiti ulteriori opere strutturali. In ordine invece alle unità immobiliari collocate alla via P. Negroni n. 6, il Comune di Diamante ha affermato che le stesse erano occupate abusivamente da De Rosa Angiolina, Bevilacqua Armando, De Rose Angelo e De Rosa Patrizia, che avevano eseguito anche opere strutturali di ampliamento in violazione delle norme antisismiche. Ciò posto, ha istato per l'accertamento dell'occupazione *sine titulo* degli immobili oggetto di causa da parte dei convenuti e per la condanna di questi ultimi al rilascio degli immobili predetti e al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

Con comparse di costituzione depositate entrambe il 27.11.2019 si sono costituiti De Rosa Samuele e Roiban Elena Mariana nonché De Rose Angelo e De Rosa Patrizia, i quali hanno contestato le avverse deduzioni, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, non avendo il Comune di Diamante fornito la cosiddetta *probatio diabolica*, e spiegando, in via subordinata, domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili dagli stessi rispettivamente occupati. In particolare, De Rose Angelo e De Rosa Patrizia hanno sostenuto di aver stabilito la propria dimora, sin dall'anno 1991, nell'unità immobiliare sita al piano terra del fabbricato corrente alla via Pietro Negroni, comportandosi come esclusivi proprietari della stessa ed eseguendo anche una totale ristrutturazione nell'anno 1994. Il convenuto De Rosa Samuele ha, invece, dedotto di aver iniziato ad utilizzare l'immobile corrente alla via Porto n. 20 quando era ancora minorenne e dal 1994 come deposito per i propri attrezzi da lavoro; egli ha inoltre precisato di aver



Registrato il: 02/01/2024 n.000003/2024 importo 208,75
provveduto nell'anno 2000 ad eseguire un'importante ristrutturazione, rendendo l'immobile parzialmente abitabile, e di aver ivi convissuto *more uxorio* con la convenuta Roiban Elena Mariana dal 2007. I convenuti hanno, quindi, sostenuto di aver usucapito i predetti immobili, avendoli occupati per oltre vent'anni con *animus possidendi*. Nell'ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, i convenuti medesimi, in considerazione dei lavori di ristrutturazione eseguiti, hanno chiesto la condanna del Comune di Diamante al pagamento, in proprio favore, dell'indennità *ex art. 1150 c.c.*, quantificata in euro 25.000,00 per De Rosa Samuele ed in euro 25.000,00 per De Rose Angelo e De Rosa Patrizia, o in quella somma che sarebbe risultata all'esito dell'espletanda istruttoria, con il riconoscimento del proprio diritto a ritenere gli immobili *ex 1152 c.c.*, fino all'integrale pagamento delle indennità dovute. In via ulteriormente gradata, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere un indennizzo *ex art. 2041 c.c.*, con la relativa condanna del Comune di Diamante al pagamento di euro 20.000,00 in favore di De Rosa Samuele e di ulteriori euro 20.000,00 in favore di De Rose Angelo e di De Rosa Patrizia, o di quella somma che sarebbe stata determinata all'esito dell'espletanda istruttoria. In ogni caso, hanno chiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione in favore del difensore costituito, nonché ad un importo equitativamente determinato *ex art. 96, comma 3, c.p.c.*

Alla prima udienza di comparizione delle parti del 17.12.2019 l'attore è stato onerato di rinotificare l'atto di citazione al convenuto non costituito Bevilacqua e di produrre in giudizio la prova della regolare notifica dell'atto introduttivo a De Rosa Angiolina, anch'ella non costituita.

Nonostante la regolarità della notifica i predetti convenuti non si sono costituiti in giudizio.

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie la causa è stata rinviate al 18.10.2022 per la precisazione delle conclusioni e a tale udienza è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

***** ***** *****

Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta dall'attore non è suscettibile di accoglimento, per quanto di seguito viene precisato.

In primo luogo, va rilevato che la domanda proposta dal Comune di Diamante deve essere qualificata come domanda di *rei vindicatio ex art. 948 c.c.*



Registrato il: 02/01/2024 n.000003/2024 importo 208,75

Secondo costante orientamento giurisprudenziale la domanda è tipicamente di rivendicazione allorquando il suo fondamento risieda esclusivamente nel diritto di proprietà tutelato *erga omnes* e si sostanzi nella richiesta dell'attore di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte di un terzo (convenuto), con conseguente condanna di quest'ultimo al rilascio del bene medesimo. In tali ipotesi l'attore, invero, non riconosca, come nell'azione di restituzione, la propria pretesa al venir meno o all'originaria invalidità di un negozio giuridico idoneo a giustificare la consegna del bene e la relazione di fatto sussistente tra quest'ultimo ed il terzo occupante, ma deduce esclusivamente l'occupazione abusiva del bene di sua proprietà, non chiedendo, quindi, una riconsegna di un bene precedentemente consegnato all'occupante abusivo (cfr. Cass. civ. Sez. Un., sent. del 28.3.2014 n. 7305). Nel caso di specie il Comune di Diamante non ha ricondotto la contestata occupazione ad una precedente consegna, sicché l'azione deve essere qualificata come azione di rivendicazione *ex art. 948 c.c.*

L'azione in parola si caratterizza per un rigoroso onere probatorio a carico dell'attore. Quest'ultimo, invero, considerato che la *causa petendi* della domanda di rivendicazione è costituita dal diritto di proprietà, dovrà fornire la prova di tale diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario, ovvero provare di aver posseduto il bene, anche attraverso precedenti danti causa, per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cosiddetta *probatio diabolica*). Tale rigoroso onere probatorio, inoltre, non si attenua nel caso in cui il convenuto proponga, in via riconvenzionale, domanda di usucapione (o formuli la relativa eccezione). La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ammesso in linea generale, che il convenuto possa avvalersi del principio *possideo quia possideo*, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso. L'usucapione, infatti, costituisce un titolo di acquisto della proprietà a carattere originario, sicché la sua invocazione da parte del convenuto non presuppone il riconoscimento del diritto di proprietà in capo al rivendicante, tale da attenuare il rigore dell'onere probatorio a suo carico. La predetta attenuazione si verifica, in sostanza, solo nel caso in cui il convenuto, nell'opporre il proprio acquisto per intervenuta usucapione, non contesti oppure riconosca, anche solo implicitamente, l'appartenenza del bene rivendicato all'attore o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, il rivendicante potrà limitarsi a dimostrare di avere acquistato tale bene in



base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. del 19.10.2021 n.28865;

Cass. civ. sez. VI-2, ord. del 15.12.2022 n.36838; Cass. civ. sez. II, sent. del 17.10.2022

n.30438).

Nel caso di specie, i convenuti hanno innanzitutto contestato la fondatezza della domanda attorea, sostenendo che il Comune di Diamante non avrebbe fornito la necessaria *probatio diabolica*, e hanno formulato, solo in via subordinata, domanda riconvenzionale di usucapione. Gli stessi convenuti, inoltre, hanno espressamente contestato la documentazione prodotta dal Comune di Diamante, evidenziando che la stessa non sarebbe idonea a fornire neppure elementi di prova circa l'effettiva proprietà degli immobili oggetto di causa. Pertanto, dal tenore delle difese dei convenuti, deve ritenersi che gli stessi abbiano espressamente contestato il diritto di proprietà in capo all'attore, con la conseguenza, in ragione dei principi sopra esposti, che l'onere della prova a carico del Comune di Diamante non ha subito alcuna attenuazione.

Tanto premesso, va rilevato che il Comune di Diamante non ha assolto il proprio onere probatorio, in quanto non solo non ha fornito la *probatio diabolica*, ma neppure ha dimostrato di essere mai stato proprietario degli immobili che rivendica (sicché anche in caso attenuazione nell'onere probatorio la domanda, comunque, non sarebbe stata accolta).

Con riferimento all'immobile corrente al piano terreno del fabbricato condominiale denominato "Copacabana" e identificato al catasto del Comune di Diamante al foglio 4, p.la 1019, sub 94, l'attore, al fine di fornire la prova del diritto di proprietà vantato sul bene, ha prodotto in giudizio un contratto di cessione, stipulato in data 25.11.1981 con la società Hotel Residence Copacabana S.r.l. (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice). Tale atto ha ad oggetto una "*quota di fabbricato di mq. 244 ... al piano seminterrato del corpo "B" del fabbricato ... l'intero fabbricato insiste sulla particella n. 3 del foglio 4 del Catasto di Diamante*". Dalla visura storica in atti (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte attrice) emerge, inoltre, che il fabbricato ove è situata l'unità immobiliare oggetto di causa originariamente era identificato al catasto terreni del Comune di Diamante proprio al foglio 4, p.la 3. Tuttavia, pur volendo considerare l'atto di cessione nel suo complesso, quindi, anche oltre la predetta specifica indicazione del suo oggetto, non può ritenersi che con lo stesso il Comune di Diamante abbia acquistato la proprietà dell'appartamento rivendicato. Con l'atto in esame, infatti, è stata ceduta una generica "quota" del fabbricato "*insistente sulla particella n.3 del foglio 4*", in cui si trova l'unità immobiliare oggetto di causa. Il riferimento, però, ad una "quota" generica del



Registrato il: 02/01/2024 n.00003/2024 importo 208,75

fabbricato non permette di individuare con precisione l'unità immobiliare ceduta. I predetti estremi catastali identificano, in sostanza, l'intero stabile condominiale, sicché la sola generica indicazione di una “*quota*” dello stesso, in assenza di alcuna planimetria (solo indicata nell'atto di cessione), non appare idonea a identificare l'oggetto della cessione proprio con l'appartamento rivendicato. Anzi, in considerazione dell'indicazione dell'ubicazione dell'appartamento ceduto (piano seminterrato), deve sostenersi che l'atto di cessione abbia avuto ad oggetto un'unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale denominato “Copacabana” diversa rispetto a quella rivendicata dal Comune di Diamante, in quanto quest'ultima, per come sostenuto dallo stesso attore, è posta al piano terra. Tra l'altro, va pure evidenziato che dalla visura catastale in atti risulta che l'appartamento identificato al foglio 4, p.la 1019, sub 94, non sarebbe posto neppure al piano terreno, ma addirittura al terzo piano.

Anche la documentazione prodotta dall'attore per dimostrare il suo diritto di proprietà sulle due unità immobiliari poste nello stabile condominiale denominato “Palumbo” appare non idonea a fornire la prova di tale diritto dominicale. Invero, la deliberazione adottata del Consiglio Comunale del 14.5.1981, con la quale è stato approvato lo schema di cessione ed è stato conferito mandato al Sindaco per la stipula del relativo atto con la cedente Palumbo S.a.s. (cfr. pag. 2 della deliberazione, punti 4 e 5), è un mero atto interno a carattere autorizzatorio, che non fornisce alcuna prova dell'intervenuta stipula dell'atto di cessione.

Innanzitutto, va rilevato che i contratti stipulati, anche *iure privatorum*, dalla pubblica amministrazione ed in genere dagli enti pubblici richiedono sempre la forma scritta *ad substantiam* e la provenienza del relativo documento dal soggetto legittimato a manifestare, verso l'esterno, la volontà dell'ente (cfr. Cass. civ. sez. III, 12.4.2006 n. 8621). Deve, dunque, escludersi che la prova della stipula di un contratto da parte di un ente pubblico possa desumersi da comportamenti meramente attuativi della pubblica amministrativa e, quindi, da un semplice atto a carattere autorizzatorio. Tra l'altro, dalla sola adozione della predetta deliberazione del consiglio comunale neppure in via presuntiva si sarebbe mai potuto sostenere che l'attore abbia successivamente stipulato un atto di cessione corrispondente allo schema alla stessa allegato. Inoltre, il predetto schema di cessione non è riconducibile alle due unità immobiliari oggetto di causa situate nello stabile condominiale denominate Palumbo perché generico. Non può, infatti, affermarsi che la cessione avrebbe riguardato le predette unità immobiliari in quanto nello schema di cessione allegato alla delibera vi è solo un generico riferimento



Registrato il: 02/01/2024 n.000003/2024 importo 208,75

ad alcuni appartamenti posti al primo piano dello stabile condominiale identificato al catasto del comune di Diamante (Cs) al foglio n.13, p.la n.72. Le unità immobiliari oggetto di causa, in particolare, sono identificate con i predetti dati catastali nonché, rispettivamente, con i sub nn. 4 e 6. Nello schema di cessione, invece, c'è solo la predetta generica indicazione catastale e non vi alcun riferimento ai sub nn. 4 e 6, necessari per identificare le singole unità immobiliari cedute, sicché, in mancanza di ulteriori elementi, lo schema di cessione e la deliberazione comunale che ha autorizzato il Sindaco a concludere il relativo atto non sono in alcun modo riferibili ai due immobili rivendicati dall'attore.

La domanda di rivendicazione deve, quindi, essere rigettata non avendo fornito l'attore la prevista *probatio diabolica* e, ancor prima, la prova di essere mai stato titolare degli immobili oggetto di causa.

La domanda di usucapione e le ulteriori domande, tutte formulate dai convenuti solo in via subordinata, devono ritenersi assorbite.

Pur a fronte della soccombenza dell'attore non è suscettibile di accoglimento la domanda di risarcimento danni *ex art. 96, comma 3, c.p.c.* formulata dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione. Non può, infatti, ritenersi che l'attore abbia agito nei confronti dei convenuti medesimi in modo fraudolento, ovverosia con la consapevolezza dell'infondatezza della domanda, e con condotta connotata da colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. civ. sez. un., sent. del 13.9.2018 n. 22405).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le tariffe di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 147/2022 (applicabili in ragione dell'epoca di esaurimento della prestazione professionale), con riferimento ai valori minimi dello scaglione relativo alla cause di valore indeterminabile di complessità bassa (si operano due liquidazioni, una per la difesa di De Rose Angelo e De Rosa Patrizia, con aumento del 20%, l'altra per la difesa di De Rosa Samuele e Roiban Elena Mariana, con aumento del 20%), tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'attività difensiva prestata e della effettiva complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.

Nulla deve, invece, essere disposto per le spese di lite in favore dei convenuti rimasti contumaci, in ragione della mancata esplicazione di ogni attività difensiva.

P.Q.M.



Registrato il: 02/01/2024 n.000003/2024 importo 208,75

Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.1593/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara la contumacia dei convenuti Bevilacqua Armando e De Rosa Angiolina;
2. rigetta la domanda di rivendicazione proposta dal Comune di Diamante;
3. compensa integralmente le spese tra il Comune di Diamante e i conventi Bevilacqua Armando e De Rosa Angiolina;
4. condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco *p.t.*, alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti De Rose Angelo e De Rosa Patrizia, liquidate nella complessiva somma di € 4.570,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Marchese per dichiarato anticipo;
5. condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco *p.t.*, alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti De Rosa Samuele e Roiban Elena Mariana, liquidate nella complessiva somma di € 4.570,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Marchese per dichiarato anticipo.

Così deciso in Paola in data 8 febbraio 2023.

Il Giudice
Maria Grazia Elia



MAIL PROTOCOLLO

Mittente: avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI - AVVOCATO DISTRATTARIO
(SENTENZA N. 94/2023 TRIBUNALE DI PAOLA)

Data: 18/02/2025

Ora: 12:06:48

CON LA PRESENTE SI TRASMETTE LA RICHIESTA IN OGGETTO CON ALLEGATA LA RELATIVA SENTENZA.

CORDIALI SALUTI

F.TO

AVV. GIUSEPPE MARCHESE

Studio Legale Avv. Giuseppe Marchese

Via Benedetto Croce, 26 – 87023 Diamante (CS)

Tel. 0985.877273 Cell. 338.6318046

e-mail avvmarchesediamante@gmail.com avvmarchesediamante@pec.giuffre.it

Codice FISCALE MRCGPP73M20A773G Partita IVA 02595650785

Allegati:

- RICHIESTA PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO DISTRATTARIO.pdf
- SENTENZA N. 94-2023 TRIBUNALE DI PAOLA.pdf

PROL. N° 11533
DEL 03/06/2024

OPP ITIN
16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:

Dott.ssa Ferriero Silvana	Presidente
Dott.ssa Raschellà Annamaria	Consigliere
Dott. Mario Domenico La Bella	Giudice Aus. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello n. 1184/2021 RGAC vertente

TRA

COMUNE DI DIAMANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perugini, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marietta De Rango, giusta determinazione n. 794 del 16/11/2021 del Responsabile del Settore V Ufficio Contenzioso, in forza di procura allegata alla costituzione di nuovo difensore depositato il 27.03.2023, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC), Via Zavatti 8, fax 0733.770554, presso lo Studio dell'Avv. Mario Perugini,

Appellante

CONTRO

Ordine Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ordine, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Paola (CS), al Viale dei Giardini, 25 presso lo studio di tale difensore.

Appellata – Appellante Incidentale

Per l'appellante "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni avversa istanza deduzione ed eccezione, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 61/2021 resa dal Tribunale di Paola il 26.01.2021, come corretta con decreto del 20.04.2021, rigettare la domanda proposta dal Sig. Ordine Domenico siccome destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto e non provata,

ovvero, in via subordinata, ridurre il risarcimento riconosciuto in primo grado in proporzione al grado di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, tenuto conto di quanto osservato con riferimento alla valutazione dei danni fisici, nella misura che risulterà da eventuale rinnovanda consulenza tecnica, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio".

Per l'appellato *"In via preliminare, e con pronuncia da assumersi con ordinanza alla prima udienza, ai sensi degli artt. 348 bis comma 1 e 348 ter comma 1, c.p.c.: dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Diamante, in quanto l'impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti, della motivazione della sentenza di primo grado e di tutti gli argomenti difensivi di rito e di merito svolti dall'appellato; In subordine ed in via preliminare di rito: dichiarare, comunque, l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Diamante per la carenza nell'atto di appello dei requisiti dei motivi di appello di cui all'art. 342 comma 1 n. 1 e 2 c.p.c., per come esposto nel presente atto; Nel merito, respingere l'appello proposto dal Comune di Diamante, in quanto infondato per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 61/2021, emessa dal Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, nella causa iscritta al n. 1806/2015 RGAC, pronunciata in data 26.01.2021, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità consentite dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/2020, corretta con decreto del 20.04.2021, a mezzo della quale veniva accolta la domanda proposta dall'attore, con conferma di tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado dall'attore. in subordine, nel merito: nella denegata ed improbabile ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro dovesse accogliere l'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dal sig. Ordine Domenico per le deduzione esposte nel paragrafo dedicato al mezzo di impugnazione condizionato e, per l'effetto, condannare il Comune di Diamante al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale patito dal sig. Ordine Domenico per come quantificato nella CTU medico-legale di primo grado ex art. 2051 c.c.. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio".*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio di primo grado

Domenico Ordine, con atto di citazione notificato in data 10.12.2015, conveniva dinanzi il Tribunale di Paola il Comune di Diamante per ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta nel territorio del Comune di Diamante in data 02.02.2012, alle ore 08:30 circa, allorquando, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in Via Mario Pagano del Comune di Diamante, usciva dall'abitacolo e, mossi alcuni passi per superare un veicolo in sosta, cadeva in terra a causa di una disconnectione nel manto stradale. In conseguenza della caduta riportava lesioni per le quali chiedeva il risarcimento dei danni che quantificava complessivamente in € 26.000,00.

Chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità esclusiva dell'Ente comunale nella causazione del sinistro ex art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c. e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti, nonché la condanna del convenuto al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per non avere riscontrato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.

Il Comune di Diamante, costituitosi regolarmente in giudizio, contestava la pretesa avversaria chiedendo, in via pregiudiziale di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria; nel merito, in via principale il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata; in via subordinata la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.

La causa, istruita per mezzo prova per testi ed espletamento di ctu medicolegale, all'udienza del 26.01.2021 veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Il Tribunale di Paola, con sentenza n. 61/2021 accoglieva la domanda e condannava l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni che quantificava in € 20.549,13, oltre interessi.

Rigettava la domanda di condanna dell'Ente convenuto ex art. 96 c.p.c. che condannava alle spese di lite, ponendo va a suo carico le spese di CTU.

Il giudizio di secondo grado

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Comune di Diamante.

Con unico motivo censurava la decisione per violazione dell'art. 2043 c.c., motivazione insufficiente e omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Affermava al riguardo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto raggiunta la prova della sussistenza di una situazione di pericolo occulto, posto che le dichiarazioni dell'unico teste che avrebbe assistito ai fatti, alla luce delle prove documentali (materiale fotografico), non tenute in considerazione dal Giudice, risultavano manifestamente contraddittorie e quindi inattendibili e, come tali, inidonee a provare la sussistenza dell'insidia.

Ribadiva, richiamando e reiterando le argomentazioni difensive proposte in primo grado, che la visibilità della buca, le dimensioni e la conoscenza della stessa da parte del danneggiato, avrebbero dovuto indurre il primo Giudice a valutare il comportamento imprudente dell'attore e l'efficienza causale nella produzione del sinistro.

Con il medesimo motivo censurava la decisione sul quantum, calcolato sulla base delle conclusioni proposte dal CTU accolte acriticamente, senza valutare le contestazioni sollevate con le osservazioni alla bozza di ctu e nelle note conclusive del 23.12.2020, sulla metodologia seguita dal consulente d'ufficio per l'accertamento dei danni fisici, sulla quantificazione degli esiti di natura permanente e del danno da invalidità temporanea e sulla congruità delle spese mediche sostenute dal danneggiato, che reiterava in questa sede.

Si costituiva in giudizio l'appellato Ordine Domenico eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 comma 1 n. 1 e n.2 cpc, nonché ex art. 348 bis e ter cpc.

Nel merito contestava il gravame ritenuto infondato in fatto e diritto.

In via incidentale, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Comune di Diamante circa l'insussistenza della responsabilità dell'Ente ex art. 2043 cpc, proponeva a sua volta appello incidentale, chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni ex art. 2051 cc.

La Corte, con ordinanza del 24.11.2021, Rilevato che la difesa dall'appellante non ha espressamente reiterato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza che, quindi, deve ritenersi abbandonata, rigettava l'istanza inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza del 17.12.2021, rigettava la richiesta di revoca del suddetto provvedimento.

Con provvedimento del 20.12.2022 la Corte disponeva la sostituzione dell'udienza collegiale fissata per il giorno 30.01.2023. mediante il deposito telematico di note di trattazione scritte.

L'appellato precisava le conclusioni con atto di trattazione scritta del 25.01.2023.

Con ordinanza depositata il 30.01.2023 la Corte tratteneva la causa in decisione disponendo la sostituzione del Giudice relatore, dott.ssa Ferriero Silvana, con il Giudice Ausiliario dott. Mario Domenico La Bella.

L'appellante depositava comparsa conclusionale il 07.04.2023 e Memoria di replica il 26.04.2023.

L'appellato depositava comparsa conclusionale il 27.03.2023 e memoria di replica il 28.04.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminamente deve affermarsi che non sussistono le condizioni per trattare la questione concernente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis proposta dall'appellato Ordine Domenico, posto che è stata superata la fase processuale a tanto deputata.

A seguire deve essere trattata la questione concernente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.

L'eccezione è infondata.

Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte di Cass. S.U. n. 27199/17, la riforma del 2012 applicabile agli appelli proposti dopo l'11.09.2012 a pena d'inammissibilità prevede: l'indicazione delle parti che si intendono appellare e le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice; le circostanze da cui deriva violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Le Sezioni Unite hanno confermato che la nuova disposizione non va interpretata in senso formalistico ma nel senso che per l'appello è necessario che siano comprensibili i punti della decisione contestati e che l'appellante sostenga le censure indicando se l'errore riguardi soltanto il fatto o il diritto, potendo anche riproporre argomentazioni difensive del primo grado, se ignorate dal giudicante. Pertanto, essendo l'appello una revisio prioris instantiae le norme processuali devono essere interpretate in modo che si possa favorire per quanto possibile una decisione nel merito (Cass. 10916/17).

Invero, l'appellante ha adeguatamente assolto l'onere di indicare le parti del provvedimento impugnato e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Con l'unico motivo di gravame il Comune di Diamante, lamentando l'insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2043 cc e proponendo una diversa valutazione dell'istruttoria, ha affermato che le foto esibite al teste escusso, raffiguravano una situazione diversa da quella prospettata nella sua deposizione, costituendo ciò la prova che la strada in questione non fosse coperta da foglie e che la buca non costituisse insidia in quanto era visibile ed evitabile. Rileva la Corte che il riconoscimento dei luoghi in cui avvenne il fatto, effettuata dal teste tramite le fotografie in atti che raffigurano la strada priva di foglie, non rileva al fine di dimostrare che al momento in cui avvenne il fatto la buca non fosse coperta da fogliame o altro materiale che ne occultasse la vista, come dichiarato dal teste, posto che non è dato sapere in quale momento dette foto furono scattate.

Parimenti non rileva la circostanza che nel certificato del Pronto Soccorso del 02.02.2012 in atti, è indicato che il Sig. Ordine era domiciliato nella stessa via in cui avvenne l'incidente. La dinamica descritta nell'atto introduttivo del giudizio, confermata dal teste Occhiuzzi Francesco, non consente di sostenere che l'appellato potesse evitare l'evento, sia perché la buca non era visibile in quanto ricoperta da fogliame, sia perché il passaggio nel punto in cui avvenne l'incidente era stato in qualche modo obbligato dalla presenza di veicoli in sosta che occupavano parzialmente la strada.

Infondate sono le ulteriori contestazioni e censure sul quantum e sull'omessa valutazione delle osservazioni formulate alla CTU.

Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla base delle risultanze di una CTU, svoltasi ritualmente nel contraddittorio delle parti in causa, le cui conclusioni sono state condivise.

Così facendo ha soddisfatto l'obbligo di motivare la decisione, non essendo tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece

sufficiente che egli, dopo averle vagilate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, per implicito disattendendo le conclusioni proposte dalle parti, logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 10 novembre 2003, n. 16831; Cass. 23 aprile 2001, n. 5964).

Precisato dunque che il Tribunale ha legittimamente operato nel solco dei principi sopra richiamati, la complessa censura va comunque per intero disattesa.

Le critiche alla CTU sono state formulate in maniera apodittica.

L'appellante, nel giudizio di primo grado, ha contestato la consulenza proponendo osservazioni e contestazioni sulle quali il CTU, si è espresso fornendo chiarimenti. Egli, pertanto, ha svolto un lavoro completo, offrendo un'esauriente illustrazione delle lesioni riportate da Ordine Domenico nell'incidente per cui è causa, degli esiti e dell'invalidità, con commento puntuale alle osservazioni presentate dalla difesa della convenuta, sicché non vi è ragione di disattendere le sue analisi tecniche che si presentano obiettivamente attendibili, immuni da vizi logico – giuridici e supportate dallo svolgimento di appropriate indagini, esaustive anche nelle risposte alle osservazioni delle parti. Per le seguenti ragioni non sussistono i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU, come richiesto dall'appellante nell'atto di appello.

Le ragioni che inducono al rigetto del gravame, sono assorbenti dei motivi di gravame in via incidentale sollevate dall'appellato Ordine Domenico e proposte in via subordinata e condizionata all'accoglimento integrale dell'appello principale.

Le spese del grado seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, sulla base dei parametri medi (valore della causa compreso tra € 5.001,00 ed € 26.000,00) a carico del Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore di Ordine Domenico.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, 2^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Diamante, avverso la sentenza n. 61/2021 del Tribunale di Paola, ogni diversa istanza disattesa così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna il Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Ordine Domenico delle spese di lite del grado

che liquida in € 5.809,00 oltre il rimborso spese generali 15%, cap ed iva come per legge;

Così deciso nella Camera di Consiglio del 06.11.2023

Il Giudice Aus. Est.

(Dr. Mario Domenico La Bella)

Il Presidente

(Dr.ssa Silvana Ferriero)

Da: avvmarioperugini@puntopec.it
Inviato: sabato 1 giugno 2024 07:58
A: protocollodiamante
Oggetto: SENTENZA CORTE APP. CZ COM. DIAMANTE / ORDINE DOMENICO.
Allegati: 16037622s.pdf.zip

Buongiorno,
in allegato la sentenza della Corte di Appello di CZ resa nella causa in oggetto.
Cordialità.
Avv. Mario Perugini

Da ca.catanzaro@civile.ptel.giustiziacerit.it
A avvmarioperugini@puntopec.it
Cc
Data Fri, 31 May 2024 13:19:54 +0200 (added by mailer-daemon@legalmail.it)
Oggetto COMUNICAZIONE 1184/2021/CC

Corte D'Appello di Catanzaro.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 1184/2021
Giudice: LA BELLA MARIO DOMENICO
Attore principale: COMUNE DI DIAMANTE
Conv. principale: ORDINE DOMENICO

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 653/2024 (ESITO
Conferma)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 31/05/2024 13:19
Registrato da FALBO ANNAMARIA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

17

Pubblicato il 01/04/2025

N. 02736 /2025 REG.PROV.COLL.
N. **00702/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 702 del 2024, proposto da Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marietta De Rango e Mario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in forma abbreviata, Inwit Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42; Provincia di Cosenza e Regione Calabria, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 847/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - Inwit S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l'avvocato Marietta De Rango anche in sostituzione dell'avv. Mario Perugini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di Diamante ha chiesto la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R per la Calabria n. 847/2023 che ha accolto il ricorso proposto dalla società Inwit S.p.A. per l'annullamento (*i*) del diniego definitivo adottato dal Comune di Diamante Settore Terzo (Urbanistica, Demanio, Cosap, Suap/Sue, Commercio) in data 20.2.2023 prot. n. 4957, sull'istanza autorizzatoria ex art. 87 D.lgs. 259/2003 per la realizzazione di impianto di telefonia multigestionale; (*ii*) del Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e relative tavole indicanti le zone e i siti per la installazione degli impianti e dei relativi allegati, inclusi gli artt. 7-8-9-10-11-12-13-14 e gli allegati D) ed E), approvato con deliberazione del Consiglio comunale (C.C.) del Comune di Diamante n. 17 del 25.5.2015; (*iii*) della predetta deliberazione del C.C. n. 17 del 25.5.2015; (*iv*) della delibera di Giunta comunale n. 24 del 26.2.2019 avente ad oggetto “*Installazione base per telefonia cellulare – Atto di indirizzo politico amministrativo*” della cui esistenza l'odierna ricorrente è venuta a conoscenza il 20.2.2022 e (*v*) dell'atto del 22.12.2022 prot. n. 25824 recante il preavviso di rigetto.

2. Con provvedimento di diniego del 20 febbraio 2023 (prot. n. 4957) il Comune di Diamante ha respinto l'istanza presentata da Inwit S.p.A. diretta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del Nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo (D.lgs. n. 207/2021) per la realizzazione di una nuova

infrastruttura per telecomunicazioni Inwit S.p.A. su cui saranno ospitati gli impianti dei gestori Tim e Vodafone, nel comune di Diamante (CS), in Contrada Monte Salerno su terreno distinto al N.C.T. Provinciale di Cosenza, Comune censuario di Diamante, foglio n. 5 porzione di particelle n. 535 e 537. Il suddetto diniego è stato motivato sul contrasto con l'art. 10 del vigente Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (delibera C.C. n. 17 del 25.05.2015) e la *"non corrispondenza delle coordinate del sito di progetto alle coordinate indicate sull'allegato "E" del regolamento vigente"*.

3. La società Inwit S.p.A., ricorrendo dinnanzi al T.a.r. per la Calabria, ha impugnato il diniego e il presupposto regolamento di localizzazione degli impianti di telecomunicazione, deducendone l'illegittimità con un unico motivo complesso teso a censurare la carenza motivazionale, la violazione degli artt. 3-43-44-49 del D.lgs. 259/2003, l'eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta nonché la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

4. Ad esito del giudizio, il T.a.r. ha ritenuto fondato il profilo attinente la carenza motivazionale del provvedimento considerando la risposta fornita non intellegibile e la motivazione non idonea a far comprendere all'operatore le reali ragioni del diniego, disponendo l'annullamento; per quanto riguarda le doglianze relative al regolamento comunale ha dato atto dell'intervenuta carenza di interesse al loro esame.

5. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Comune di Diamante chiedendo la riforma sulla base di un unico motivo, così rubricato: *"1. Violazione dell'art. 3 co. 3 l. n. 241/1990 sulla motivazione per relationem. Travisamento del fatto."*

6. La società appellata si è costituita in giudizio resistendo al ricorso. In data 23 febbraio 2025 la stessa ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a..

7. All'odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il Comune di Diamante, nel lamentare l'erroneità della sentenza, la ritiene affetta da un travisamento del fatto. A riguardo afferma che la decisione gravata attribuisce al provvedimento un contenuto diverso da quello in realtà presente nell'atto. Insiste sostenendo che il provvedimento di diniego sarebbe sufficientemente chiaro nell'esplicitare che il diniego definitivo è stato espresso *"per i seguenti motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, che restano confermati"*. Sarebbe quindi chiaro che i motivi del diniego, che vengono solo confermati, non sono riferiti alla circostanza che le coordinate indicate dalla Inwit per il sito candidato non ricadrebbero nelle planimetrie comunali. Il provvedimento sarebbe invece motivato dalla non conformità della progettazione della Inwit rispetto ai criteri di localizzazione indicati nel richiamato regolamento comunale n. 17/2015.

Prosegue nello spiegare che la motivazione, *per relationem*, si preoccupa di specificare che le modalità di localizzazione sono state definite in sede regolamentare all'art. 10, con ulteriore richiamo alle tavole allegate al regolamento. Specifica ulteriormente che la sentenza sarebbe errata laddove afferma che l'ente ha fatto riferimento ad una collocazione del sito di progetto all'interno delle aree sensibili o addirittura al di fuori del territorio comunale. Il rinvio riguarderebbe invece il mancato rispetto dei criteri di localizzazione, ossia il mancato utilizzo dei siti attrattori indicati nella cartografia del regolamento comunale con riferimento alle relative coordinate. Il provvedimento, con motivazione *per relationem*, evidenzierebbe chiaramente che la localizzazione prescelta da Inwit, con l'indicazione delle coordinate, non rientra nei siti identificati in sede regolamentare nei quali è ammessa l'installazione.

1.2. La società appellata, invece, insiste nella non intellegibilità della risposta e

nella assoluta incomprensibilità della motivazione, non essendo evincibile la vera ragione del diniego. Afferma che il progetto attiene alla ricollocazione di un preesistente impianto sul nuovo sedime rispetto al quale ha dimostrato la necessità e l'idoneità per le esigenze della copertura di rete. Fa presente che, nel caso del Comune di Diamante, si tratta di condotta reiterata che è già stata precedentemente sanzionata sia dal T.a.r. (sentenza n. 1975/2021) che dal Consiglio di Stato (sez. VI, n. 3861/2023) in un precedente caso proprio relativo ad altra istanza della stessa presentata e conclusa con il provvedimento del 6.7.2021 prot. n. 15037. Evidenzia che controparte persevera nel disattendere l'obbligo motivazionale che, come imposto da granitica giurisprudenza, vincola la scelta amministrativa.

1.3. Il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio condivide pienamente il rilievo sulla non comprensibilità della motivazione riportata nel provvedimento impugnato, per il fatto che sia nel preavviso di rigetto sia nel diniego definitivo risultano riportate una pluralità di disposizioni regolamentari afferenti le aree sensibili, gli impianti che vanno in deroga, la procedura per impianti RSB esistenti ed infine si specifica che *'le coordinate del sito in oggetto ... non rispondono alle coordinate indicate sull'allegato "E" del regolamento vigente'*. I suddetti atti, nei quali si oppone genericamente il contrasto con l'art. 10 del vigente Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e poi si richiama una molteplicità di disposizioni regolamentari, omettono di specificare a quale delle zone previste dall'art. 10 del regolamento comunale o a quale altro divieto potesse essere ricondotto il sito di installazione prescelto dall'operatore economico.

Come già spiegato da questa Sezione nella sentenza n. 3861/2023, nella specie si fa questione di una disposizione regolamentare (art. 10 cit.) che richiama una molteplicità di aree sensibili – soggette al divieto di installazione degli impianti di telecomunicazione (aree sensibili di cui all'art. 9 riferite ad edifici dedicati alla popolazione infantile, alla popolazione scolastica, agli anziani, alla tutela della salute, all'assistenza ai disabili, a servizi pubblici rilevanti; aree soggette a vincolo

paesaggistico; fabbricati notificati ex D. Lgs. n. 42/04) – ciascuna delle quali caratterizzata da vincoli e da ragioni di tutela differenti. A fronte di una tale pluralità di aree, per dimostrare l'effettiva sussumibilità della fattispecie concreta portata alla sua attenzione sotto la previsione astratta alla base della decisione, l'amministrazione non può limitarsi a richiamare una disposizione avente ad oggetto plurime e differenziate aree tutelate, come in concreto avvenuto, ma deve chiarire, sul piano fattuale, se il sito individuato corrisponda o meno ad una delle aree sensibili oppure quale fosse altrimenti il motivo concreto del divieto.

Se nella specie, come affermato dal Comune appellante, non rilevano i siti sensibili, non si comprende per quale motivo siano state richiamate le pertinenti disposizioni regolamentari.

Per tali ragioni, non può ritenersi sufficiente la motivazione *per relationem*, non consentendo il rinvio generico al regolamento e agli atti del procedimento di individuare quale sarebbe il motivo del divieto opposto. Una tale specificazione è necessaria per permettere agli operatori economici di comprendere l'effettiva ragione di diniego e, per l'effetto, di svolgere le verifiche di competenza funzionali all'eventuale contestazione della classificazione del sito di installazione operata dal Comune.

Anche la natura professionale degli istanti non esonera l'Amministrazione dall'adempimento dell'onere motivazionale: ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/90, il provvedimento deve, infatti, recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche determinanti la decisione, a prescindere dalla qualificazione soggettiva della parte coinvolta nell'esercizio del pubblico potere.

In definitiva, posto che il rinvio all'art. 10 del citato regolamento e la trascrizione delle relative previsioni, riguardanti aree eterogenee soggette al divieto di installazione, non permettono di comprendere le effettive ragioni di diniego, in assenza di una puntuale classificazione del sito di installazione concretamente rilevante, il Tar ha correttamente ravvisato il difetto di motivazione inficiante il

provvedimento impugnato, comportante, di conseguenza, la sua illegittimità.

Rimane quindi onere del Comune di Diamante di esprimersi nuovamente sull'istanza, senza il richiamo ad una molteplicità di articoli regolamentari non rilevanti, spiegando chiaramente per quale ragione ritiene che non sia ammessa l'installazione sul sito di progetto della società Inwit. S.p.A.

La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite della presente fase di giudizio che saranno liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il Comune di Diamante alla rifusione delle spese di lite in favore di Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.p.a., che complessivamente liquida in euro 4.000 Euro (quattromila/00), oltre oneri e accessori di legge.

Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio **del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:**

Carmine Volpe, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gudrun Agostini

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente
COMUNE DI DIAMANTE
Presidente e Relatore
ANGELO ANTONIO 22/12/2024

Sentenza n. 8/2024
Depositata il 02/01/2024
Il Segretario
GIUSEPPINA PALUMBO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice

in data 22/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3035/2022 depositato il 02/07/2022

proposto da

Gaetano Sollazzo - SLLGTN49C04D289Z

Difeso da

Michele Trifilio - TRFMHL59B10D289P

ed elettivamente domiciliato presso micheletrifilio@pec.it

contro

Comune di Diamante - Via 87023 Diamante CS

Difeso da

Marietta De Rango - DRNMTT68L63D086A
Mario Perugini - PRGMRA76A30E388R

ed elettivamente domiciliato presso avvmarioperugini@puntopec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7139 IMU 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:



come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso/reclamo notificato il 31 marzo 2022 al Comune di Diamante e depositato il successivo 2 luglio presso questa Corte Tributaria di Primo Grado, il sig. Sollazzo Gaetano, cf.SLLGTN49C04D289Z, rappresentato e difeso dal Dott. Michele Trifilio, presso il cui Studio, sito alla B. Croce n. 26 di Diamante, eleggeva anche domicilio, impugnava l'avviso di accertamento n. 7139/2022 - per come rettificato in autotutela dal resistente – notificatogli il 18.02.2022 e relativo ad IMU 2016

Allegava il ricorrente che l'immobile assoggettato all'imposta doveva essere qualificato come immobile collabente e non semplicemente inagibile e, per tale ragione, esente da IMU e concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

Si costituiva il Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Via P. Mancini 10, C.F. e P.IVA 00362420788, elettrivamente domiciliato in Civitanova Marche (MC), Via Zavatti 8, fax 0733.770554, presso lo Studio dell'Avv. Mario Perugini, suo difensore assieme all'Avv. Marietta De Rango, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'esito dell'udienza del 22 dicembre 2023 la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono; il ricorrente ha dimostrato, con motivata perizia giurata, alla quale è stata allegata anche ortofoto risalente all'anno 2016, che gli immobili assoggettati all'imposta risultavano "con parte del tetto crollato e delle lesioni nella muratura che portano ad affermare un dissesto statico degli immobili con conseguente pericolo di crollo"; tale perizia non è stata contestata dal resistente, né quest'ultimo ha prodotto prova a sostegno della sua pretesa; al riguardo occorre, infatti, rilevare che il comma 5 bis dell'art. 7 del dlgs 546/92, introdotto dalla legge 130/2022, dispone: "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni."; nel caso in esame, a fronte delle allegazioni e della documentazione prodotta dal ricorrente e tese a dimostrare lo stato di immobile collabente dei beni assoggettati all'imposta, il resistente si è limitato ad affermare che il ricorso era inammissibile o infondato.

Per tale ragione deve ritenersi che gli immobili in questione non potevano essere assoggettati ad IMU per l'anno 2016.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna del Comune di Diamante al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €.30,00 per spese ed in €. 300,00 per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cap e accessori,



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Diamante al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in €.30,00 per spese ed in €. 300,00 per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cap e accessori,

Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2023

Il Presidente Rel/Est

Dott. Angelo Antonio Genise

TRIBUNALE

DI

Paola

COMUNE DI DIAMANTE
DATA 01/01/2025 N. 4928
CAT UFF.

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La sottoscritta, Avv. Carmela Corradini, C.F. n: CRRCML52D61F839H, pec: carmela.corradini@forotorre.it, e-mail : studiolegalecvg@yahoo.it, elett.te dom.ta in Torre Annunziata (NA), in via Gino Alfani n.15 presso il proprio studio,

Premesso

- che in data 14/06/2024 la sottoscritta provvedeva a notificare al Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t., copia integrale della sentenza n.4511/204, Commissione Tributaria di Cosenza;
- che, in mancanza di qualsiasi comunicazione in ordine al pagamento da parte del Comune di Diamante, con atto di precezzo notificato in data 16/12/2024, veniva intimato al Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t., di pagare, in virtù di sentenza n.4511/2024, la somma € 543,27, giusta conteggi allegati all'atto di precezzo, oltre interessi e spese del presente procedimento;
- che, a seguito della notifica del suddetto atto di precezzo, l'ufficio ragioneria provvedeva a richiedere la emissione di regolare fattura, fattura che la sottoscritta provvedeva ad emettere in data 196/12/2024;
- che, nonostante i numerosi sollecitio e gli scambi a mezzo PEC con l'avv. Francesca Trombiero, alcun pagamento perveniva dalla sottoscritta;
- che la Banca Intesa San Paolo (terzo), in qualità di tesoreria comunale, risulta essere detentore di somme del Comune di Diamante;
- che l'istante intende procedere al pignoramento delle somme dovute e debende a qualsiasi titolo dal terzo, Banca Intesa San Paolo, fino alla concorrenza del

proprio credito, nonché degli interessi e delle spese successive e le competenze della procedura occorrendi sino al saldo.

tutto ciò premesso,

Cita

1) *Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Piazza P. Mancini n. 10 Diamante – PEC: protocollodiamante@pec.it*

a comparire dinanzi al Tribunale di Paola, nella nota sede, sezione e Giudice designandi, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 23/06/2025, ore di rito.

Invita

la Banca Intesa San Paolo (terzo), a fare la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., ed a volerla comunicare al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'avvertenza che, in caso di mancata comunicazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza. Si avverte, inoltre, il terzo che in caso di mancata comparizione o di mancata dichiarazione, sebbene comparsa, il credito pignorato o le cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del presente procedimento e della successiva assegnazione.

Avverte

il debitore che a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo c.p.c. l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Indicazione dei beni da pignorare a Banca Intesa San Paolo (terzo):

- *Somme e titoli detenuti, a qualsiasi titolo, per conto del Comune di Diamante.*

Si intima al terzo, Banca Intesa San Paolo:

- *di non disporre delle cose o delle somme sopra indicate senza espresso ordine del giudice.*

Si allega :

- 1) *sentenza n.4511/24 in originale notificata in data 14/06/2024;*
- 2) *atto di preceitto notificato in data 16/12/2024.*

Torre Annunziata, li 10/02/2025

Avv. Carmela Corradini



PIGNORAMENTO

ex art.543 c.p.c.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio U.N.E.P., ad istanza come sopra, visto l'atto di preceitto notificato il 16/12/2024 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 543,27 oltre agli interessi e alle spese della presente procedura

Ho pignorato,

ai sensi dell'art. 546, co. I cpc e nei limiti per Legge consentito, in virtù dell'indicato preceitto, tutte le somme di pertinenza del debitore, possedute dal terzo pignorato, fino alla concorrenza della somma precettata, aumentata di € 1.000,00 (per credito fino ad € 1.100,00) e comprensiva degli interessi maturati e maturandi nonché delle spese della presente procedura.

Ho ingiunto

al Comune di Diamante (debitore) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alle garanzie del credito i beni assoggettati ad espropriazione e

Ho intimato

a Banca Intesa San Paolo (terzo) di non disporre dei beni pignorati senza ordine del Giudice.

Rivolgo


al debitore l'invito ad effettuare, presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza od elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, oppure ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o ad eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice dell'esecuzione adito, salvo quanto previsto dall'art.149-bis cpc.

Avverto

il debitore che, ai sensi dell'art.495 c.p.c., può chiedere che le cose o i crediti pignorati vengano sostituiti con una somma di danaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli

interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione. La relativa istanza dovrà essere depositata in cancelleria prima che sia disposta la vendita o la assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569 c.p.c., unitamente ad una somma non inferiore ad 1/5 (un quinto) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

L'Ufficiale Giudiziario U.N.E.P.



Dichiarazione ex art.137, co.7 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Carmela Corradini, quale difensore di se stessa, al fine di procedere alla notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario dell'antescritto atto, dichiara che:

- il destinatario è titolare di posta elettronica certificata e/o domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente.*

Torre Annunziata, li 10/02/2025

Avv. Carmela Corradini

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza e a richiesta dell'Avv. Carmela Corradini, io sottoscritto, nella qualità di Funzionario UNEP addetto alle notifiche, preso atto della suddetta dichiarazione, ho notificato copia del suesteo atto, per legale scienza e ogni effetto e conseguenza di Legge, a:

- Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Piazza P. Mancini n. 10 Diamante – PEC: protocollodiamante@pec.it;*
- Banca Intesa San Paolo, in persona del Direttore p.t., quale tesoreria comunale per il Comune di Diamante, con sede legale in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, PEC: info@pec.intesasanpaolo.com.*



UNEP - PAOLA
C/1 Cr. 258
Mod.E 81/1
Mod.F 449/1 Dep.€ 42.0

NON URGENTE

Diritti	€ 3,62
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 25,60
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 29,22

(10 % versato in modo virtuale)
Data Richiesta 26/02/2025
L'Ufficiale Giudiziario



Documento firmato digitalmente

Il Relatore

FRANCESCO MADDALENA

DELIBERA N° 35
DEL 30/04/2024

Sentenza n. 4511/2024

Depositata il 12/06/2024

Il Segretario

ROBERTO FEDERICO

Il Presidente

MYRIA MANES



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 24/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MANES MYRIA, Presidente

MADDALENA FRANCESCO, Relatore

GAETANI ANTONIO, Giudice

in data 24/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5930/2022 depositato il 16/11/2022

proposto da

Luigi Costabile - CSTLGU47T01L245Q

Difeso da

Carmela Corradini - CRRCML52D61F839H

ed elettivamente domiciliato presso carmela.corradini@forotorre.it

contro

Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634

Difeso da

Carmina Maria Federica Perrotta - PRRCMN87P52B963F

ed elettivamente domiciliato presso carminamariafedericaperrotta@avvocatinapoli.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ING. FISCALE n. 2022-367 IMU 2014

Prot. N° 10864
del 21/05/2025



20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/07/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
COZZOLINO GIUSEPPE FRANCESCO, Giudice
DE BIASE FRANCESCO, Giudice

in data 12/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2222/2021 depositato il 22/10/2021

proposto da

Vincenzo Orlando - RLNCN59M26A773K

Difeso da

Rosa Magurno - MGRRSO57A65D289W

ed elettivamente domiciliato presso avvrosamagurno@puntopec.it

contro

Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1701 TARI 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Orlando Vincenzo presentava a questa Corte il ricorso n. 2222/2021 depositato in data 22/10/2021. Detta impugnativa veniva proposta l'avviso di accertamento n. 1701avente ad oggetto il recupero a tassazione della TARI per l'annualità 2015 per l'importo complessivo di Euro 5.079,57 (Euro cinquemilasettantanove/57). La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo ex art. 1 ,comma 161 Legge 269/2006. Il comune di Diamante, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si costituiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, alla luce della documentazione in atti, il ricorso meritevole d'accoglimento. La doglianza sollevata dal ricorrente, ed afferente alla nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza dell'azione impositiva, risulta fondata. La normativa covid, art. 67 del D.L. 18/2020 trasla i termini di notifica degli atti scadenti il 31/12/2020 al 26/03/2021. Tuttavia l'avviso di accertamento è stato notificato in data 09/04/2021, ben oltre i termini di legge. Pertanto lo stesso deve essere integralmente annullato con ogni effetto conseguenziale di legge. Considerata la natura della vertenza in oggetto, questa Corte condanna il comune di Diamante al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario, liquidate in complessivi Euro 650,00 (Euro seicentocinquanta/00) oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso annulla l'avviso di accertamento n. 1701, condanna il comune di Diamante al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario, liquidate come in sentenza. Il tutto con ogni effetto conseguenziale di legge.

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Io sottoscritto Avvocato Rosa Magurno, con studio in Diamante (CS) – Via R. Azzurra, 8 CF:MGRRSO57A65D289W, pec: : avvrosamagurno@puntopec.it nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Vincenzo Orlando, RLNCN59M26A773K

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge il seguente allegato:

- Sentenza N.4204/2023, depositata il 10/08/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, relativa al RGR222/21 tra Orlando Vincenzo contro Comune di Diamante, avente ad oggetto: impugnazione a avviso di accertamento N. 1701 TARI 2015 cartella di pagamento (nome File: “Sentenza n. 4204_2023 del 12.07.2023 - CGT di Primo Grado di Cosenza.pdf” a:

- 1) Comune di Diamante in persona del Sindaco pro tempore, elett. Dom.to presso la sede P.IVA: 00362420788 Pec: protocollodiamante@pec.it (domicilio fiscale) mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollodiamante@pec.it indirizzo estratto dal pubblico elenco IPA

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento N. RGR 2222/2021 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, tra Orlando Vincenzo contro Comune di Diamante, avente ad oggetto: impugnazione a avviso di accertamento N. 1701 TARI 2015 cartella di pagamento conclusasi con sentenza N. 4204/2023 e

ATTESTO

ai sensi di legge , che la copia informatica allegata “Sentenza n. 4204_2023 del 12.07.2023

- CGT di Primo Grado di Cosenza.pdf” (Sentenza N.4204/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza), nel procedimento N.2222/2021 , Orlando Vincenzo contro Comune di Diamante, è conforme alla copia conforme digitale, presente nel fascicolo telematico, dal quale è estratta.

Diamante, li 20.05.2025

Avv. Rosa Magurno
(Firmato digitalmente)

MAIL PROTOCOLLA

Mittente: avvrosamagurno@puntopec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Data: 20/05/2025
Ora: 19:25:26

Si prega di prendere visione dei documenti allegati
Distinti saluti
Avv. Rosa Magurno

Allegati:

- RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC.pdf.p7m
- Sentenza n. 4204_2023 del 12.07.2023 - CGT di Primo Grado di Cosenza.pdf

Prot. n° 10859

del 21/05/2025



21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 26/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CALICIURI TOMMASO, Presidente e Relatore
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice

in data 26/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4489/2022 depositato il 19/09/2022

proposto da

Vincenzo Orlando - RLNCN59M26A773K

Difeso da
Rosa Magurno - MGRRSO57A65D289W

ed elettivamente domiciliato presso avvrosamagurno@puntopec.it

contro

Ag.entrata - Riscossione - Cosenza

Difeso da
Laura Barone - BRNLRA78R48H224F

ed elettivamente domiciliato presso laura.barone@pec.ordineavvocaticatania.it

Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017972611000 TASI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017972611000 TASI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017972611000 TASI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017972611000 TASI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180017972611000 TASI 2011

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il signor Orlando Vincenzo , elettivamente domiciliato in Diamante, alla Via R .Azzurra 8,presso lo studio dell'avvocato Rosa Magurno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso , ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.03420180017972611000 , notificata in data 02.03.2022 , con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione , in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, ha richiesto, il pagamento della somma di €. 32.251,06, relativa al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani anni 2007-2008-2009-2010 e 2911, di competenza del comune di Diamante.

Ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Diamante.

Ha posto a motivi, la decadenza dall'azione d riscossione , la omessa notifica del prodromico Avviso di Accertamento , la prescrizione del credito portato dalla cartella , la nullità della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi .

Ha concluso per l'accoglimento del ricorso per i suddetti motivi .

L'Ader ha contestato il proposto ricorso e le sue motivazione , ritenendo infondata la eccezione di decadenza e di prescrizione , richiamando sul punto la sospensione della notifica ed attività della Riscossione , a seguito dell'intervenuta normativa emergenziale Covid .

Ha in ogni caso eccepito il difetto di legittimazione passiva relativamente alla eccepita prescrizione/decadenza che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedentemente alla notifica dell'atto opposto ovvero che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, appartenendo la legittimità all'Ente impositore, riguardando attività compiuta dallo stesso .

Ha concluso sostanzialmente per il rigetto del ricorso ritenendo legittimo il proprio operato ,

immune da vizi e che , in caso di accoglimento del ricorso , essa venga tenuta indenne da qualsiasi pregiudizio anche in ordine al pagamento delle spese di lite .

Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato in accoglimento della eccepita prescrizione del credito portato dalla cartella impugnata .

La cartella impugnata risulta notificata in data 2.3.2022 mentre gli anni di imposta risalgono agli anni 2007-2008-2009-2010 e 2011

Ed invero, è ormai principio indiscusso che per i tributi locali, tra cui è ricompresa la Tarsu , si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 n.4 c.c. trattandosi di obbligazioni che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi e che non richiedono l'accertamento anno per anno dei presupposti impositivi.

La prescrizione , pertanto, nel caso de quo, risulta maturata.

Non può che rilevarsi ulteriormente che il ricorrente ha dichiarato di non aver avuto notifica dell'atto presupposto , ne tanto meno la parte resistente o il Comune , quest'ultimo rimasto assente dal giudizio, ha contestato la circostanza , confermandosi in sostanza che la cartella è il primo ed unico atto notificato .

Vale , infine rilevare la estraneità al caso in questione della sospensione della notifica ed attività della Riscossione , a seguito dell'intervenuta normativa emergenziale Covid .

Ed invero, il termine di prescrizione quinquennale del credito rappresentato dalla cartella [REDACTED] notificata in data 2.3.2022 , era maturato già nel 2017 , prima del decreto [REDACTED] del c.d. decreto "Cura Italia" del 2020, richiamato dall'Agenzia delle Entrate .

Ogni altra questione è a ritenersi assorbita e comunque infondata .

Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella impugnata .

Condanna il Comune di Diamante e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento, in solido, delle spese di lite che liquida in €. 850,00 oltre Iva e Cap come per legge , da distrarsi in favore dell'Avv. Rosa Magurno che ne ha fatto richiesta .

MAIL PROTOCOLLA

Mittente: avvrosamagurno@puntopec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994
Data: 20/05/2025
Ora: 19:10:24

Si prega di prendere visione dei documenti allegati
Distinti saluti
Avv. Rosa Magurno

Allegati:

- RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC.pdf.p7m
- Sentenza_RG_004489_2022_UD_26042024.pdf

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Io sottoscritto Avvocato Rosa Magurno, con studio in Diamante (CS) – Via R. Azzurra, 8 CF:MGRRSO57A65D289W, pec: : avvrosamagurno@puntopec.it nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Vincenzo Orlando, RLNVCN59M26A773K

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge il seguente allegato:

- Sentenza N.282/2025, depositata il 17/01/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, relativa al RGR 4489/2022 tra Orlando Vincenzo contro Agenzia Entrate – Riscossione e Comune di Diamante, avente ad oggetto: impugnazione a cartella di pagamento (nome File: “Sentenza_RG_004489_2022_UD_26042024.pdf” a:

- 1) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE COSENZA, elettivamente dom.to presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it trasmettendolo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo digitale: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, che è stato estratto da IPA
- 2) Comune di Diamante in persona del Sindaco pro tempore, elett. Dom.to presso la sede P.IVA: 00362420788 Pec: protocollodiamante@pec.it (domicilio fiscale) mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo pec: protocollodiamante@pec.it indirizzo estratto dal pubblico elenco IPA

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento N. RGR 4489/2022 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, tra Orlando Vincenzo contro Agenzia Entrate – Riscossione e Comune di Diamante, avente ad oggetto: impugnazione a cartella di pagamento conclusasi con sentenza N. 282/2025 e

ATTESTO

ai sensi di legge, che la copia informatica allegata “Sentenza_RG_004489_2022_UD_26042024.pdf” (Sentenza N.282/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza), nel procedimento N.4489/2022 6751/2023 , Orlando Vincenzo contro Agenzia Entrate – Riscossione e Comune di Diamante, è conforme alla copia conforme digitale, presente nel fascicolo telematico, dal quale è estratta.

Diamante, li 20.05.2025

Avv. Rosa Magurno
(Firmato digitalmente)

Prot. N° 1529
DEL 21/01/2025



22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 10/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

SANTESE PIERO, Giudice monocratico

in data 10/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3121/2024 depositato il 28/03/2024

proposto da

Giacinto Crudo - CRDGNT53P07E185F

Difeso da

Salvatore Vetere - VTRSVT59P28D086B

ed elettivamente domiciliato presso avv.salvatorevetere@pecstudio.it

contro

Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

Ag.entrata - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS

Difeso da

Stefano Scarpino - SCRSFN60A08D086Y

ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009564605000 IMU 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009564605000 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009564605000 IMU 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA VERBALE

FATTO E DIRITTO

Il signor Giacinto Crudo, in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 3.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a cartella esattoriale per credito tributario IMU del Comune di Diamante, anni 2005, 2006 e 2007.

Il ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti presupposti; b) prescrizione del credito, anche successiva alla eventuale notifica della cartella prodromica.

Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell'effettiva intervenuta prescrizione del credito tributario di cui all'intimazione opposta.

Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, non solo non ha fornito prova della notifica della prodromica cartella, ma ha confermato l'intervenuta prescrizione del credito.

Ne consegue che il ricorso deve ritenersi fondato, emergendo con evidenza dagli atti l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, relativo a IMU anni 2005, 2006 e 2007, tenuto conto che il primo atto impositivo risulta notificato il 3.11.2023.

Le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. ii., seguono la soccombenza e vanno a gravare sull'Agenzia di Riscossione, con pagamento in favore dello Stato, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle competenze di lite, liquidate in euro 117,50, oltre accessori come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.

Cosenza, 10 gennaio 2025.

Il giudice

Piero Santese



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 10/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

SANTESE PIERO, Giudice monocratico

in data 10/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3121/2024 depositato il 28/03/2024

proposto da

Giacinto Crudo - CRDGNT53P07E185F

Difeso da

Salvatore Vetere - VTRSVT59P28D086B

ed elettivamente domiciliato presso avv.salvatorevetere@pecstudio.it

contro

Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

Ag.entrata - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS

Difeso da

Stefano Scarpino - SCRSFN60A08D086Y

ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009564605000 IMU 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009564605000 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009564605000 IMU 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: COME DA VERBALE

FATTO E DIRITTO

Il signor Giacinto Crudo, in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 3.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a cartella esattoriale per credito tributario IMU del Comune di Diamante, anni 2005, 2006 e 2007.

Il ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti presupposti; b) prescrizione del credito, anche successiva alla eventuale notifica della cartella prodromica.

Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell'effettiva intervenuta prescrizione del credito tributario di cui all'intimazione opposta.

Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, non solo non ha fornito prova della notifica della prodromica cartella, ma ha confermato l'intervenuta prescrizione del credito.

Ne consegue che il ricorso deve ritenersi fondato, emergendo con evidenza dagli atti l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, relativo a IMU anni 2005, 2006 e 2007, tenuto conto che il primo atto impositivo risulta notificato il 3.11.2023.

Le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. ii., seguono la soccombenza e vanno a gravare sull'Agenzia di Riscossione, con pagamento in favore dello Stato, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle competenze di lite, liquidate in euro 117,50, oltre accessori come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.

Cosenza, 10 gennaio 2025.

Il giudice

Piero Santese

Salvatore
Vetere
Avvocato
20.01.2025
19:23:11
GMT+02:00



Notificazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. N. 546/92

Con il presente messaggio di posta elettronica certificata, ai sensi della normativa vigente, si procede alla notificazione della sentenza N. 397/2025 (denominazione file: "Sentenza_RG_003121_2024_UD_10012025") firmata digitalmente dal sottoscritto Avv. Salvatore Vetere del Foro di Cosenza (C.F. VTR SVT 59P28 D086B), emessa in data 10.01.2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza e depositata in segreteria il 20.01.2025, a conclusione del ricorso rubricato al N. 3121/2024 R.G. promosso ad istanza di **CRUDO Giacinto** – nato a Grisolia (CS) il 07.12.1953 ed ivi residente alla Via Variante SS 18 VI Trav. (C.F. CRD GNT 53P07 E185F) - nei confronti del Comune di Diamante e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, trasmettendo l'anzidetta statuizione ai seguenti destinatari:

- **COMUNE di DIAMANTE** – *in persona del Sindaco pro-tempore* – (C.F. .00362420788) con sede in Diamante (CS) alla Piazza P. Mancini n. 10, non costituito in giudizio, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollogiamante@pec.it estratto dal registro IndicePa;
- **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE** – *in p.l.r.p.t.* – (C.F. 13756881002) con sede in Cosenza alla Via XXIV Maggio – Pal. K2000, rappresentato e difeso nel contenzioso *de quo* dal proprio dipendente Dott. Stefano Scarpino, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it estratto dal registro IndicePa;

ATTESTO

ai sensi di legge, che l'allegata copia informatica della sentenza n. 397/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza è conforme alla corrispondente statuizione contenuta nel fascicolo informatico dell'anzidetto giudizio esistente dinanzi la predetta Autorità Giudiziaria dal quale è stata estratta.

Cosenza li 20.01.2025

Firmato digitalmente

Avv. Salvatore Vetere

Salvatore
Vetere
Avvocato
20.01.2025
19:22:45
GMT+02:00




ATTENZIONE! Trattasi di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D Lgs n. 546/92.

Il presente messaggio contiene la sentenza N. 397/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza ad esito del giudizio iscritto al N. 1321/2024 R.G. notificata ai seguenti indirizzi pec:

- protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it;
- protocollodiamante@pec.it.

Si invitano i destinatari a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.
Distinti Saluti.

Avv. Salvatore Vetere



*Studio Legale Civile e Penale
Avv. Salvatore Vetere
Via F. Acri n. 3
COSENZA
0984785140
www.studiolegalevetere.it*

Questa e-mail ◆ rivolta unicamente alle persone alle quali ◆ indirizzata e pu◆ contenere informazioni la cui riservatezza ◆ tutelata legalmente. Sono vietati la riproduzione, la diffusione e l'uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore vogliate cortesemente contattarci immediatamente.

This e-mail is intended only for the person or entity to whom or which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Unauthorised reproduction, dissemination or use of this e-mail or of the information contained herein by anyone other than the intended recipient is prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please contact us immediately.



TRIBUTI
23

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO
SEZIONE UNICA BELVEDERE M.

SENTENZA

Il Giudice di Pace di BELVEDERE MARITTIMO, Dott. DANIELA TURCO, all'udienza del giorno 12.03.2025 nella causa civile R.G. n. 272 / 2024

vertente tra

GENTA ANGELA (CF GNTNGL61T41F839H) - Avv. GIUSEPPINA BARBIERI

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI DIAMANTE (CF 00362420788)
(Contumace)

-RESISTENTE-

ha pronunciato

SENTENZA

con il seguente dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Dichiara la Contumacia del Comune di Diamante
- 2) Accoglie la domanda e di conseguenza accertata la non debenza della pretesa creditoria dichiara la nullità dell'accertamento esecutivo n. 5272/2022 – Prot. n. 25894 del 23.12.2022 nonché degli atti ad esso presupposti e conseguenti;

Sentenza n. cronol. 231/2025 del 07/04/2025

- 3) Condanna, altresì, il Comune di Diamante al pagamento delle spese legali che liquida in € 200,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppina Barbieri.

Fatto e motivi della decisione

In data 20.06.24 la sig.ra Genta Angela proponeva ricorso per accertamento negativo del credito preteso dal Comune di Diamante con accertamento esecutivo n. 5272/2022 Prot. n. 25894 del 23.12.2022 nonché degli atti ad esso presupposti e conseguenti anche a seguito di riassunzione stante la pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 4124/2024 del 23.05.2024 depositata in data 30.05.2024 che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario

La ricorrente, tra i motivi principali del ricorso invocava l'illegittimità della pretesa oggetto dell'accertamento; l'infondatezza del quantum e l'erronea determinazione dei consumi e degli addebiti applicati.

Lamentava in particolare che “La sig.ra Angela Genta, .. negli scorsi anni ha riscontrato un guasto del contatore idrico, guasto confermato in data 06.08.2018 dai tecnici del Comune di Diamante, che ne rilevavano la sussistenza già a far data dall'apposizione del primo sigillo; tale contatore, proprio in conseguenza del suddetto guasto è stato sostituito in data 07.08.2018. Ciononostante, pur avendo la ricorrente trasmesso le relative letture e segnalato quanto sopra, essa ha continuato a ricevere richieste di pagamento per il servizio idrico del tutto illegittime in quanto parametrate secondo il contatore guasto. Per tali ragioni, e sempre tempestivamente, la sig.ra Genta ha inoltrato ogni dovuta segnalazione al Comune di Diamante anche a mezzo dell'allegata pec del 20.08.2018, insistendo per la regolarizzazione della propria posizione, ma invano”

Non si costituiva in giudizio il Comune di Diamante e, pertanto deve essere dichiarata la sua contumacia

Nel merito, la dogianza è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

Dall'analisi della documentazione acclusa nel fascicolo di causa gli importi richiesti dal Comune di Diamante sono frutto di un calcolo forfettario e non già basato su consumi reali.

Sul punto v'è da specificare, intanto, che i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che *"il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a "forfait" è illegittima"* (Cass. Civ., ordinanza n. 12870 del 22/05/2017).

In altri termini, le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, per tali ragioni i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata.

V'è ancora da evidenziare per altri aspetti che il criterio di calcolo, c.d. del minimo contrattuale garantito, rappresenta una necessità peraltro imposta anche dai provvedimenti C.I.P. n. 45/74 e succ. modifiche e integrazioni e C.I.P.E n 11 del 14 marzo 2003, rapportata alla imposizione di tariffe minime agevolate. Che lo stesso criterio adottato non può essere censurato in questa sede perché rientrante nei poteri autoritativi dell'Ente.

Nel caso in esame, però, si ravvisa un'omissione dell'onere probatorio che grava sul Comune resistente anche in deroga a norme regolamentari. Se pur vero, infatti, che i consumi devono collegarsi a minimi garantiti, non derogabili per chi vuole usufruire della somministrazione di acqua potabile e dovuti per esigenze tariffarie imposte e inserite automaticamente nel contratto di natura privatistica, è anche vero che il consumo presunto minimo deve rapportarsi necessariamente (*rectius*, deve essere **stabilito nell'atto di utenza**), ed essere chiaramente indicato nel contratto di somministrazione stipulato con l'utente perché è dato contrattuale inderogabile imposto all'Ente all'utente. L'utente, inoltre, ha diritto di verificare la legittimità della richiesta pretesa anche perché il Comune non ha predisposto un minimo (non vi sono atti per verificarlo) Sicché allo stato degli atti, in mancanza del contratto di somministrazione stipulato con l'attore, non si evince a priori il quantitativo di acqua da considerarsi come minimo garantito che lo stesso ricorrente si impegnava a pagare a tariffa agevolata, nonostante l'assenza di consumi, ove peraltro veniva segnalata anche la rottura del contatore.

Sentenza n. cronol. 231/2025 del 07/04/2025

Si deve concludere, pertanto, con l'accoglimento della domanda e ritenere allo stato non dovuto, perché non provato nella misura pretesa, l'importo richiesto, a titolo di consumo minimo garantito, per i consumi di acqua potabile relativi all'anno di riferimento.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM 55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore dell'attore, nei minimi ivi stabiliti e dispone in conformità col dispositivo reso.

Così deciso in BELVEDERE MARITTIMO il 06-04-2025

Il Giudice di Pace

Dott. DANIELA TURCO



TRIBOTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Belvedere Marittimo

Sezione S1 SEZIONE UNICA BELVEDERE M.

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo Dott. DANIELA TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 153 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: ORLANDO GIOVANNI (00000)
rappr. e dif. dall'Avv. ROSA MAGURNO (MGRRSO57A65D289W)

E

Controparte: COMUNE DI DIAMANTE (00362420788)

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Preliminarmente occorre precisare che il Comune di Diamante seppur regolarmente citato, non si costituiva nei modi e nei termini di legge e, pertanto, si deve dichiarare la sua contumacia.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Orlando Giovanni si opponeva alla richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Diamante con due fatture. Precisamente la n. 5173 del 04.11.2019 per l'importo di € 2.367,65 relativa al canone idrico integrato preteso per l'anno 2019 e la fattura n.4930, del 15.11.2017 per l'importo di € 2.368,00 relativamente al canone idrico integrato dell'anno 2017,

entrambe riferite al codice contribuente n. 4677-4. Riteneva la somma non dovuta, almeno nell'importo richiesto, perché calcolata forfettariamente, sulla base di consumi presunti o stimati, non corrispondente ad un effettivo consumo, concludeva pertanto con la richiesta di un accertamento negativo della somma pretesa.

Nel merito, la doglianza è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

Dall'analisi della documentazione acclusa nel fascicolo di causa, risulta accertato che il Comune di Diamante avanzava la richiesta dai canoni idrici integrati relativi agli anni 2017 e 2019 senza alcuna lettura del contatore. Tali importi, dunque, erano frutto di un calcolo forfettario e non già basato su consumi reali.

Orbene, sul punto, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che *“il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima”* (Cass. Civ., ordinanza n. 12870 del 22/05/2017).

In altri termini, le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, per tali ragioni i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata.

Tale circostanza, inoltre, non veniva contestata dal Comune di Diamante, il quale non produceva nel corso del giudizio alcuna prova relativa, nessun indice relativo ai consumi

Per i motivi appena esposti, pertanto, la domanda deve essere accolta e ritenuto non dovuto il credito vantato dal Comune di Diamante con fattura n. 5173 del 04.11.2019 per l'importo di € 2.367,65 relativa al canone idrico integrato preteso per l'anno 2019 e la fattura n. 4930, del 15.11.2017 per l'importo di € 2.368,00 relativamente al canone idrico integrato richiesto per l'anno 2017.

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, considerati i parametri di cui al DM Giustizia 20/07/2012, n. 140 e succ. modifiche

(D.M. 10 marzo 2014, n.55), nei minimi stabiliti e senza la fase istruttoria che non si è svolta. **Report n. 34/2024 del 09/04/2024** **Sentenza n. cronol. 284/2024 del 09/04/2024**

Sentenza n. cronol. 284/2024 del 09/04/202

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
ORLANDO GIOVANNI ,
nei confronti di
COMUNE DI DIAMANTE ,
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara la contumacia del Comune di Diamante
 - 2) Accoglie la domanda e, di conseguenza, dichiara non dovuto il credito o dal Comune di Diamante nell'importo richiesto con la fattura n. 5173 del 2019 per l'importo di € 2.367,65 relativa al canone idrico integrato preteso anno 2019 e la fattura n. 4930, del 15.11.2017 per l'importo di € 2.368,00 amente al canone idrico integrato richiesto per l'anno 2017
 - 3) Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese legali che liquida 57,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi *ex art. 93* in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Belvedere Marittimo, lì 9-4-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. DANIELA TURCO